This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

dttc

SUGLI
ISTITUTI ECCLESIASTICI
E LORO POSSEDIMENTI
PAROLE

DI MONSIGNOR

Mario Felice Peraldi

ROMA
Dalla Tipografia Salviucci
1850

BV775
P47
1850
MAIN

PREAMBOLO

Esiste una legge di natura abilitante ogni uomo alla difesa di quanto gli è proprio. Esiste una legge, che promana dall' ordine naturale sociale, per la quale gli aggravj e i favori non possono aver eccezioni, nè privilegj nella civile convivenza; per rigoroso diritto di giustizia, e sotto gli anatemi del fondamentale atto federativo dell' associazione, tutti i membri dovendo, ciascuno proporzionevolmente alla rispettiva capacità, concorrere ai carichi della Comunanza, come tutti ne partecipano ai vantaggi. Esiste in fine una legge, che accorda al cittadino libera facoltà di aprir sua mente, e profferir sua sentenza sulla opportunità e sulla giustizia degli atti pubblici risguardanti gl' interessi generali della società, o quelli degli individui cittadini. Forte di queste leggi assumo la discussione sul diritto a civile esistenza di certe piccole cittadine associazioni, che Istituti

ecclesiastici denominiamo, e monastici; sulla inviolabilità de' loro possedimenti; sul vantaggio nè deriva per quelli alla nazione; quindi sulla legittimità e sulla giustizia di quegli atti, che distrugger volessero coteste aggregazioni, o sottoporne *esclusivamente* i beni ad aggravj, o all' alienazione per l' utilità, direbbesi, e per i bisogni dello Stato; intatti i possessi degli altri ordini cittadini. Non io asserisco, che i possedimenti chiericali debbano privilegiarsi con esenzione dal contribuire a sostener i comuni pesi della nazione. Niuna differenza sotto questo rapporto tra le classi ecclesiastica, e laica: tutte fan parte della politica società, e però tutte devono provvedere ai bisogni della convivenza. I sommi Pontefici tolsero cotesta parzialità; specialmente l'immortale Pio VII col famoso Moto-proprio del 1801 sulla tassa *fondiaria* per tutto lo Stato della Chiesa, alla quale sottopose non solo i beni del clero in generale, ma quelli eziandio di talune parti di esso privilegiatissime, niuna esentata: disposizione stata religiosamente osservata da' suoi Successori. Ma come è legge naturale sociale, che tutti gli ordini cittadini concorrano a soddisfar le esigenze della cosa pubblica, così è proscritto da cotesta medesima legge, qual' oppressione, e violazione dei diritti di natura e sociali, l' addossar esclusivamente, o preponderantemente cotesto concorso, e gravame ad una classe della civile

società, risparmiate le altre; e lo stabilir una disuguaglianza di pesi tra la naturale eguaglianza dei diritti, che esiste in tutti i cittadini; sagrificar un ceto, intatto il rimanente. Questo canone molto più vale per non impedir, o per non distruggere l' esistenza di coteste private pie aggregazioni cittadine, se innocue rapporto all' interesse generale della civile convivenza. Il Diritto naturale e il sociale condannano altamente cotesta proscrizione, e ve la dicono tirannica. Parlo quì di atti meramente civili, emanati dall' arbitrio del potere della socialità. In questa circoscrizione non possono entrare gli atti della suprema potestà ecclesiastica del Pontefice, che sopra i religiosi Istituti, e loro possedimenti esercita un diritto non umano, non civile, ma divino. All' opposto quì versiamo tra le cose umane, e le ingiustizie degli uomini, che vantansi umanissimi.

Dopo ciò avverto, come non io intraprendo già la semplice difesa, e la sola rivendicazione dei diritti del clero; trattar intendo precipuamente la causa del popolo. Quel popolo, che in tutte le politiche crisi si giura di volersi giovare, è quello, il quale più d' ogni altro sarebbe colpito da somiglianti atti di prepotenza e di spoglio, *socialmente nocivi*. Un patrimonio del popolo costituiscono i fondi ecclesiastici; sussidio validissimo della educazione, e della morale del popolo l'esistenza delle corporazioni

religiose, che si vorrebbero scemare, o abolire per ingoiarsene gli averi, od opprimere con eccezionali aggravj. Per popolo quì intendo le classi non solo degli operai di moltiplici mestieri, e di altra gente, che compra il suo pane col proprio sudore; ma le cospicue ancora dei cittadini più elevati, e distinti. È per questi tutti a' quali la soppressione, o lo spoglio di cotesti Istituti si farebbe desolante più assai, che ai membri stessi del clero spogliato. Rubando il fisco, o altri per cagion del fisco, i suoi possedimenti, gran porzione di esso clero troverà a vivere in seno delle proprie famiglie; altra porzione riceverà per un breve resto di vita gli alimenti o da' suoi sudori, o dal sussidio, che la legge (se non si vorrà comportarsi da Cannibali) dovrà loro assegnare dopo l'effettuato spoglio, o dal caritatevole obolo della plebe pietosa. Ma che ne sarebbe di tanta porzione importantissima e numerosissima del popolo, se si tolgono questi fondi consacrati al suo sostentamento, a procurargli onorata occupazione, ad esercitar tanto svariata sua industria? Che sarà della morale, e della educazione di questo popolo, distrutte somiglianti istituzioni, dalle quali col cibo corporale provenivagli quello della intelligenza, e la giusta direzione del cuore? Che sarà del collocamento onesto di migliaja e migliaja di cittadini dell' un sesso, e dell' altro; e del nostro rispetto alle benemerite isti-

tuzioni dei Maggiori generosi, e provvidi? Non parlo già d' interessi privati, e circoscritti in ristretto numero di alquanti individui. L' argomento importantissimo, che mi accingo a trattare, è strettamente collegato colla ragione economica, politica, e morale della nazione. L' interesse non è quì nè dei preti, nè dei frati, ma dei governi, che non possono violare il titolo, da cui ricevono valore i loro atti, durazione e legittimità la loro esistenza; e cotesto titolo è il rispetto, e la tutela dei diritti: ma è del popolo, soggiungo, e della buona condizione sociale dello Stato; sotto il qual punto di vista io lo rimiro, prescindendo da qualsiasi religioso e privato rapporto. Prima di tutto però conviemi trattare del diritto ad esistere, e della inviolabile padronanza dei possedimenti di coteste ecclesiastiche corporazioni: dopo di che ricorderò rapidamente i vantaggi economici, che ne riporta il popolo da somiglianti Istituti, i vantaggi politici, che ne emergono per l'ordine sociale, e i vantaggi morali, che ne risultano per la nazione educata, ed istruita.

Ma non v'ha istituzione umana, per quanto proficua, e ben ordinata sia, che non vada soggetta alla critica della malveggenza, o all'invidia dei malcontenti; di quelli ingordi uomini, i quali non sentono mai abbastanza satollata la loro cupidigia; che immaginano di salire ad opulenza vedendo lo spoglio di altri; o di far

pagare a questi quanto da essi devesi contribuire al fisco: insomma, che non rimirano un reggimento qualunque, se non in ordine al loro privato interesse, cui danno colore di buon zelo per quello generale del Pubblico. Tali addimostransi coloro, che muovono querele contro i governi, i quali lasciano sussistere corporazioni ecclesiastiche, e monastiche, declamando, che i tesori della nazione vengono ad essere assorbiti dai preti e dai frati, i quali *non hanno nè mogli*, *nè figli da provvedere*; che si sottraggono così quelle ricchezze a tanti onorati capi di famiglia, i quali impiegherebbero cotali averi in sollevare la numerosa prole, da cui sentonsi aggravati; nel migliorare la domestica economia; nell'addarsi al commercio, e a dilatare l'industria nazionale; mormorano infine, perchè tante rendite non circolano, se non nella ristretta sfera dell'ordine ecclesiastico, divorate da poche migliaja di religiosi, di monache, di preti, i quali perciò opiperamente mangiano, e fastosamente vivono, mentre tanti altri membri della società gemono in miseria.

Questo politico rumore contro l'esistenza degli Istituti ecclesiastici, secolari e regolari; contro i benefizi, o le prebende del clero; contro i possedimenti dei monasteri dell'uno, e dell'altro sesso, quasi come contro una usurpazione fatta al resto del popolo; questa preoc-

cupazione, che ha invaso, e stravolto ancora la *ragion di Stato* di molti governi, e che in sostanza non è, se non un infetto ramo del *Comunismo*; esaminata con attenzione, e imparzialità non appalesa una profonda ignoranza, e stolto errore sui veri interessi del popolo, e non mostra nemici di loro stessi i molti, che si abbandonano a così inconsiderata querela, senza comprender eglino stessi quello ferisce, e a qual cosa attenti? È questo un argomento di pubblica gravissima importanza, che quì vengo a discutere a favor di quel popolo, quale i suoi furbi adulatori cercano di sempre più impoverire, e gettare in calamitosi infortunj. L'esperienza, che col flagello del disastro avrebbe dovuto render meno ostinata la prevenzione, che lo attacca, uniscesi alle voci dell'inviolabile diritto, come del nazionale, e patrio interesse in sostenerlo, e in commendar l'utilità moltiplice di coteste istituzioni. Prima di tutto rimiriamole dalla parte dei loro diritti, cominciando da quello alla civile loro esistenza: quindi le considereremo sotto i rapporti dei vantaggi conseguentissimi, che per esse ne derivano alle nazioni.

PARTE PRIMA

DEI DIRITTI DELLE CITTADINE ASSOCIAZIONI DETTE ISTITUTI ECCLESIASTICI.

§ I. Qualunque associazione di uomini collegati da comune statuto, o norma di convivere costituisce un *corpo*, o *persona morale*. Spettano senza contrasto alla persona morale tutti i diritti, quali gode la *persona individua* sia nell' ordine naturale, che nel sociale; il più contenendo necessariamente le prerogative del meno. Precipui fra questi diritti sono quelli della propria conservazione ed esistenza, come della padronanza degli averi. Corpi, o persone morali sono gl' Istituti ecclesiastici, de' quali favelliamo. Prima di considerare la pubblica utilità, e i vantaggi per essi recati al popolo, giova esaminare questi loro diritti, quello cioè ad esistere, o ad essere conservati; vale a dire, il diritto, che hanno i cittadini a formare somiglianti aggregazioni, a continuare a vivere in quelle; e l'altro della inviolabilità de' loro possessi; sacro cotesto diritto non meno di quello di qualsiasi privato cittadino, che vive sotto la

tutela delle leggi. Ecco gli argomenti della Prima Parte del presente mio lavoro. Mi avrete spregiudicato, e senza spirito di parti.

CAPITOLO PRIMO

Sulla esistenza, e sulla conservazione delle Corporazioni Ecclesiastiche, e Monastiche.

§ I. Chiamo quì Istituti ecclesiastici tanto le corporazioni del Clero, detto volgarmente *secolare*, quanto quelle dell' ordine monastico, o Clero *regolare*, dell'un e dell' altro sesso. Per ben piantare le basi della presente questione, lasciati a loro luogo i canoni, le censure, le teologiche dottrine, e quanto sa di pretino gergo, e fratesco, adopriamo il linguaggio di un diritto universale, e le voci di una legge comune a tutti gli uomini, rimontando a' fondamentali principii del diritto naturale sociale, che ci conducono, come per mano, alle ultime deduzioni di quello si vuol quì far comprendere.

§ II. Ogni uomo ha diritto di procurarsi il *meglio*; ossia, ha quello di cercarsi una più felice esistenza. La civile società non ispoglia i suoi membri di ogni loro diritto; stato altrimenti essa sarebbe di schiavitù, una vasta galera; ma esige, e solo esiger può, il sagrificio di una parte del godimento delle loro naturali prerogative *quanto* richiede il comune bisogno, e l'ordine necessario della politica convivenza. Tutto il rimanente, non si può mai abbastanza ripetere questa fondamentale massima

del diritto sociale, rimane, e rimaner deve in piena padronanza del cittadino. L' esigerlo diverrebbe oppressione, perchè senza titolo; mentre non v' ha, che il comune bisogno della società, che impartisca il diritto di esigere, e crei il dovere di prestar il sagrificio di qualche parte di alcun diritto naturale; vale a dire, che costituisca il legittimo titolo a stendere le mani sopra i diritti dell' uomo, all' oggetto di conccambiar il richiesto sagrificio col *meglio*, che gli appresta la società. Ed allora ecco di tutta diritto naturale sociale l' esigenza di tali sagrificii imposti non da uomini a carico di altri uomini loro pari, e di una perfetta eguaglianza di valore, e di diritti tra loro; ma richiesti, ripeto, dal necessario ordine della civile convivenza, in cui gli uomini preferiscono di mantenersi, e dalla comune utilità. È utile tutto ciò, che soddisfa al bisogno, ed è produttivo di un vantaggio. All' infuori però di quello, che la sociale necessità richiede, circoscrive, o proibisce, è tutto facoltativo per il cittadino, ed in sua piena padronanza di operare, od omettere. Laonde quegl' atti, che a cotal bisogno sociale non riferisconsi, nè verun detrimento, o pericolo, o discapito recano alla cosa pubblica, per diritto naturale rimangono liberi dalla ingerenza dell' autorità governante, che solo tanto può, quanto deve; ed in piena facoltà del cittadino di eseguirli, tralasciarli, esercitarli a suo talento.

§ III. Or tra questi atti di libera padronanza dell' uomo, e facoltativi per *diritto* naturale, uno è quello,

allorchè sia indifferente, e innocuo alla politica società, di potersi l' uomo, in vista di un bene a conseguire, associare a convivere con altro, o altri sotto una norma, o famigliare reggime di comune accordo statuito, conducente al conseguimento del bene bramato. Formarsi aggregazioni innocue di uomini, nelle quali essi ricercano, ed ottengono una migliore condizione di esistere, è irrefragabilmente di diritto naturale sociale; facoltativa siffatta associazione per qualsiasi cittadino, mentre essa non è altro, se non un *meglio* procuratosi dall' uomo con quel genere di sussistere. Ciò, che dico di uno, vale del pari per quattro, per dieci, per trenta, per cinquanta ec. cittadini, e per una, o per molte di tali associazioni, purchè da quì niun pericolo, e detrimento insorga per l' interesse generale della politica società.

§ IV. Per allegarsi cotesto detrimento, onde impedire, o far disciogliere l' aggregazione, sarà d' uopo *giuridicamente* provarlo. L' arbitrio, e il capriccio della forza non possono togliere di mezzo i diritti naturali degli uomini. Quindi, affinchè l' autorità sociale possa legittimamente, e con giusto titolo opporsi alla formazione di coteste particolari associazioni, o abolirle, è indispensabile, che ne' modi legali, e di ragione, con prove le più positive dimostri crearsi per quelle un danno e un pericolo allo Stato; o che l' interesse generale della nazione esiga il divieto di formarsi, se formate, lo scioglimento. Senza tutto questo l' atto proibente, o soppressivo da parte del pubblico potere sarebbe arbitrario,

e manifesta violazione del diritto dell' uomo a procurarsi una miglior condizione. Per tutto quello, che il cittadino ha *diritto di fare* non può darsi nel potere pubblico facoltà d' impedirlo, perchè impedirebbe un diritto: impedir un diritto è un violarlo: la violazione dei diritti è ingiustizia. È lecito al potere sociale farsi ingiusto? E non vedesi poi la contraddizione nel formolar cotesto preteso diritto del *Potere*? Dove v' ha un diritto non può esisterne altro contrario; perchè non è più diritto quello, che può *legittimamente* essere impedito, o distrutto. *Non si da diritto contro diritto; l' inviolabilità* costituendo l' essenziale caratteristica di ogni diritto. Se il cittadino ha quello di fare una data azione, è assurdo il pretendere, che l' autorità abbia l' altro di impedirlo, o distruggerlo; perchè, o quello del cittadino non sarebbe veramente un diritto; ovvero l' atto del potere si farebbe un' azione distruttiva dei diritti, vale a dire, violazione, ed ingiustizia.

§ V. Più; la violenza contro siffatte associazioni non è già solamente un' atto ingiusto contro privati individui, ma un' attentato contro il pubblico diritto, contro la pubblica libertà, giacchè a ciascun cittadino, ad ogni membro della civile società essendo facoltativo l'ascriversi a coteste aggregazioni, col sopprimerle, o impedirle, si viola il diritto di tutti, ed esercitasi la violenza contro il corpo intero della politica convivenza, togliendosi a tutti quello, che tutti hanno facoltà di scegliere, e di fare. Ed ecco quanto non fu mai conside-

rato, ed appreso dal popolo nel tollerare in pace il toglimento di questo pubblico diritto nella soppressione dei detti Istituti; a immenso suo danno rimastone vittima ingannata, e tradita.

§ VI. L'Autorità sociale inoltre non può opporsi a coteste aggregazioni per un'altro principio tutto affine, e conseguente dal primo. Ben si sa, che il far leggi proibitive, o precipienti non è atto arbitrario, ma atto di ragione, e di necessità. Le leggi sottopongono a vincolo la naturale libertà dell' uomo. Ma vincolare diritti primigenii, e anteriori degli uomini, quali sono la giusta indipendenza, e libertà, non può essere in arbitrio del potere sociale, che solo vi è abilitato da vera, e sussistente ragion pubblica, ridondando allora la restrizione in utilità del cittadino medesimo, per la quale la convivenza lo risarcisce del sagrificio impostogli. Se l'associazione privata di dieci, trenta, o più individui non offende, e non crea pericoli alla cosa pubblica; se invece può essere di un vantaggio qualunque alla nazione, non v' ha autorità civile, che possa con giustizia opporvisi, o discioglierla; perchè arbitrariamente vieterebbe ai cittadini un' azione, che *hanno diritto di fare*, ed attenterebbe ai più sacri principii, e al fondamento stesso dell'ordine sociale, riposto tutto nella tutela, e nella garanzia dei diritti dei membri della civile società. Impedire a chicchessia un' azione, che *ha diritto di fare*, non sarebbe, se non l' opera del dispotismo più detestabile, legittimo potere non mai. Un *Potere*, che si fa a rove-

sciare i diritti, quale legittimità può vantare? Rovesciar diritti costituisce la violazione, e quindi l'ingiustizia dell'atto; e l'atto ingiusto può essere mai facoltativo? L'ingerenza delle leggi in tutto questo sarebbe appunto l'atto arbitrario, e d'ingiustizia pieno, che nominai, mentre in tal procedere esse mancherebbero di autorità, di titolo, di diritto. » La società civile, scriveva lo Spedalieri, » è stata instituita per custodire i diritti naturali di ogni » uomo, che vi si sia aggregato.... Il Principato, non » esiste, se non per lo stesso fine, per cui esiste la so- » cietà civile. Allo stesso scopo pure devono essere or- » dinate le leggi civili, perchè il potere legislativo na- » sce dall'istesso bisogno, dal quale nascono la società » civile, ed il Principato » (1). Niuno, io credo, saprà ricusare cotesti principii, e assiomi di Diritto Sociale, nè l'autorità non sospetta di tanto libero, e acuto filosofo.

§ VII. Discendiamo alla loro applicazione nel caso, che quì discutesi. Se le associazioni private, delle quali ragioniamo, sono *facoltative* per i cittadini, e però di pieno loro diritto il formarle, e il mantenervisi, potranno da essi conseguentemente ordinarsi con le norme, colle quali più talenta di statuirle; purchè in quelle tutto sia innocuo, ripeto, ed indifferente per l'ordine generale della civile società, o per i diritti privati di chicchessia. Laonde, se l'autorità governante approva, e riconosce siffatte associazioni, non è già questo un favore, che impartisce; il loro riconoscimento non è già un beneficio delle leggi, come non è un beneficio delle leggi

il lasciar godere al cittadino delle sue entrate, la libertà di andare, ove gli aggrada, di mangiare, vestire, divertirsi a suo piacere. Considerandosi tutto ciò nel nudo aspetto del vero, spogli delle preoccupazioni del dispotismo, e dell'arbitrario; consultati i principii di rigoroso diritto naturale sociale, cotesto riconoscimento per parte della direzione imperante è un pretto debito di giustizia, perchè tutto risolvesi in una tacita protesta di rispettare, e di riconoscere il diritto de' cittadini ad effettuar quelle brame, ed eseguir quelle azioni, che hanno facoltà di fare, a procurar onestamente il proprio vantaggio, e una condizion migliore del vivere. Se si desse un più largo significato alla tolleranza, e alla approvazione di coteste facoltative aggregazioni, un governo si arrogherebbe un diritto, che non ha; la largizione di un beneficio, che non ha fatto; attribuendo a graziosa concessione ciò, che per parte sua è un debito; a favore, quello è un diritto di avere, e di fare per i cittadini in tal modo associatisi. Non lo direste presunzione, e stoltezza il credere di accordare un favore al cittadino col lasciarlo libero di abitare in una contrada, o in altra; di andare a caccia, di dare una festa di ballo, di tener conversazioni oneste, e di fare ogni somigliante atto facoltativo, che sta in sua padronanza l'effettuarlo? Quando altri gode un diritto, è pretto obbligo il non impedirglielo: soddisfare ad un dovere non è grazia, nè favore conceduto: rispettare i diritti è il primo debito dell' autorità dirigente.

§ VIII. Tutta l' ingerenza governativa altra quì non può essere, se non di *vigilanza*; vale a dire, di assicurarsi, che nulla di nocivo, o di periglioso per lo Stato possa ascondersi in siffatte aggregazioni. Ma se nè pericolo, nè nocumento alcuno è minacciato, o inferito per esse all' ordine sociale; se anzi una utilità qualsiasi ridonda per le medesime al popolo, altro non incombe al *Potere*, se non di rispettarle, e mantenerle; locchè esprime il rispetto dovuto alla onesta libertà del cittadino, e l'obbligo di non violare quei diritti, nè d'impedirgli quegli atti, che rimangono nella sua padronanza. Può l'autorità politica inibire a qualsiasi di professare il tal mestiere, o arte; di studiare una data scienza; di vivere nella sua campagna; di accogliere amici in sua casa; di fare un viaggio di piacere, ec. ec.? No certamente. Perchè ciò? Perchè essa non può intromettersi nelle azioni de' cittadini, le quali non hanno rapporto cogl' interessi della cosa pubblica, o dei privati; nè compromettono l' ordine della comune società. Ma se il governo non deve ingerirsi negl' atti di libera padronanza del cittadino, molto meno potrà impedire, o distruggere l'utilità, che alla cosa pubblica recano coteste associazioni, ovvero quel *meglio*, che gli uomini vi ricercano per loro medesimi. Togliere un bene altrui è violazione, è rapina, è tirannide. Se quì diritto nel cittadino, dunque niun diritto a quello opposto può esistere nella autorità politica, giacchè quello non sarebbe più un diritto. Se legittime per se medesime coteste as-

sociazioni, e indifferenti, o utili rapporto alla cosa publica, il governo non può opporvi ostacolo, perchè non ha diritto di opporsi a cose legittime, o ad altri vantaggiose, quando *comprovata* ragion di pubblico interesse non osta. Egli dunque non può in tutto ciò usare, che del suo *diritto di vigilanza*; non può violare la libera effettuazione di atti facoltativi dei membri della politica società, se non vuol assumere il contegno di reggime dispotico, o tirannico, conculcatore della giusta libertà de' cittadini, sulla quale manca di autorità, di titolo a contrariarla, e di legittimo potere; solo rimastogli *il diritto di violazione* esercitato per la forza bruta, colla quale si fa ad opprimerla. Proteggere, non conculcare la giusta libertà dei membri della civile convivenza, è il primo dovere, e tutto lo scopo del reggime; ed oggetto di questa giusta libertà è lo svincolato esercizio di quegl' atti, che sono in facoltà di ognuno di fare, o di omettere. Ha, o non ha il cittadino diritti da esercitare? Se non ne ha, egli è dunque in una condizione peggiore dello schiavo, che pure ne conserva alcuno; la civile società è una galera, o serraglio, di cui gli uomini, che governano, sono i guardiani. Se poi ne ha, rammentatevi, che ogni diritto è correlativo al rispetto dovutogli a non impedirne gli atti; impedendoli, si cade nella violazione; e però se siete i tutori dei diritti dei cittadini, e non gli assassini, o gli oppressori, sosteneteli, e rispettateli. Fra questi diritti si annovera quello della associazione

in piccole religiose comunanze, nelle quali cercano un miglior vivere. Non potete ad esso ostare, se non nel caso di pericolo, o danno per la cosa pubblica *giuridicamente provato*. Quì solo può essere lo scampo a giustificare i vostri atti contro coteste aggregazioni; troppo manifesta, ed assurda, fuor di tal caso, l'ingiustizia di attaccare quest' atto facoltativo della personale padronanza, che rimane intatta nella civile società, perchè fuori di rapporto cogli interessi, e colle esigenze della cosa pubblica.

§ IX. Ma coteste corporazioni, fu detto, *hanno cessato di essere utili*. Dunque si devono *far cessare di esistere*. Non vi lasciate travolgere la ragione a tal segno. Se non sono utili (calunnia, come tra poco vedremo) esse però non nuocono, nè offendono la società; quindi sarebbe del tutto indifferente per essa la loro esistenza. Ma questa esistenza costituendo un diritto per essi Corpi, l'indifferenza, in cui a loro riguardo trovasi la politica società, non le impartisce il potere di assalirlo, bensì l'obbligo di rispettarlo, appunto perchè indifferente, cioè innocuo per essa. Un uomo decrepito *cessa di essere utile* alla società; dunque lo *farete cessare di esistere*?

§ X. Sì, cotesti corpi superflui, proseguite ad obbiettare, son di danno alla nazione, e però devono recidersi. Quì appunto vi attendeva per farvi considerare l'abuso, che il dispotismo del secolo può commettere, ed hà fatto di cotesto pretesto a violenza. Poffar del

mondo! Trattandosi di decidere sopra un diritto civile di un' individuo non osa il *potere* d' ingerirsene, rimesso il negozio a discutersi, e giudicarsi nel santuario della giustizia; adoprate le cautele d' infinite formalità di procedura; richieste le prove più irrefragabili, ed esaminate in dibattimenti pubblici; intesi i patrocinatori; giudicato in fine da' tribunali di primo, e secondo ordine di giurisdizione, da quello di cassazione, se fa d'uopo, ec.; e osa poi un governo sul semplice proprio giudizio decidere sulla vita civile di centinaja di corporazioni di migliaja di cittadini, dei loro diritti a quella convivenza, dei più importanti interessi, che si collegano con tal tenore di vivere, e colla scelta associazione? Di quale ingiustizia non si coprirebbe un governo, e quanta esecrazione non si attirerebbe, se osasse decidere da se una causa civile tra due litiganti, o criminale contro un prevenuto? E quel, che non può fare per un solo individuo, gli sarà poi lecito attentare contro migliaja di onesti cittadini? Se questa facoltà stranissima concedete a' governi, dovete a più forte ragione loro attribuire il potere di decidere da loro stessi le vostre cause private, prescindendo da' tribunali. Se però ricusate loro cotesto diritto di giudicare nelle cause di un solo, vi è forza molto più di negar ad essi il diritto, senza procedura giudiziaria, di pronunziare da loro medesimi lo scioglimento delle associazioni, delle quali favelliamo, per titolo di danno recato alla civile società; e dovete riconoscere in essi

il rigoroso, ed indeclinabile obbligo di sottoporre a formale, e legale processo, a tutte le prove giuridiche, agli oracoli insomma della giustizia, la gravissima causa della morte civile delle corporazioni accennate, e del toglimento de' più sacri diritti naturali e cittadini, dei quali private migliaja de' membri della politica società, che in quelli Istituti avevano trovato il proprio *meglio* sotto rapporti moltiplici. Non vi si contrasta il diritto di sottoporre a giusto esame, se ombra di pubblico pericolo, o di danno emerga da una, o più di coteste corporazioni. Ma certo non avete il potere, e il diritto di eseguire da voi stessi cotesto giudizio, di pronunziare sentenza di abolizione di cotesti Istituti, *perchè* impossibile cosa, che tutti sieno rei, o pericolosi; *perchè* la sentenza deve dall' oracolo della giustizia emanarsi, previe le dovute, e necessarie formalità; e declinando il governo da siffatto procedimento per giudicare del danno dello Stato per cagione di coteste corporazioni, cessate di chiamarlo giusto, ma ditelo oppressore; ricusati gl' inevitabili atti della giustizia in fatto, che riguarda diritti sommi di tanti onesti cittadini; abiurati per tal modo i più sacri doveri di Moderatori della civile società.

§ XI. Il ricorso alla cavillazione, per dar un colore di legittimità a tanta ingiustizia, siccome fecero gli oratori della *Costituente* francese del 1789, alla cavillazione, dico, che lo stabilimento delle corporazioni ecclesiastiche fu opera, e beneficio della nazione, quali per-

ciò la nazione stessa poteva far decadere da quel benefizio, mostrasi l'insulto più ributtante del vero, e della ragione. Falso primieramente, che opera della nazione fu lo stabilimento, e la fondazione di *tutti* cotesti Istituti. Il Clero è d'istituzione divina; i sacri ministri si crearono, e stabilirono colla religione cristiana: ove regna questa religione devono esservi i suoi ministri, indipendentemente dalla volontà degl' uomini, se si vuol essere cristiani. In quanto agl' Istituti monastici essi per la massima parte furono opera di persone private, che li fondarono; pii benefattori li dotarono. Se la pubblica autorità non si oppose al loro stabilimento, dite ciò un dovere, non già una concessióne; perchè lasciar libero il diritto di associarsi per intenti innocui, e giusti, non è un dono, ma debito del potere tutorio dei diritti del cittadino. Infatti nelle antiche fondazioni di cotesti Istituti non se ne ingerivano i governi; soltanto i vescovi per la spirituale loro giurisdizione sopra opere a religione spettanti. Tutti i monasteri di Oriente, e dell'Occidente si eressero senza autorizzazione di alcun Imperatore, o Re. Qualche religioso Principe concorse a stabilirne taluni co' mezzi pecuniarii, non già colla sua autorità, che prima non si riconobbe necessaria alla effettuazione di coteste pie aggregazioni, alle quali ogni cittadino aveva il *naturale* diritto di dar il nome. Se in tempi più moderni il pubblico potere volle premessa la sua approvazione allo stabilimento di cotesti Istituti, fu dessa

una semplice misura di vigilanza; ma non chiamisi nè fondazione, nè opera benefica di quei governi; o meglio, fu il naturale effetto della moderna civiltà, e del moderno *progresso* proclamante la libertà del popolo collo stringerlo più duramente tra ceppi. Verissimo, che i governi concorsero alla erezione di alcuni Vescovadi, Capitoli, e di qualche monastero, e li dotarono. Però, in primo luogo, questa fondazione, e dotazione non è così *generale*, come falsamente, e francamente l'asserivano gli oratori della menzionata congrega, la quale avea già congiurato sulla distruzione di questi Istituti; e solo premise quella ridevole discussione (che esamineremo nel seguente Capitolo) per una illusoria formalità, e per imporne al volgo sulla decretata proscrizione coll'apparenza del diritto. In secondo luogo, abbia pure la nazione quanta parte le si vuol attribuire nello stabilimento, e nella dotazione di alcuni di questi Istituti; si ricordino però cotesti Politici, che tali concessioni assumendo il titolo, e il carattere di donazioni, divenivano irrevocabili, come ogni altro contratto, che tien fermo sì per i privati, come per i governi, e per le nazioni. Poteano non fondare, nè dotare que' monasteri, e quelle sedi vescovili, ec. ma erette, le donazioni stanno, sono irretrattabili, ed obbligano alla osservanza per diritto di rigorosa giustizia, inseparabile da qualsiasi contratto. Questo effettuato, vincola qualsiasi persona privata, o pubblica; si fa legge di natura per le nazioni, come per gl'individui contraenti. L'one-

sta *Costituente* dunque non mise in campo, che principii d'ingiustizia per coprire le filosofiche sue vedute. Meglio di ciò a suo luogo tra poco.

CAPITOLO SECONDO

Del Diritto di proprietà, e della inviolabilità di questo diritto degli ecclesiastici Istituti.

§ I. Devo nuovamente rammentare, come ogni società legittimamente costituita è una *persona morale*, cui competono tutti i diritti della *persona individua*, nel più contenendosi il meno. Coteste ecclesiastiche aggregazioni legittimamente stabilite, essendo altrettante persone morali godono irrefragabilmente di tutti quei *diritti naturali* e *civili*, che spettano a qualsiasi uomo, e a qualsiasi individuo cittadino. Il fatto dell'aggregazione forse può privare gl' uomini riuniti degli imprescrittibili loro diritti naturali? Gl' uomini, o collettivamente considerati, o individualmente, non conservano in faccia a chicchessia le prerogative ricevute coll'essere non dal beneficio delle leggi, ma dalla natura? L'aggregazione non è, se non un modo di sussistere; il chiericato è una professione di un dato tenor di vita per il sacro carattere, che vi si riveste; ma nè un modo di sussistere, nè una professione qualunque possono spogliar l'uomo de' suoi diritti originarii, e naturali. E da chi poi ne sarebbero spogliati? Qual' uomo può

strappare i diritti conceduti dalla natura ad altri uomini suoi pari, che si collocano in una inoffensiva professione di vivere per il proprio *meglio*, e per soddisfar a innocente religiosa inclinazione? Cotesto potere non esiste al mondo; nè può esistervi nella universale eguaglianza dei diritti di tutti gli uomini: solo vi esisterebbe l'ingiustizia, e la tirannìa da effettuare somigliante rapina. Ciò premesso, soggiungo, come di qualunque individuo il diritto naturale è sacro, perchè inviolabile, del pari lo è, ed esser onninamente lo deve, quello di molti uomini in *Corpo morale* aggregati. È un diritto naturale la proprietà. A qualsiasi potere non è lecito togliere le sostanze, e le proprietà del cittadino per donarle ad altri, o per arricchirne fuor del bisogno la società; vale a dire, non gli è lecita la violenza, lo spoglio, il ladroneccio. Altrettanto rapporto alle persone morali, che hanno e fruiscono dei diritti stessi degl' individui; l'aggregazione non costituendo legittimo titolo per dispogliarnele. Notate bene: quì parliamo di diritti naturali, e non già solo di diritti cittadini; parlasi di diritti anteriori alle umane leggi, non dei favori conceduti dal Diritto civile. Or cotesti inviolabili diritti fannosi più fermi coacervati nella massa, e riuniti nella forza della associazione; perchè violarli non sarebbe una ingiustizia sola, ma la produzione di tanti atti di violenza, quante le persone, contro le quali si effettuerebbe cotesto spoglio. Somiglianti persone morali dunque, ossia, tutti cotesti associati individui godono

collettivamente, e solidalmente quelle medesime prerogative, delle quali essi stessi membri fruiscono separatamente considerati; quindi i medesimi titoli di proprietà, e i medesimi diritti a rimaner in possesso degl'oggetti di questa proprietà vantano, come qualsiasi singolare cittadino; concorrenti in esse i titoli di padronanza nati per donazioni, per lasciti, per propria industria, per acquisti, compre, permutazioni, ec. Questi sono titoli inviolabili, perchè creano la padronanza reale, che non può da veruno attaccarsi. Se tali per gl' individui cittadini, non meno possono esserlo per *i molti* cittadini associati in qualsiasi forma; e quindi per le corporazioni ecclesiastiche, e monastiche, che li posseggono; dalla legge naturale garantiti da qualunque attentato, che proscriverebbe colla usurpazione, e colla rapina. Anzi doppiamente sacra, come dissi, diviene cotesta inviolabilità, perchè quei titoli, e quei possessi spettano simultaneamente alla *unione*, e ai *singoli* suoi membri, vale a dire, a quei cittadini sì collettivamente, che individualmente considerati. Cotesto diritto di proprietà del corpo non è, se non la fusione dei diritti dei singoli; e il diritto della comunanza tutto risolvesi nei parziali titoli degli individui, consolidati nella associazione.

§ II. Or è vero, o no, che la società non può spogliare un cittadino della sua legittima possidenza, tranne le giuste, e comuni imposte? È vero, o no, che cotesto spoglio sarebbe un'attentato sovvertitore del fondamentale atto federativo, e del primario scopo della

civile società, riposto nella tutela, che gli uomini trovar devono de' proprii diritti nella politica convivenza? Potrete negare, che i beni di coteste aggregazioni ecclesiastiche sono vere proprietà in legittima padronanza dei membri, che in comune li posseggono; siccome comuni proprietà inviolabili sono i proventi di qualsiasi associazione commerciale, d'industria, ec.? Che ragione avete di asserire inviolabili i lucri, o proventi di una associazione di azionisti, o negozianti; e di negar somigliante inviolabilità rapporto a' possessi delle associazioni religiose? Il titolo, che vantano, di donazione, d'industria, ec. non costituisce diritti del pari irrefragabili, come quelli di una società di speculatori? Ovvero, cotesto diritto delle ecclesiastiche comunità al possesso dei loro beni, differisce forse dal diritto di proprietà del cittadino laico possidente? Questi lo gode per eredità da'suoi; le corporazioni religiose per lasciti de' benefattori. Ma eredità, lasciti, e donazioni non producono unico, ed identico titolo: *proprietà*? È minore forse il diritto di padronanza nel cittadino chierico, che nel cittadino laico? È minore, aggiungo, il diritto di proprietà per titolo di lasciti, o donazione, di quello per causa di eredità? È minore nei cittadini chierici il diritto di padronanza sui loro averi per titolo d'industria, di fatica, di compra, di permutazione, di quello dei laici per gl'identici titoli? Nei diritti si danno gradi? E quando pronunziate *diritti* non vi si associa tosto l'idea della loro inviolabilità? Imperocchè non si danno di-

ritti violabili. Se poi volete annullare cotesti diritti, perchè in comune possegonsi dai molti; per qual ragione non annullate ancora il diritto di proprietà di una famiglia, o associazione laica, composta anch' essa di più individui? Il possesso altrui in comune vi da il diritto allo spoglio? Che differenza mettete voi tra la *proprietà comune* di taluni aggregati cittadini chierici, o monaci, e quella di un municipio, di una società mercantile, ec.? Or per qual ragione dite la proprietà di questa inviolabile; e non rispettate poi la inviolabilità dei possessi di un' altra unione, che porta il nome di ecclesiastica? La comunanza invece non rende più forte, ripeto, del suo diritto la proprietà dei molti, nella quale si accumulano i diritti di quanti individui compongono quella comunità? Spogliando un cittadino del proprio avere commettereste una rapina; spogliandone una corporazione, moltiplicate gli atti di rapina in ragione del numero di coloro, che formano l' associazione, quale viene spogliata. Ecco la sola, e reale differenza tra i possessi comuni di molti, sieno negozianti, sieno impresarii, sieno azionisti, sieno chierici, e quelli degl' individui di qualsiasi condizione. Per eseguir dunque l'atto di una volontà spogliatrice a carico di siffatte corporazioni non potrebbesi aver altro titolo, se non il *diritto di violazione*. Ma allora usciamo dalla società civile per entrare in quella dei masnadieri, e degl' assassini. Dunque le aggregazioni religiose, come qualunque altra della politica società, go-

dono pienissimo diritto di padronanza, quindi quello di conservare i loro possessi. Ma, se quì diritto, dunque usurpazione per parte di chi osasse metter mano sopra cotesto sacro diritto di natura, il quale assiste indistintamente, come i possessi degli individui, così quelli delle corporazioni, qualunque sia il loro istituto di vivere, o legame di società, mercantile, speculatore, chiericale ec., che nulla ha che fare col diritto inviolabile di proprietà.

§ III. Ma i chierici secolari, o regolari, voi dite, non sono, se non usufruttuarii dei loro beni, non già proprietarii. Dunque cotesti beni non hanno padrone; o sono sotto la padronanza dello Stato; e però la politica società può appropriarseli; perchè suo può fare tutto quello, che non ha un padrone; o le appartiene.

Avrei arrossito a produrre sì strana obbiezione; e più vergognerei rispondere a parole insensate, se non mi fosse avvenuto di udirle, e se in altrettali menti distorte, e confuse, o nei semplici non si facessero prevalere. Prima di tutto; negli usufruttuarii non v' ha *proprietà* di rigoroso diritto? Non diviene loro proprietà quanto godono, e percepiscono per l'usufrutto? Il diritto dell' usufrutto non crea una vera *proprietà* della cosa, o rendita, o frutto, che spetta a chi il gode? Se voi togliete a vostro profitto quei beni, cessa l'usufrutto per costoro; quindi ecco violata la *proprietà*, o padronanza della cosa somministrata dal diritto dell' usufrutto medesimo. Si darà l'equivalente agli spogliati. Non basta. Dopo li spogliati vi saranno li successori,

che trovansi tra altri membri della nazione, chiamati dalla volontà dei testatori, dei benefattori, dei donanti al godimento di quell' usufrutto; e quindi non potete rapire i beni, da' quali proviene, senza violare, e distruggere ad un tempo il diritto di cotesti successori, che, qualunque saran per essere, esistono nel corpo della nazione; senza violare i diritti, aggiungo, creati dai donanti; senza distruggere il diritto di disporre eglino delle loro proprietà, nel modo più piacque, e senza impedire per rapina, che le loro disposizioni sortissero effetto. Pure prescindo da tutto questo, ed osservo, esser falso, che i beni posseduti in comune da' chierici secolari, o regolari non sieno sotto il diritto di loro proprietà, e padronanza. Perchè i membri divisi, e singoli di quelle associazioni sono usufruttuarii delle rendite di quei possedimenti, non vi ha di essi dunque padrone? La proprietà, e la padronanza a rigor di termini non riseggono nella *persona morale* della associazione? Questa non è un' aggregato di esseri reali, esistenti, avente diritti, prerogative, con inviolabilità dei medesimi diritti? Non esse in fatti coteste comunanze dispongono di tali beni, come meglio loro piace, e loro giova, salvo la formalità di un permesso, del quale parlerò in seguito, vendendoli, permutandoli, o alienandoli per qualsiasi altro modo? Ma far tutto ciò non è l'esercizio di un rigoroso diritto di proprietà, e di vera padronanza? Negate questa padronanza per esserne il possessore un corpo morale; e non risedendo, come

supponete, il diritto di proprietà in niuno de' singoli suoi membri? Ma allora negatelo nei Municipii, perchè niun individuo del popolo, e del consiglio municipale è proprietario dei beni comunali; negatelo in tutte le altre società, nelle quali niuno dei membri può disporre dei beni posseduti in comune.

Ma poi come può sostenersi, che la padronanza non risegga quì anche nei membri di coteste aggregazioni, mentre dal voto de' *singoli* non nasce la risoluzione di alienare, di vendere, e disporre di un dato possedimento; o di comprarlo, accettarlo, farne per qualunque altro modo l'acquisto? Tutto ciò non costituisce vero diritto di padronanza? Dal voto dei singoli giudici non nasce una sentenza, sebben niun giudice isolatamente potrebbe statuire quella decisione, o sentenza, dandole effetto? Ve lo feci avvertire. Ogni qualsiasi bene posseduto in comune inseparabilmente spetta all' *unione*, e a' *singoli suoi membri*; perchè il diritto di padronanza di tutto il corpo non è, se non la fusione dei diritti dei singoli, il diritto della comunanza tutto risolvendosi nei parziali titoli degl' individui, consolidati nella *Unione*. La padronanza dei possedimenti chiericali esiste veramente nel corpo, e però nei membri, da' quali è costituito cotesto corpo, o *persona morale* possidente, e proprietaria. Imperocchè la persona morale non è capace di diritti come l'individuo? Quindi gode di quello di proprietà, quando vi concorrono i titoli, che essenzialmente la creano. Ciò che è,

non può non essere. Esistenza di titoli, esistenza di proprietà è quì una cosa medesima. Esistono negl' Istituti ecclesiastici cotesti titoli generatori della proprietà; dunque proprietarj sono dessi dei beni, che posseggono, sui quali nè il vostro fisco, nè alcun social potere può mettervi le mani. Ma ciò, che è del corpo, lo è delle sue parti. Dunque i componenti di coteste aggregazioni sono usufruttuarii, e proprietarii insieme. Or tutti questi capi dimostrativi del diritto di proprietà degli ecclesiastici Istituti, che sommariamente ho fin quì accennato, entro tosto a svilupparli colla conveniente estensione, e ordine di prove.

§ IV. Esistono in tutte le nazioni possessori di ingenti *fortune*, assai maggiori di quelle possederà un monastero, un capitolo ec. Un tal ricco, o magnate non avrà, che tre, o quattro figli a mantenere; eppure sarà dovizioso di tanti averi da poter far vivere decentemente cento famiglie dello Stato, le quali se partecipassero de' beni dell' Ottimate straricco, non gemerebbero nella mendicità: ovvero, se entrassero in proprietà del fisco que' vasti possedimenti, e ricchezze, s' impinguerebbe insignemente il tesoro della nazione. Spiegatevi; la legge potrebbe togliere, o diminuire a quel magnate i suoi averi per distribuirli alle cento famiglie indigenti, o per arricchir l'erario dello Stato? Se mi rispondete affermativamente, se vi professate *Comunisti*, e volete l'eguale spartizione dei beni tra i cittadini, la comunione dei possessi, io vi oppongo la

legge di natura, che v'intima il rispetto alla eguaglianza dei diritti in tutti gl'uomini, che tutela la disuguaglianza degli averi. Originata fu cotesta disuguaglianza dall'opera stessa della natura, cioè dalla diversità delle forze, dell'abilità, dell'ingegno, e della energìa, che diede a ciascun uomo. Chi più, e meglio seppe fare, aumentò il proprio avere, e resesi più dovizioso dell'uomo inerte, imbecille, pigro. Diviene proprietà, o no, quell'aumento di sostanze procurato colle maggiori proprie forze, e fatiche? Se lo negate, bisogna allora asserire, che sopra tale accrescimento di averi vi vanta diritto tanto il poltrone, e l'imbecille, che nulla fece per procurarlo, quanto l'uomo, che spese i sudori, e gli anni della vita per acquistarselo. Ma vi ha uomo, che debba faticare per far godere altri, che stannosi inoperosi, de' suoi sudori? Mostratemi il diritto, che ha il pigro, onde un'altro più attivo si affatichi per lui. Fintantochè non caverete fuori questa dimostrazione, siffatto diritto dell'uomo inetto non può sussistere; sussisterà invece quello dell'uomo possidente a godersi l'acquisto da' proprii sudori riportato. Dunque *proprietà* diviene tutto ciò, che l'uomo fa suo colle proprie forze, o col proprio merito, o per altro legittimo titolo. La proprietà è un diritto, il diritto di padronanza, che essenzialmente esclude qualunque non abbia que' medesimi titoli. Opera della natura è cotesta varietà di forze a formare, ed ampliare i possessi; come è sua legge l'egua-

glianza in tutti gl' uomini della *misura*, e della *quantità* dei diritti; solo gli oggetti di cotesti diritti possono essere disuguali. Da questa eguaglianza nasce l' inviolabilità di essi diritti, perchè non può darsi nè preponderanza, nè prevalenza degli uni contro gli altri; giacchè per cotesta preponderanza distrutta rimarrebbe l'egualtà naturale degl' uomini, e dei loro diritti. Ove è prevalenza non v' ha egualtà; ove è preponderanza non v' ha equilibrio. Ma il togliere l' altrui avere acquistato per l'esercizio della propria abilità cosa altro sarebbe, se non prevalere sopra il diritto di padronanza di altri uomini? E la legge naturale della eguaglianza non proscrive cotesta prevalenza siccome violazione dell' eguale misura, e quantità dei diritti, che ha posto negl' uomini? Appunto, perchè i miei sono eguali a' tuoi diritti, tu non puoi irrompere in essi; altrimenti non eguali, ma superiori ai miei sarebbero cotesti tuoi diritti. Ma se li fai, e li dici superiori, è finita l'eguaglianza; e invece, se propugni questa eguaglianza, tu non puoi violarli; dovrai rispettarli, se egual rispetto esigi da me a' tuoi. Il reciproco rispetto dei diritti chiamasi inviolabilità. Quindi cotesta inviolabilità dell' altrui padronanza, sia molto, sia poco l' oggetto di essa; il conservar il diritto sul suo avere, sia questo maggiore, sia minore di quello di altri; tutto si appoggia, tutto è fondato nella eguaglianza degli originarj diritti, in forza della quale niun' uomo potrà attentare sopra il diritto di padronanza di altro uomo,

sopra quanto altri fece proprio colla sua abilità, col suo sudore, o col proprio merito, che si acquistò la beneficenza di altri. Tutto è quì opera, e legge della natura, perchè dai diversi doni da essa impartiti inegualmente ad ogni uomo nasce la disuguaglianza degli acquisti; ed insieme ne è garantita l'esclusiva proprietà dalla legge della eguaglianza naturale dei diritti di tutti gli uomini, in forza della quale niuno deve prevalere sugli altrui. Laonde impugnando questa disuguaglianza degli averi, voi togliete di mezzo la stessa eguaglianza dei diritti naturali; e però distruggete affatto da voi medesimi il vostro *Comunismo*, che appoggiate a cotesta comune eguaglianza dei diritti originarii degli uomini. Dunque ad ognuno quel, che è suo; poco, o molto egli sia. Se poi confessate, che non può la legge attentare alla soprabbondanza dei beni del facoltoso per dividersi ai meno ricchi, o per impinguarne il fisco, neppur potrà togliere i possessi (che poi non sono di tale superfluità, come quelli dell'ottimate) alle *persone morali* religiose per diffonderli in altri, o arricchirne il tesoro nazionale: perchè coteste persone, o corpi morali e collettivamente, e nei singoli loro membri considerati, godono l'istessi titoli, e prerogative d'inviolabile proprietà nulla meno come qualunque altro cittadino, il quale vive sotto la tutela delle leggi sociali. Perlocchè, se protestate essere odiosa ingiustizia, e rapina quella della legge, che usurpasse i beni del facoltoso per dividerli ad altri, o donarli al fisco, altret-

tanto dovrete riconoscere nell' attentato di spogliare le ecclesiastiche aggregazioni, o di sopprimerle per il pretesto di distribuire tra altri, o donare all' erario i loro possedimenti. Indegno abuso della forza è quello dunque, che vorreste metter in mano alla legge per lo spoglio dell' ordine cittadino chiericale, e monastico.

§ V. Cotesti nostri concittadini, ripeto, detti chierici, e monaci, non godono, come uomini, delle originarie prerogative di natura? E come membri della politica società non sono ancor eglino in possesso dei diritti civili al pari del rimanente de' cittadini; e quindi per l'uno, e l'altro titolo non hanno il diritto di possedere, e quello di veder dalle leggi tutelati gli averi, che per legittimi titoli acquistarono? Dimostrate, che costoro sono meno cittadini degli altri; che i loro diritti civili, e naturali non hanno la forza di quelli de' connazionali; che la loro cittadinanza è spuria, o di una condizione inferiore a qnella del rimanente degli aggregati; ed allora potrete parlarci di eccezioni a loro carico; della vostra autorità ad estendere la mano sopra i loro beni, e a spogliarli, come togliete il suo latte alla pecora, o vacca, che mungete. Ma chi avrebbe degradato cotesti cittadini perchè preti, o monaci? Chi potrebbe dichiararli decaduti per la loro professione dalla naturale, e dalla sociale comune condizione, e dai diritti, che vi sono annessi? Chi li avrebbe scomunicati dai diritti del politico consorzio, e da quelli della natura? Or fino a che non produrrete coteste prove

di esser, cioè, eglino decaduti dai diritti di natura, sociali, e civili, inviolabili e sacre ne saranno le prerogative; e quindi inaccessibile alle vostre leggi espoliatrici il loro diritto di proprietà al pari di quello di tutte le altre classi della civile convivenza; come delle classi, dico, dei laici possidenti, negozianti, legali, impresarii. ec. ec. L'ecclesiastico, o il monaco è *uomo*; e però ha tutti i diritti dell' uomo; e con essi quello di padronanza, o proprietà: quindi non potete togliergli il proprio avere, come non potreste toglierlo al Turco, all' Esquimese, al Beduino, che capitasse nelle vostre mani. L'ecclesiastico è *cittadino*, ed appartiene agl' ordini della comune civile società; dunque non potete strappargli i beni garantiti, come quelli degli altri cittadini, dalla giustizia, e dalla protezione delle leggi. Forse perchè prete, o monaco potete privarlo dei diritti di natura, e di cittadino? Per qual modo avreste acquistato tanto potere? Uomo, e cittadino sono titoli tremendi, che fulminano l'assurdità delle idee usurpatrici rapporto a' possessi del prete, e del cenobita; ed essi uomini, e cittadini sono, come tutti gli altri membri della nazione, nel pieno diritto di non soffrir violazione delle loro prerogative per parte delle leggi, e di qualunque potere. Qual differenza ponete voi tra le possessioni chiericali in ordine a' diritti naturali, e civili; e quelle de' cittadini di qualunque professione nel secolo; qual differenza, dico, tra il prete, o frate, ed il legale, il negoziante, l'architetto, lo scultore, ec.?

Or estendereste voi le mani prepotenti sulle proprietà dei Legali, perchè professano giurisprudenza; dei negozianti, perchè esercitano la mercatura, ec.? Non mai: sarebbe dessa la rapina del Calmucco, e del Kabailo. Quale incoerenza di principii dunque nella aggressione, che poi date alla proprietà della cittadina professione ecclesiastica, quando in ogni professione riconoscete eguali i diritti di natura, e civili? Quale sfrontata abjura delle più sacre leggi di natura? Non è ciò operare da pirati, e da Filibustieri, per i quali il *diritto* è appunto la facilità di ladroneggiare contro coloro, che trovano più deboli, ed inermi? Nella incoerenza della ingiustizia non si da diritto; ed essa è quì più ributtante di quello voi scorgete. L'istesso cittadino avrà due possessioni, o due generi di entrate; il frutto della ecclesiastica prebenda, e il famigliare patrimonio ereditato dai maggiori. Ma che vuol dire, che con cotesto cittadino, ossia colla medesima persona, diversamente vi adoprate? Non ardite gettar le mani sul patrimonio di famiglia del prete; e gli usurpate la prebenda, e i fondi del suo Benefizio? L'uno, e gli altri gli appartengono per eguali, e giusti titoli; eredità, e donazioni; perchè rispettato il primo; l'altro manomesso, e rapito? Oh non date luogo a rispondere, che l'odio è cieco, l'ingordigia cavillosa; e l'uomo guidato da odio, e dall'ingordigia smarrisce il sentiero dell'onore, e della giustizia, facendosi irrazionale, ed oppressore. La conservazione della vita è un'altro diritto naturale, come lo è la pro-

prietà. Potreste asserire, che avete obbligo di rispettare la vita degli uomini di certe classi, e il diritto d'uccidere gli uomini di altre classi, e professioni? Bestemmia, voi esclamate; l'inviolabilità della vita è un diritto universale, pari in tutti, bisogna rispettarlo in qualsiasi; pena il reato di assassinio violarlo in un solo. Voi dunque confessate di non poter uccidere niun uomo, sebbene prete, o monaco. Ma il diritto di proprietà non è parimenti diritto di natura, universale, inviolabile? Per qual ragione potete mettere in campo le vostre eccezioni, e riconoscere un delitto nell' uccidere un'uomo prete, o monaco; e dire cosa a voi lecita il rubarlo degli averi? Non sono i diritti naturali egualmente sacri per la stessa inviolabilità? Ovvero, come potete asserire essere un ladroneccio lo spoglio di taluni (i laici) e un diritto lo spoglio di altri (i chierici) i quali hanno però i medesimi diritti dei primi? Sarebbe cotesta incoerenza un'eccesso o di brutale stupidità, o di ingiustizia, a cui immolate il buon senso, il rimorso, il pudore della naturale onestà, e tutti li riclami della natura oltraggiata. Sarebbe insurrezione di una parte de' cittadini contro l'altra più debole, e più mite. Sarebbe la oppressione del prepotente per impinguarsi del bottino strappato all' uomo inerme. Sarebbe infine lo scandalo più enorme, che annulla l'oggetto sostanziale delle umane società costituito nella tutela dei diritti di tutti. Non altra cosa è il principio aggressore del laicismo contro le sostanze dell' ordine cittadino chiericale.

§. VI. Stabilito l'irrefragabile diritto di padronanza reale, o di proprietà nei possedimenti ecclesiastici, mi fo ad interrogarvi: comprendete, o no, la forza radicale di questa solenne espressione del Diritto di Natura: PROPRIETA'? Se la comprendete, capite subito, come risolvesi in quel supremo principio della legge naturale del MIO, e del TUO; in quel principio eminente di ogni giustizia, fonte di tutti i diritti; quale violato, vi è d'uopo rinnegare la legge di natura, che vi parla in cuore; la ragione, che v'illumina; e Dio, che ve l'ha infusa in mente per ubbidirla; e insieme proclamare il discioglimento della politica società; violato lo scopo (la tutela dei diritti) per lo quale gli uomini sagrificano la naturale loro indipendenza per vivere associati in civile consorzio.

Per negare il titolo, e il diritto di proprietà a' possessi chiericali dovete in primo luogo provare la vostra asserzione, onde giustificarvi da un assassinio. In secondo luogo, indicare per qual titolo dunque gli ecclesiastici posseggono, e godono di quegli averi? Ma rammentatevi, che i preti e i frati non rubarono que' beni, quali ad essi provengono da legati, da oblazioni, da compre, da propria industria, ec. Or cotesti titoli costituiscono, o no, vera proprietà? Sono eglino i preti, e i frati *capaci*, come tutti gli altri uomini, e cittadini, di goderne? Se ne convenite; come poi vi fate a negarla, o meglio, a distruggerla questa *proprietà*, e questa *capacità* nei possedimenti ecclesiastici? Sare-

ste pazzi. Se poi non la costituiscono, dovete allora negare parimenti l'esistenza del diritto di proprietà in tutti gli altri ordini di cittadini; mentre in quelli non esso proviene, nè può provenire, se non da' medesimi titoli; lasciti, cioè, donazioni, compre, propria industria; per que' medesimi titoli, dico, che creano quella del clero. Ed ecco allora a disposizione del *Communismo* tutti li averi dei membri della società. Ma voi non v'impegnate nell'assurdità di questo delirio. Dunque neppur potete impugnare il titolo, e il diritto di vera, e rigorosa *proprietà* nei possedimenti del clero, che si crea dagli stessi titoli, che quella dei laici, ossia del rimanente dei proprietarii, e dei benestanti della nazione. Ammessi i titoli sorge il diritto: creato il diritto, non ne potete disconoscere l'inviolabilità, perchè non si da diritto violabile. Se inviolabile, è dunque inaccessibile alla vostra mano rapace. Non v'ha via di evasione; rinunziare o alla ragione, e alla legge naturale, o alla progettata rapina. Corto. Dove esistono titoli costituenti proprietà, ivi è diritto di padronanza reale, ossia di proprietà. Titoli costituenti proprietà sono le donazioni, i legati, le compre, i frutti della propria industria ec. Esistono cotesti titoli negl' Istituti ecclesiastici. Dunque esiste in essi vero, e rigoroso *diritto di proprietà*. Inviolabile è ogni diritto. Dunque l'inviolabilità protegge i possedimenti ecclesiastici; allontana, e fuga la vostra ruberìa. Può invaderli l'usurpazione, non dar-

veli il Diritto. Tirannìa farsi un diritto della propria forza!

§ VII. Lo Stato è in bisogno, obbiettano; è d'uopo appigliarsi alle ricche, e superflue possessioni del clero, e del monachismo per sovvenire la cosa pubblica, o togliere i debiti dello Stato. Il clero secolare, e regolare, che gode di tanti vantaggi della società, non deve adoprarsi a sollevarne i pesi?.... Sicuramente; ma non esso solo. Se il bisogno comune esiste; se *reale*, non fattizio; se procede non da improvvidi dispendii, non da incapacità a rettamente amministrare i pubblici negozii, ma da necessità, ed inevitabile urgenza, la civile comunanza deve provvedervi, e contribuire l'occorrente; e quindi tutte le capacità finanziarie dello Stato dovendo sopperire al bisogno, il clero *concorrerà* cogli altri al contributo: ma però non *esso solo*. Si estenda la contribuenza provveditrice alle possessioni degli altri cittadini facoltosi, del duca, del marchese, del principe, del banchiere, che del pari partecipano ai pubblici comodi della società. Qual differenza ponete tra le proprietà del clero, e quelle del laicismo; tra il diritto di padronanza dell' uno, e dell' altro per aggravar, o invadere le prime, e risparmiare le altre? Alle strette: gli averi dell'ordine ecclesiastico sono, o non, vere proprietà? Affermandolo, con qual diritto le violate, strappandoli ai loro possessori, quando la legge sociale non può esigerne, se non il quoto ad essi spettante? Con qual diritto mettete le

mani sopra di quelle *esclusivamente*, e non ancora sopra tutte le proprietà degl' altri cittadini, che hanno l'egual potenza, l'egual peso, e l'egual dovere? Cotesta parzialità sarebbe il colmo della tirannìa più odiosa, perchè farebbe cadere gli aggravii pubblici sopra una parte della nazione, mentre all' altra esente farebbe sentire i comodi riportati dallo spoglio altrui. Se generale il bisogno, generale ancora deve essere l' appello di contribuenza a tutte le capacità finanziarie dello Stato. Nè governi, nè leggi hanno diritto di essere parziali, e ingiusti; e quando i loro atti precipitano nella ingiustizia (ed ingiustizia è sempre la parzialità per lo aggravio eccezionale, che essa commette) perdono ogni valore, o autorità; perchè l'autorità nelle leggi, e nei governi solo deriva dal concorrere essi allo scopo della civile associazione, che tutto poi consiste nella difesa dei diritti, nel procurar il benessere a tutto il corpo, nel non pesare sopra una parte per alleggerire l' altra, e nel governare con giustizia. Mancando allo scopo le leggi non solamente decadono, ma precipitano sotto il peso di un giudizio di proscrizione, cui le condannano irremissibilmente il cielo, gli uomini, la generazione presente, e le esecreranno le future, la ragion sociale, e la naturale comune giustizia.

§ VIII. A questi termini ridotta la questione, e facendoci dappresso all' indotto motivo di spogliare il clero per soddisfare alle esigenze della cosa pubblica, risparmiando agli altri ordini cittadini questo peso, vi

chieggo: può la legge togliere, o gravare le possidenze delle famiglie Sempronia, Fabia, Giulia ec., per arricchirne il fisco? Iniquo assassinio sarebbe questo, gridate voi, e spoglio infame. Andiamo avanti. Ma se i bisogni dello Stato costringessero d'imporre un'aggravio, potrebbe la legge addossarlo alle dette famiglie, esentandone la gente dei Scipioni, dei Massimi, dei Gracchi? Altra enormissima ingiustizia, voi replicate, perchè i pubblici pesi devono sopportarsi da tutti; niuno avendo diritto a' privilegj, perchè il favore verso gli uni è un carico per gli altri; perchè tutti han obbligo di concorrere alle comuni esigenze; e le eccezioni di taluni a spese di altri costituirebbero la più odiosa violazione dei diritti. Così la ragionate da perfetti Pubblicisti, e Giuristi in casa vostra. Or ripigliando quanto osservammo più sopra rapporto al diritto di proprietà, che vi fu limpidamente messo sott' occhio, delle *persone morali* ecclesiastiche, riconoscerete quì, che tanto è togliere i beni ad un convento per ingrassarne il fisco, quanto sarebbe toglierli alla famiglia Sempronia, o Fabia per questo fine; e tanto far cadere i pesi della società sopra il solo ordine di cittadini chiamato *clero*, risparmiate le altre classi della civile aggregazione, quanto il farli ricadere sopra le sole famiglie Fabia, Giulia, Sempronia ec., esonerate le altre. Ma detestaste più sopra cotesti atti usurpatori; dunque detestateli ancora rapporto alla classe cittadina detta ordine ecclesiastico, che non è punto inferiore nei dirit-

ti naturali, e civili a qualsiasi altra classe, o ordine di cittadini dello Stato.

§ IX. Di nuovo: come un podere è proprietà di dieci fratelli, che l'hanno ereditato dal genitore, così un podere è proprietà di dieci fratelli in religione, che diconsi Frati, o Canonici, i quali l'hanno ereditato da' predecessori, e questi lo ricevettero per dono, o lascito; o per propria industria, e danaro l'ottennero; insomma per quei titoli, che costituiscono la *proprietà*. Così una vigna, una casa tanto è proprietà d'un convento, quanto altra casa, o vigna è proprietà d'una famiglia. Fermi in quest'idea, o principio di diritto, voi comprenderete, come la forza dei paragoni precedenti si riversa sopra la causa delle persone morali ecclesiastiche; conseguenza irrefragabile della inalienabilità delle loro prerogative. Gravatele, se la pubblica necessità l'esige, ma *non sole*; con esse anche gli altri contribuibili. O tutti, o niuno; se alcuni, estendete il peso a tutti.

§ X. Dunque non sarà lecito, oppongono, ai governi di sopprimere ordini monastici, o Capitoli, o Vescovadi nei loro Stati, e di appropriarne i beni alla nazione? Penetratevi un po' meglio della esorbitanza della vostra idea. Nato l'uomo, la legge non può ucciderlo, o spogliarlo del proprio. Se si fa reo contro la società, dessa lo punisce per il diritto di necessaria difesa, secondo dicono. Del pari, nata, ossia, costituitasi legittimamente la persona morale, siccome non vi

ha caso, in cui la legge possa farsi arbitraria, spogliatrice, oppressiva, così non può togliere alla corporazione, se non si costituisce colpevole, il diritto acquistato, e che ha come l'individuo cittadino, e non meno della persona singolare, a vivere civilmente, e a non essere dispogliata del proprio. Se resasi nociva, o rea in faccia alla civile società, e se tanto esigesse la gravità del caso, il *Potere* scioglie quella aggregazione, il detto corpo morale. Se rei tutti gl'individui, perdono essi in pena il diritto alla loro associazione, di cui abusavano a danno dello Stato. Se non tutti colpevoli, hanno gl'innocenti diritto a godere della loro unione, e dei beni posseduti dal corpo per il titolo non perduto, appunto perchè innocenti, di comunanza, e di proprietà su quegli averi. Estinti essi, e se disciolta l'associazione, per rigoroso diritto di giustizia i beni si devolvono alle famiglie donatrici; poichè la donazione per implicita condizione *sine qua non*, ebbe in mira di sussidiare *quella corporazione*, non mai il fisco; epperò cessata la condizione, per diritto di riversione i beni ritornano non al fisco, che non ebbe mai alcun titolo nè originario, nè posteriore, ma ai donanti, i quali in origine li concedettero sotto il vincolo di quella sottintesa condizione. Sopra quali ragioni fonderebbe le sue pretese il fisco? Non differirebbero da quelle, che può mettere stranamente in campo qualsiasi malandrino, e la sua ingordigia. Se poi di queste famiglie non sussiste traccia, cadono naturalmente quelle possessioni, quasi

cosa derelitta, in mano della società occupante. Tutto questo però non può riguardare, se non qualche caso singolare; impossibile a generalizzarsi questo caso, cioè, di reità, in tutte le aggregazioni di tal natura esistenti in tutto uno Stato. Se si avverasse, colpisca la pubblica severità le sole colpevoli, perchè non ha diritto a imperversare contro le innocenti.

§ XI. Quando poi tutto il fine, e la causa di siffatta invasione consistesse nella veduta, che al fisco è utile lo scioglimento di quei corpi per impadronirsi dei loro averi, non fa d'uopo, se non ricordare, che la *sola utilità* non conferisce diritto, se disgiunto da *giustizia*; e lo è sempre, quando viola i diritti altrui; sarebbe questa l'utilità del pubblico ladrone, che assassina per arricchirsi. Dunque trattandosi di corpi morali legittimamente costituiti, e quindi rivestiti di tutti i diritti civili, se non sono colpevoli in faccia allo Stato di verun delitto, o attentato, non possono farsi soggiacere ad alcun eccezionale aggravio, o a spoglio, o a morte civile: sempre rammentandovi, che la persona morale gode perfettamente di tutti i diritti naturali, e cittadini; quindi di quello di *proprietà*, di poter esistere, di aver tutela per parte delle leggi, come il cittadino individuo. È la legge naturale, che impartisce cotesto diritto di proprietà a chi ne ha i titoli legittimi, e non già la proprietà è un favore, e benefizio della legge civile. Questa non distrugge, e non insorge contro la legge di natura, con che si farebbe iniqua, ma la *serve* con as-

secondarla. Come è inviolabile la proprietà di un solo, lo è a più forte ragione quella di *molti*; aggregati sieno, o non lo sieno. L'inviolabilità non ha gradi, nè distinzione. Se la legge si riputerebbe assassina usurpando i beni di un solo, cade nel medesimo reato togliendosi per se gli averi di una unione di cittadini, qualunque siane la professione, o l'istituto del loro vivere. Sola differenza in tutto questo; che il reato si moltiplicherebbe in ragion del numero degli spogliati. Può chiamarli alle comuni prestazioni per il pubblico bisogno; ma però insieme colle altre classi de' cittadini; se vi ha aggravio parziale per quelli soli, ecco allora la reità, la ingiustizia. Devono essi contribuire o con tutti, o nulla. La sentenza la pronunzia la legge naturale, e sociale. Un'idea diversa, che avreste dei diritti di costoro, sarebbe un'assurda finzione, mostro della sregolatezza della umana fantasìa, mossa da quella del cuore. L'ingordigia di un cuore corrotto suggerirebbe quella finzione.

§ XIII. Il clero è troppo ricco, voi soggiungete, bisogna *abbassarne l'opulenza*, e costringerlo allo sborso di milioni in sovvenzione della cosa pubblica, e per sottrarre la nazione da nuovi aggravii. Signori, quì ora parlate più apertamente, e con minor furberìa; però avete ponderato tutto il peso di queste tremende parole: tremende, dissi, non per il clero, ma per voi? Sovvenire lo Stato è un debito sociale di ogni cittadino; prescrivere una parzialità eccezionale di aggravii

a carico di alcuni soltanto è furto, è decisa oppressione. Ma a poco a poco. Primieramente non è vero, che troppo ricco è il clero da doversene *abbassare l'opulenza*. Lo fosse pure, tanto meglio per il popolo, che riceve tanto buon pane dal clero. Lo era in parte uno, o due secoli addietro. Ma sanno tutti le crisi, le perdite, le decimazioni sofferte, la riduzione, che abbassò le sue entrate. E di questo non più, per non perdere fiato sopra fatti, contro la verità de' quali non temiamo, che veruno insorga a negarla.

§ XIII. Ma oggi cosa è mai, che vi fa trombare le *troppe ricchezze del clero*? Lasciamo da parte la gelosìa, l'astio, l'avversione irreligiosa, il *Comunismo*, la speranza di comprarvi per un tozzo i beni tolti agli ecclesiastici da vendersi da un fisco ingordo; e la lusinga, aggiungo, di pagar voi minori contribuzioni, fatto più ricco l'erario per lo spoglio delle chiese, e per esso inoltre pagati i debiti dello Stato. A parte, dico, tutto questo. Gli averi della Chiesa s'ingigantiscono a' vostri sguardi, perchè le contemplate nelle *masse*; e quindi un monastero, un capitolo, una comunità qualunque, che avesse dodici, o un quindici mila lire, o scudi di annuale rendita, vi sembra, che possegga una fortuna colossale. Lasciate le astrazioni, rivolgetevi al caso concreto, che vi presenta ben altra prospettiva. Non sulla cumulativa cifra di quei dodici, o quindici mila lire, o scudi dovete fissare le vostre considerazioni, spalancare i vostri occhi, ma sulla frazionata rendita suddivisa in sessanta, o più

individui ; altra parte assegnata alle passività della comunanza, alla manutenzione degli edifizj, alla coltivazione dei poderi, alle spese del culto, alle persone inservienti, o addette alle varie incombenze, e servigj della chiesa, e della comunità. Si suddividono poi tutte coteste tangenti in altrettante famiglie, che i prebendati, e i loro stipendiati sostentano colla porzione a loro toccata della comune rendita. Considerate insomma, che la *colossale* entrata alimenta un numero colossale d' individui. Vedute nel proprio sussistere coteste, che dite, ingenti rendite, diramate per così numerose vie, dove è l'opulenza, dove è il superfluo, dove è l'avere, che così sminuzzato non sia pretto *necessario* al suo possessore? Tre, o quattro cento scudi all'anno al Canonico delle più splendide chiese, le quali quanto più sono cospicue a tanto maggiore decenza di vivere obbligano il prebendato ; un due cento, o centocinquanta scudi per gli altri Ecclesiastici d' inferiore ordine, che diconsi Beneficiati, spesi ad ajutare, e sostenere le proprie non facoltose famiglie, sono ricchezze coteste da farvi inarcar le ciglia, e da esclamare: date addosso all' opulenza dei preti, e dei conventi? Se accennate a' pingui Vescovadi, il fatto, che non potete smentire, ve li mostra nella massima parte poveri da mantenere appena la decenza dello stato, e della condizione vescovile : altri più provveduti, attenuati dagl' imposti pesi sono ridotti alla mediocrità. Pochi sono al mondo i ricchissimi ; ma permettetemi di ripeterlo, che cotesta

frase poteasi adoprare uno, o due secoli addietro, non oggi, in cui il *progresso politico* li ha ridotti alla metà, o ad un terzo della loro forza; ora, che la *civiltà* ne trasporta nell' arca erariale nazionale il fiore; oggi, in cui è solo rimasto loro un gran nome, che nasconde meschinità. Ed il monachismo, meno un povero vestire, e un frugalissimo vitto, cosa altro riporta dall' entrata del convento, che nulla? diramata tutta in moltiplici spese della comunità, del costoso culto, in salarj, in conservar le fabbriche, e mantener operaj, e mendici? Ma meglio di tutto ciò appresso; e per ora non intendo, che rettificare le esagerazioni, e le confuse idee sulle supposte ricchezze de' preti, e de' monaci, rimirate nelle cifre finali dei libri del Ragioniere, e non già nel modo del reale loro sussistere, cioè sminuzzate, e diramate nelle centinaja d' individui, quali provvedono. Non quì tutto.

§ XIV. Ho parlato dell' Ordine chiericale più facoltoso. Ma le sottrazioni, che progettate, riguardano indistintamente tutte le classi della professione ecclesiastica: e però v' interrogo: sono troppo ricchi i Canonici, o Beneficiati di cinquanta, di trenta, di venti scudi annui di provvigione nelle città minori, nelle collegiate, in piccoli paesi, o Terre? Sono troppo ricchi tanti conventi, gli alunni dei quali appena vi trovano uno scarso vitto; a provvedersi coll' elemosina della messa per il rimanente de' bisogni della vita? Eppure son compresi nella proscrizione della massa delle *troppe*

ricchezze chiericali. Le ricchezze sono relative al numero de' loro possessori, e alle spese con esse sostenute. Centomila scudi di valore di beni concentrati nelle mani di un'individuo, costituiscono un ricco; se appannaggio di uno stabilimento con numèrosi alunni, presentano una vera povertà. Dunque a decidere dello stato, o della forza delle ricchezze, ossia della condizione economica sì pubblica, che privata, è pretta goffaggine arrestarsi sulla cifra dell'entrata senza rapporto all'uso, alla diffusione, e alle divisioni di essa. Le rendite più appariscenti del clero secolare, o regolare sono distribuite a torme d'individui, e destinate a spese considerevoli, e moltiplici; e però calcolate nel loro frazionamento, rimirato questo *grandioso* oggetto nel suo giusto punto di vista, il vostro occhio disingannato non iscorgerà in esse, se non ove la mediocrità, ove la scarsezza, ove la necessità, ove la miseria.

§ XV. Ma innalziamoci pure a tutta quella elevatezza, che volete, e sciogliamo libere le idee di sfoggio, di amplitudine, di *enormità della opulenza* pretina, e monastica: ricchezze di Creso; le miniere dell'Oral, e del Potosì nei possedimenti del clero. Ebbene, che pretendete? Vorreste spogliarneli appunto perchè ricchissimi? Ecco quì tutta la vostra ragione. Se ne avete il diritto, niuno vi contraddice in dare opera a quello spoglio. Ma se vi mettete mano senza mostrar questo diritto, ognuno vi abbandona al giudizio della vostra stessa ragione. Lusingomi, che avrete convenuto meco, come

i preti, e i frati non decadono per la loro chiericale professione dai diritti *naturali* dell' uomo, *civili* del cittadino. Quindi non dubiterete, che possono eglino possedere, e che sacro e inviolabile in essi, come in tutti gli altri membri della società, è il diritto di padronanza reale, appunto perchè *uomini*, perchè *cittadini*, quando sono in possesso di que' titoli, che la costituiscono, come costituiscono quella del laico. Voi volete assalire cotesta proprietà, perchè estesa sopra molte ricchezze: eppure non ignorate, che la proprietà è per tutti inviolabile; e che l' inviolabilità si estende sopra quanto entra nel suo dominio. È un' assurdità della follìa il mostrar di credere, che la piccola proprietà sia inviolabile, non la grande proprietà. Il molto è inviolabile, come il poco. Ove è proprietà, ivi è diritto; ove diritto, ivi inviolabilità. Pochi averi, o in molta copia; meschini, o estesissimi, tutto, dico, è sotto lo scudo inespugnabile della inviolabilità.

§ XVI. Fermi in questi ineluttabili principii del Diritto Naturale, progrediamo. Nella civile convivenza gli aggregati devono mettere in comune una parte dei loro averi, quanta il bisogno della cosa pubblica richiede. Questo non è spoglio, che fa la legge, bensì una permutazione di beni per altri beni; esige il tributo dal cittadino per restituirglielo con vantaggi maggiori, che gli offre nella politica associazione; e però tutto quì procede secondo i dettami della natura. Fuori di questa contribuenza comune imposta dal bisogno

della socialità, cessa il diritto della legge a richiedere di più. Quindi è violazione esigere ogni altra contribuenza; spoglio togliere senza quel titolo gli averi al cittadino, che la necessità pubblica non richiede; o richiedendoli, li esige da tutti. Qual titolo adducete in campo per imporre cotesto aggravio del prestar soccorso alla cosa pubblica al solo ceto ecclesiastico? Il titolo delle *troppe ricchezze* del clero. Dopo i rammentati principii della inviolabilità de' possessi; dei diritti del cittadino prete, e del cittadino monaco, primieramente vi richiamo alla memoria la legge *naturale* della eguaglianza dei diritti per far tacere la vostra rapacità. Poi soggiungo, che se dieci, o dodici mila scudi di rendita annuale di un capitolo, o di un monistero vi sembrano un' eccesso di opulenza, perchè non riputate egualmente eccesso di ricchezze da *abbassare*, li trenta, o cinquanta mila scudi di entrata di tanti magnati del secolo, di banchieri, negozianti, e altri straricchi, de'quali è gremito lo Stato? Vi sembran un'eccesso i detti dieci, o dodici mila scudi di rendita di quella ecclesiastica corporazione; rendita, che si rompe nelle frazioni di tante piccole entrate delle prebende di ogni individuo, e delle molte spese annesse ai bisogni, e doveri della comunanza, del culto, ec. perlocchè quella grossa cifra risolvesi in *piccole entrate* di molti cittadini componenti quella religiosa unione; e non vi pare eccesso l'entrata di trenta, o cinquanta mila scudi concentrata tutta in una sola famiglia di pochi individui; quale entrata, tolte

le spese del mantenimento, e anche del lusso della famiglia stessa, va a ristagnarsi ne' segreti ripostigli; tutta distribuita, ed erogata invece quella del capitolo, o del cenobio? Proclamate qual' eccesso intollerabile, e pernicioso la massa dei beni ecclesiastici compresa in tutto lo Stato; e tacete sulla enormissima mole dei possedimenti accumulati nelle poche mani di coloro, che chiamate alto ceto dei facoltosi della nazione, la quale vince senza confronto, specialmente avuto riguardo al numero de' possessori, la massa di tutti i beni ecclesiastici rinchiusi nel territorio della nazione? Ma se pretendete spogliare il clero per essere *troppo ricco*, (questa è quì la tesi discussa) perchè non vi rivolgete con maggior ragione a privare delle ingenti loro fortune i vostri ricchi negozianti, banchieri, marchesi, duchi, e principi? Corto. O vi adombrate delle così dette ricchezze del clero, perchè del clero, o perchè *eccessive*. Nel primo caso, qual ragione avete voi di togliere al clero il fatto suo, perchè professa vita ecclesiastica? Perde egli i suoi diritti naturali e cittadini per questo modo di vivere, che ha abbracciato? E chi siete voi da proclamar questa decadenza? Chi siete voi da proscrivere per lo spoglio un' ordine, o porzione innocua sì considerevole di cittadini vostri pari? I diritti non dipendono dalla volontà, e dalle passioni. Le leggi della natura non si dominano dalle leggi umane, o da' capricci di malevoli. I diritti di proprietà del clero hanno l' istesso valore di quelli di tutti gli altri cittadini. Vio-

landoli, operate contro diritto. Ma che cosa è altro operare contro un diritto, se non farlo surrogare dal diritto dell' arbitrio? E l'arbitrio cosa è altro, se non *jus datum sceleri*? Sono forse questi i titoli, a' quali aspirate, e i diritti, de' quali volete decorarvi? Togliere le proprietà degli uni, e rispettar quelle degl' altri cittadini; stender una mano rapace sul clero, perchè imbelle, e debole; o meglio, perchè mite, e inoffensivo; e circondar voi, e gli altri ricchi del secolo vostri pari della inviolabilità del diritto di padronanza per conservarvi sempre ricchi, e per esonerarvi da maggiori pubblici pesi, che fate così pagare agli altri per voi, non è questa l'opera del masnadiere armato, che assale, e spoglia l' inerme passeggiere, perchè forte del *diritto della forza bruta*, e animoso per l'avidità del bottino? È questa la sentenza, che da voi pronunziate contro lo spoglio di quella porzione della civile società, che clero denominasi, e che non distornerete giammai dal vostro capo, e dalla esecrata vostra memoria con tutte le pompose arti del dire, e della impostura. Chiaro; sì a voi piace pagare i proprj debiti col denaro altrui. Il tributo, e gli altri oneri dello Stato sono un debito di tutti gl' individui componenti la civile società. Il laicismo tenta di esonerarsi dal debito col gettarlo addosso al chiericato, tentando di far pagare i debiti pubblici coi beni del clero, onde non sentirsi gravato da nuove imposte, e veder diminuite le presenti. Quì tutto; d'onde svampa tanto ardore nell' avventarsi contro l'ordine ec-

clesiastico; e che vien a rigore di termini formolato così: *pagare il debito proprio col danaro d'altri*: ovvero, *spogliar i buoni uomini per riportare a casa questo spoglio*. Siamo indifferenti sopra queste due formole; appropriatevi quella meglio vi aggrada: ma ecco il principio radicale di questo ladrocinio elevato all' onore della discussione pubblica, e poi, se poteste, a quello di legge. Di quale ignominia macchiate il nostro secolo! Barbari furono in molta parte i tempi andati, che sfreggiate con questo nome; ma erano più innocenti, perchè men barbaramente di voi manomettevano i diritti naturali del cittadino; e violandoli riconoscevano di peccare contro la legge di natura; quando invece la *civiltà* dei nostri (vostra la depravazione, e la reità) *legalmente* la discaccia dalle umane società; e fa plauso al proprio delitto, progettandolo a legge. La professione degli ecclesiastici, no, non vi impartisce diritto al di loro spoglio.

Se poi anelate a cotesto spoglio propriamente perchè *eccessive* quelle ricchezze, oh principiate prima dallo spogliare i vostri ricconi dello Stato, tra' quali molti di voi altri declamatori contro i possidenti ecclesiastici si annoverano; mettete le mani sopra quelle opulentissime entrate, eccedenti di gran lunga le ricchezze del chiericato nei loro rapporti assoluto, e relativo. Così esige la legge dell' eguaglianza dei diritti (che, come sapete, non è un beneficio delle legislazioni civili, ma diritto supremo naturale) la quale del pari

l'eguaglianza prescrive dei pesi; avuto riguardo alla rispettiva forza de' contribuibili. In breve: se volete abbassare le ricchezze, prima ponete la falce nei campi più abbondanti, ed abbassatele tutte. Se volete *spogliare gli opulenti*, consultate prima il diritto, col quale v'immaginate di poter mandare ad atto il vostro disegno, e poi spogliateli, se il diritto vi consente. Ma l'opulenza, che cercate, non è nel Santuario, perchè diramata nei numerosi suoi ministri; negli addetti, e nelle spese del culto, che vi si mantiene. Se aveste l'ambizione di portare il vostro trionfo sopra il solo Santuario, cambiate almeno di nome. Non assumete neppur quello di *comunisti*, perchè il vostro attentato è ben di altra natura di quella del *comunismo*, che pur esecrate. Esso almeno intima lo spoglio per *tutti* i ricchi, esclude la parzialità; e con ciò vuol mostrarsi equo; e in buona fede voi non potete negare cotesta *equità* della sua rapina. Voi però per fino rigettereste cotesta maschera, ed assumereste la gretta figura di ladroni, diretta tutta la vostra azione alla rovina solo degl' inermi. Ma forse il masnadiere sente qualche pudore di religione in faccia al sacro ministro, in cui s' imbatte, e lo rispetta: voi niente di tutto questo; e lo aggredireste col pugnale delle vostre leggi, e lo spogliereste appunto per il sacerdozio, ch' egli esercita; per la religione, al cui servigio sono sacri i di lui averi; per la mansuetudine, che sola vi oppone.

§ XVII. In faccia a cotesti incontrastabili principj

del Diritto non trovate evasione, se non nell' eterno ripetere, che non esiste *proprietà* in cotesti corpi morali ecclesiastici. Tra i caratteri costituenti, ed essenziali della proprietà, voi dite, vi ha quello a poter *disporre* dell' oggetto posseduto. Mancando cotesta necessaria condizione della vera proprietà, dessa non più esiste. Manca nei detti corpi la facoltà di disporre dei beni, che amministrano, e dei quali godono il frutto; dunque non ne hanno la proprietà. Quindi se la nazione li toglie, non viola un diritto, che non esiste, e che quei corpi non hanno. Non violandosi alcun diritto di proprietà, non si da, nè accusar ci potete d'ingiustizia, se dichiariamo nazionali cotesti beni. Accetto la noja, e la taccia di esser nojoso nel ribattere le ostinate vostre prevenzioni, che non rifinite di obbiettarci. Qual più banale sofisma si può far alto risuonare per ispogliar con *legale* rapina? Senza dubbio al diritto di proprietà si appartiene la facoltà di disporre di quello, che si possiede: ma 1.° falso è, che la proprietà manchi, quando questa facoltà è impedita. Può ben esistere proprietà *vincolata*, cioè, col divieto di liberamente disporne. Il pupillo, e il minore non possono disporre de' beni ereditati; manca in essi la proprietà? I municipj non possono disporre senza l'autorizzazione del governo dei beni del Comune; forse per questo il Comune non ha la proprietà di quei suoi beni? Il magnate non può disporre dei beni vincolati da fedecommesso; ne manca perciò in esso la proprietà?

Il padre di famiglia è obbligato dalla legge naturale a non distrar a favor di altri i suoi beni, ma di lasciarli, e provvederne i figli, de' quali come è autore, così deve apprestar loro i mezzi di continuare la data esistenza; manca in esso la proprietà di quei beni? Potete spogliare tutti cotesti proprietarj, perchè interdetti della libera disposizione dei loro possedimenti, e perchè vincolata a determinata persona la successione al possesso di quei loro averi? Ebbene questo medesimo è il caso de' possedimenti religiosi; determinata la successione ad altre persone del loro ordine; impeditane l'alienazione all' estraneo per assicurarli a cotesti successori. I beni ecclesiastici propriamente, e veramente formano un fedecommesso: i presenti ne godono da *padroni*, sebben col vincolo di lasciarli a' successori della stessa religiosa famiglia, come il magnate possiede i beni del fedecommesso di famiglia col vincolo di lasciarli al suo primogenito, e non ad altri. Sognaste mai di negare la padronanza, e proprietà di quei fondi al magnate? Nonostante cotesto possesso vincolato, e la proibita libera disposizione di essi beni, voi riconoscete il diritto di padronanza in quel ricco signore; e perchè lo negate ai corpi morali ecclesiastici? Se poi mi dite, che il magnate non è, se non usufruttuario del bene fidecommesso, vi domando allora; chi è il padrone di quel bene? I maggiori no, perchè morti. I presenti no, perchè li dite usufruttuarj. I futuri no, perchè non esistenti; e poi saranno nello stesso caso degli attuali usufrut-

tuarj. Il fisco no, perchè neppur voi lo asserite. Ve lo diranno Proudhon, il sargente Boichot, il Comunismo. Ma non vi vedo entrare in questo stadio; dunque, ripiglio, se dovete riconoscere questa padronanza nel signore del fedecommesso, perchè la negate ai corpi morali ecclesiastici, i quali infine godono maggior latitudine del magnate rapporto a libera disposizione dei posseduti averi? In fatti (ed ecco un'altro titolo di reale padronanza) i corpi religiosi possidenti hanno il diritto, e con superiore autorizzazione l'esercitano, di vendere, permutare, ipotecare ec. i beni, che loro appartengono: ma tutto questo non è una prova, che riconoscesi in essi il diritto di verace proprietà, della quale se non ne fossero rivestiti, come sarebbero autorizzati ad effettuare in proprio nome gli atti di vendita, di permutazione, e di gravare d'ipoteche i loro beni? Il vincolo della superiore autorizzazione per siffatte alienazioni, e disposizioni è *conseguente* del loro diritto di padronanza; poichè ai non padroni di un avere si vieta di alienarlo? Chi proibisce al servo, al fattore, al fittajuolo, al ministro di campagna di vendere il podere, che governano; o ad un servitore la casa, che il padrone diedegli ad abitare? L'istessa concessione dunque del permesso al corpo morale per eseguire l'alienazione dello stabile non ne dimostra la padronanza? In vero, perchè gli si accorda la richiesta facoltà? Perchè ne è il proprietario con padronanza vincolata. Se non lo fosse, non sarebbe a lui conceduta l'autorizzazione di

vendere un bene, che non gli appartiene in proprietà: stolta la di lui dimanda. La vendita, o l'alienazione qualunque si effettuerebbe dal padrone, e in suo nome.

§ XVIII. Perchè dunque prescrivesi il ricorso a tale autorizzazione? Essa è voluta non già, come erroneamente asserite, perchè non si riconosce diritto di proprietà in tali Istituti; ma solo per assicurar i beni a' successori, o il mantenimento dell' Ordine, e della famiglia religiosa, che verrà appresso; affinchè l' abuso non li dissipi in pregiudizio de' futuri membri della corporazione; quali averi l' Autorità governante vuol tutelare, e pone al sicuro anche in ordine al ben pubblico, per cui esiste quell' Istituto, e per non farlo mancare. Ma cotesta sicurezza verrebbe meno potendo senza quella inibizione i beni stessi esser distrutti, e dilapidato il patrimonio dell' Istituto da una dissipatrice amministrazione. Il vincolo imposto dunque non toglie il diritto di proprietà, ma lo assicura, e conserva, e dimostra.

§ XIX. Secondariamente, non manca quì la proprietà con *libera disposizione*. Se usufruttuarj voi dite gl' individui delle corporazioni ecclesiastiche, quest'usufrutto però è in piena loro proprietà, del quale possono disporre a talento. Quando dunque voi procedete a impadronirvi dei beni, venite a rapire loro la proprietà dell' usufrutto, poichè esso cesserebbe mancando i fondi, che lo producono. Il compenso, che in tali casi è stato somministrato non fu mai, nè potrebbe essere l' equivalente sì nel valore, come negl' altri vantaggi,

che i membri dei corpi soppressi fruivano in quei loro domicilj; agj frugali, esenzioni da sollecitudini per il vivere, quiete, allontanamento dai fastidii del secolo, un prediletto tenor di vita, il possesso di quei loro beni, edifizj, e tutto il restante di assai maggiore importanza, che l'elemosina del vostro indennizzo. E con questo poi i diritti dei successori sono forse conservati? I vostri compensi quindi non giustificano la rapina. Più: questa padronanza esiste non solo collettivamente, ma individualmente nei singoli membri di coteste associazioni. E non è il voto degl'individui, che decreta una alienazione per vendita, o per permutazione: o un'acquisto per compra, ovvero, per accettazione; l'ampliazione del fondo per miglioramenti, e per nuove spese? E se non è questo un'esercizio del diritto di vera padronanza, sebbene necessaria la permissione di alienare per li addotti motivi; se tutto ciò, dico, non prova vera proprietà, mostrateci altri titoli più inconcussi, e più dimostrativi. Dove saprete trovarli! Gli ecclesiastici dunque godono di un perfetto, e rigoroso diritto di padronanza sopra i loro beni, quantunque vincolati, perchè la proprietà può comporsi col vincolo di non alienare; perchè con tutte le volute formalità procedono in proprio nome all'effettiva disposizione, e alienazione di essi, quando il credono espediente; perchè sono in possesso di tutti i titoli costituenti la proprietà, o reale padronanza. Ritorneremo sull'argomento fra poco.

§ XX. Passiamo ad altro capo di dottrina, che ci

mettete in mostra. Voi dite di togliere cotesti beni ai corpi ecclesiastici per il vantaggio della nazione. Siffatte possidenze, rimanendo perpetuamente nelle medesime mani, e corporazioni, non circolano tra le altre classi della società; risentendo la medesima per cotesto ristagno nelle *mani-morte* delle ricchezze dello Stato grave jattura. Ma circolano nella società i beni delle opulente famiglie laiche? O chiamate circolazione il passaggio *secolare* dell'eredità ad altre, cioè, dopo quattro, o sei, o più secoli nella estinzione di una famiglia? Signori politici cattedratici da qual codice ritraete voi, che il diritto primigenio, naturale, assoluto, ed anteriore della padronanza sia circoscritto dalla nuova massima della *circolazione*, in guisa che perda gli essenziali suoi caratteri, e titoli colla sua inviolabilità, se il bene posseduto non vada, o non possa andare in giro per le classi della società? Il MIO, perchè mio, non puoi dirlo, nè farlo TUO; altrimenti la contraddizione; o finita l'eguaglianza dei diritti; e perchè non tuo, non puoi agognarvi, nè stendervi la mano. Ecco il principio eminente, e giuridico, che statuisce la padronanza, e la sua inviolabilità; il fonte di tutta la serie dei diritti riguardanti la proprietà. La massima della *circolazione* è una restrizione, che attentate imporre al diritto naturale di padronanza, che tutto essenzialmente consiste in questo, vale a dire, che ciò è mio a me spetta, e non è di altri; che tuo non deve essere quanto è mio; ed è mio quel mi è donato, legato,

impartito legittimamente a godere, e a'successori miei, non a te.

Ma falso, che manchi quì la voluta circolazione. Questa anzi è molto più estesa, e diffusa di quanto potreste presumere; di gran lunga più pronta, e diramata di quella si effettua nel passaggio delle eredità da una all' altra famiglia privata. Dopo la prima generazione cotesti beni, e coteste entrate passano al possesso di altrettanti individui quanti i preceduti, però di *diverse famiglie*, di *diversi paesi*, di *diverso rango*, o *condizione sociale*. Non è questa una indefinita, ed estesissima circolazione, i cui beneficj sono sentiti da altrettante famiglie private, che per cotesti Istituti si sgravano del peso di mantener parte dei loro membri, i quali vanno a vivere fra quelle corporazioni? La circolazione dei beni privati è lenta, si arresta per lo più in soggetti dell'istesso luogo, dell'istesso sangue, dell' istesso ceppo, o famiglia. Quella degli averi dei corpi ecclesiastici estendesi in una sfera senza proporzione più vasta, a più variate classi, a' nuovi possessori, ma di diversi luoghi, anche di lontani paesi, e di diversissima condizione. Il diritto, e il fatto dunque combattono sotto ogni rapporto l'obbiezione per la massima posta in campo non dalla ignoranza (devo far onore al vostro sapere) ma dall' astuzia per coprire col manto di patrio zelo una usurpazione, che si accorge della propria infamia.

§ XXI. Non la finite quì. Cotesti beni, voi soggiungete, nelle imperite, o inerti mani delle corpora-

zioni ecclesiastiche non fruttano abbastanza, nè sono utilizzati, come lo diverrebbero, e come produrrebbero, se fossero suddivisi in tante private famiglie, interessate a meglio coltivarli; e però la società li toglie per passarli a coloro ne trarranno più profitto per loro stessi, e per lo Stato. Egregiamente; ragione da lupi. E quando, e dove mai la trascurata, o la men fruttuosa amministrazione di un patrimonio può dare diritto allo spoglio? Se io trascuro di ben vangare la mia vigna, o di meglio coltivare il mio tenimento, avrà la società il diritto di rubarmelo? Se vale quest' argomento contro i possedimenti ecclesiastici, e perchè non lo adoperate contro le vastissime, e in molta parte oziose possessioni de' grandi del secolo, lasciate infeconde per sazietà di ricchezze, per lusso capriccioso, o per indolenza, ed inerzia? Questa parzialità non vi convince o della vostra ingiustizia, o dell' atroce erroneità della massima? Non è poi assolutamente vero, che le proprietà sieno più fruttuose nelle mani de' privati, che in quelle delle religiose corporazioni. Infiniti esempj provano, che non solo la solerte loro industria seppe trarre partito dalle buone terre, ma rese fertili le più sterili, le lande, le maremme, i deserti, i luoghi ingombri da ghiaje, o da boscaglie, o paludi, convertendoli in ubertosi poderi. Il loro interesse è un' incessante stimolo a trarne il maggior profitto; da questa industria dipendendo l'aumento delle entrate, e il provvedimento a crescenti bisogni della comunità. Ma

a parte tutto ciò. Torno a ripetere, che la negligenza, e la ignavia di un proprietario non dà a veruno la facoltà di spossessarlo del fatto suo; di violare il di lui diritto di padronanza; in una parola non dà il potere di usurpare le sostanze altrui. Se valesse questa massima, non vi sarebbero, secondo voi, più possessori diligenti al mondo; in tutti trovereste trascuraggine, e il *danno sociale*, affine di spogliar tutti dei loro beni, e di appropriarli a voi, perchè li coltiverete *meglio*.

§ XXII. Ma non v'ha più luogo ad ingannarsi. Togliere ad uomini, che in altra foggia di vestimento incedono, e sotto più austero tenore di vita essi vivono, i legittimi loro possedimenti, annullarne i diritti naturali, e cittadini; pronunziare la loro decadenza dalle prerogative, quali ad essi competono come ad uomini, e come a membri della comune società, è la premeditata sentenza, che studiò, e pronunzia la usurpazione irreligiosa, e filosofica, a ciascuna di coteste vittime dicendo: se tu pianti un albero, sappi, che l'albero, il frutto, che darà, e il terreno, ove vegeta, farò mio; e se tu hai edificato, a me sarà la casa costrutta; e se compri, mio l'oggetto comprato deve essere; e se ricevi doni, mia la proprietà donata; e mio fo tosto quest' oro, che trovo in serbo, que' preziosi oggetti, che quì riponesti col tuo danaro, e quelle dovizie, che dici sacre al culto, e questi vasti edifizj, e questi bei campi, e questa roba tutta quanta, di cui

fin' ora ti chiamasti possessore; perchè io annullo i titoli del tuo possesso, donazioni, lasciti, compre, fatiche, rimunerazioni, ec. Tutto quanto è ad altri uomini diritto di natura, nullo per te voglio, che divenga, lo distruggo, e alla tua nudità ti restituisco; « rendoti INCAPACE di acquistare sia per titolo lucrativo, sia per titolo oneroso. » Non importa, che la natura ti abbia dotato di questa capacità: io te ne spoglio. — Signori, ho citato i vostri concetti. La legge naturale fu con *legalità* dai Dittatori delle rivolte abrogata con loro decreto per elevar questo a *legalmente* ladro. Ma ingiustizia imputar ad essi soli cotesti sensi: sono invece l'espressione pura, e rigorosa delle statuite massime *legalmente* usurpatrici. I Dittatori delle politiche rigenerazioni non han, che formolato gli alti principj della nazionale rapina. Perchè inermi gli uomini di chiesa, la cupidigia prepotente vi si avventa a man salva. Il delitto di quelli è la loro mansuetudine, e le loro sostanze. Se temibili, si farebbero adorare. Così sagrificano cotesti filantropi al nume del furto per istrappare ad altri quel, che alla forza della giustizia non è accessibile. Ah non sia giammai, che in odio di quel Dio, il quale li ha creati, spoglino i ministri, che lo servono, e i tempj, nei quali si adora! Erettisi superiori ai diritti sociali, e a quelli stessi della natura, li proscrivono nei molti, mentre alla plebe giurano di essere vittime sacre al sostegno di queste sovrane prerogative degli uomini; maestri di immacolata morale,

introduttori di prosperità, fattori dell' incivilimento, che perfeziona l'uomo, e a felicità il conduce.

§ XXIII. Esclusi i già menzionati titoli, quale altro ne mettete voi in campo per estendere la mano fiscale sui beni degl' Istituti ecclesiastici? Il titolo forse di essere beni della nazione? Ma come sono beni della nazione, quando hanno i loro *padroni*? Sono beni della nazione o perchè donati da benefattori laici; ovvero, perchè si trovano nello Stato; o infine, perchè somministrati da' Principi. Oh voi miseri! Anche i beni del cittadino marchese, duca, e possidente qualunque sono nello Stato; perchè dunque non li appropriate al fisco? Anche i beni dei laici provengono loro da donazioni di altri laici; perchè dunque non li aggiudicate alla nazione? Se queste ragioni han valore per gli averi degli Ecclesiastici, debbono valere ancora per quei del secolo. Non potete tenere due bilance in mano. *Una* è la bilancia della giustizia, sulla quale si pesano le ragioni dei popoli, e del cittadino. La doppia bilancia sta nelle mani della tirannìa, e della usurpazione. Sulle donazioni poi de' Principi ritorneremo tra brevi istanti.

§ XXIV. Non è dato a veruna autorità umana di privar chicchessia, se innocente, dei diritti civili, e naturali, che gli competono. La legge non può far quel, che vuole, ma quel, che deve. I suoi atti non sono arbitrarj, ma necessarj; quei richiesti, cioè, dai diritti pubblico, e privato. Rinnegato questo assioma di Di-

ritto naturale sociale è piantato l'albero della tirannìa nella civile società. La legge deve rispettare le prerogative di ogni cittadino con qualsiasi denominazione si appelli, o si denoti. Imparziale con tutti gli ordini della società, deve egualmente distribuire i carichi, e i favori. Essa ha la forza per difendere, non per distruggere. I governi hanno vita per sostenere i diritti, non per violar quelli di alcuno. Il *Potere* dell'ordine sociale è creato per servire ben dirigendo, non per comandare spogliando. In questo caso è fuori dell'ordine; quanto ciò pesi, è capito da ognuno; e violazione dell'ordine morale, e sociale essere lo spoglio di qualsiasi persona, o corpo legittimamente stabilito, l'ho ricordato in più modi finora. In qual posto quindi si collocherebbe chi si autorizzasse a questo spoglio? Ognuno lo vede, e lo giudica.

§ XXV. Siffatta violazione diverrebbe inoltre una cancrena, che per sua natura dilatasi. Quel, che oggi fate coi preti, e coi frati, per l'istessa vostra massima lo potrete fare, e lo farete quanto prima con altre classi della civile convivenza; e con quelle medesime vostre ragioni, che quì mettete in mostra per aggravare preti, per impoverire il clero, per abolire frati, e monache, spoglierete il magnate, il negoziante, il banchiere, e qualsiasi cittadino, anzi il Re, se ne avete, della sua corona; giacchè questa è stata ovunque la massima *preparatoria* a detronizzare i sovrani, colla quale tendenza perfettamente si unifica nei principj, solo mutato l'og-

getto. V'insinuerete colla vostra massima fin ove vi piacerà. Non vi sarebbe più motivo da credervi incapaci di somiglianti piaceri.

§ XXVI. Se dite poi, che i beni ecclesiastici sono della nazione, perchè da essa donati al Clero, l'asserzione nella più estesa sua parte è falsa, giacchè elargiti quei beni, fondati quei religiosi stabilimenti nel maggior numero da privati uomini pii loro benefattori, o comprati col proprio danaro dagli stessi ecclesiastici, o ampliati dalla loro industria, e dalle loro fatiche. E se ve ne ha qualche porzione anche considerevole donata da' Principi, credo, che rammenterete essere la donazione un *contratto* anch' essa, e però atto irrevocabile, che non può ritrattarsi a beneplacito del donante, nè ripetersi la cosa data senza ingiustizia. Ciò, che fu donato, ha cessato di esser proprio, passando sotto la padronanza altrui. Non potete più pensare alla passata, o antica vostra proprietà, cessata per l'alienazione del dono; usurpazione, se esigete quello era vostro un dì, divenuto oggi legittimo possesso dei terzi. E quì naturalmente entriamo nell' analisi di quello si disse, e fu prodotto in pubblico dalle prime teste di una grande nazione in solenne congrega rivoluzionaria per eludere questi fondamentali principj del Diritto Naturale, e per metter mano allo spoglio dell' inerme ordine cittadino chiericale.

§ XXVII. Parlo della famosa Assemblea Costituente di Francia del 1789, e di quei famosi suoi campioni,

quali erano un Talleyrand, un Thouret, un Mirabeau, un Garat, un Chapelier, e altri, che insorsero a perorare contro le proprietà del clero, poste a tortura quelle loro gigantesche forze intellettuali per campar dalla taccia cotanto visibile di pubblico ladroneccio. Quali sforzi di eloquenza per legittimare la premeditata usurpazione; quanta mala fede, insidiosi paralogismi, umilianti strafalcioni di massime, falsità di asserzioni per divorarsi quella ghiotta preda? Rileggetele in quelle istorie (1).

Eppure appena ascoltati que' dibattimenti di pura formalità la causa fu decisa, decretato lo spoglio. Erano errori, ed incoerenze le allegazioni, sulle quali fondavasi quel *diritto della violazione*, ma l'argomento era buono per quel palato tra le smanie di tanta fame.

§ XXVIII. Che disse il Vescovo Talleyrand per lo spoglio de' suoi Confratelli a giustificarlo dal delitto di ladrocinio? Parlò de' *mezzi efficaci e potenti* per far fronte a' bisogni attuali, e futuri dello Stato, riposti secondo lui unicamente nell' impossessarsi de' beni del clero. Disse *non esser questo, come gli altri benestanti, possidente*: goder la nazione un' esteso diritto sopra tutte le corporazioni, e però aver dei diritti reali ancora sopra di queste: poterle distruggere; e pensionare ciò, che restava del clero; quindi deduceva doversi sostituire *un clero pagato ad un clero possidente*: perchè i Beneficiati non hanno diritto, se non a ciò, che serve

(1) Vedasi fra le altre la *Storia generale della Rivoluzione francese* del VIVIEN, tradotta in volgare: ediz. di Firenze 1841., pag. 215., e segg.

al proprio mantenimento; alle chiese, e a' poveri il restante. Laonde la nazione potea prendere questo resto sopra di se, rimanendo così adempiuta l'intenzione dei fondatori, non violata la giustizia.

§ XXIX. Thouret soggiungeva, che fu *la nazione, la quale fece del clero una corporazione, e la costituì proprietaria, e perciò ha il diritto di discioglierla, e di disporre dei beni annessi alla di lei esistenza.* Che il clero non è proprietario de' beni, che la nazione gli ha abbandonato, perchè non egli ha la facoltà annessa al diritto di proprietà, di alienare, cioè, di trasmettere, e di ipotecare senza permesso del Capo della nazione. Il clero dunque non è, se non usufruttuario di quei beni; proprietaria di essi la nazione, che riservossi il diritto di alienare.

§ XXX. Mirabeau veramente vide, e schiettamente dimostrò la futilità di coteste allegazioni. E pure nulla seppe dire di nuovo, ed ammise le stesse conchiusioni. Appoggiando quella del Talleyrand, immaginò una distinzione tra le proprietà dei particolari, e quelle delle corporazioni ecclesiastiche; riconoscendo sacre, ed intangibili le prime, ma non così le seconde, ossia delle corporazioni, *che non esistono*, diceva, *nè per se stesse, nè per gl' individui; quindi si fanno cessare di esistere, quando cessano di essere utili.*

§ XXXI. Lo Chapelier infine declamava, che la nazione avea diritto di distruggere la diversità degli *Ordini* (politici) *dello Stato*; e però distrusse l'Ordi-

ne del clero, perchè questa distruzione era necessaria al benessere della società; quindi bisognava spogliare il clero de' suoi beni, perchè altrimenti non *potrebbe dirsi distrutto, e verrebbe a risorgere, e ricostituirsi in Ordine*. Parte de' beni ecclesiastici sono destinati ad alimentare poveri; ma *sterile, e pericolosa è la carità del Beneficiato*; invece utile, e meglio intesa quella, che farà la nazione; e però questa deve togliere per se quei beni, appropriarseli per dispensare con migliore intelligenza gli opportuni provvedimenti a' poveri. Plaudì l'Assemblea a cotesti parlatori, e la soppressione degli Ordini religiosi, e dei beni del clero fu decretata nel modo formolato dal Mirabeau; e così ingojato si vide dopo alquante diceria un capitale in soli fondi rustici di *oltre a due miliardi di franchi* (1).

§ XXXII. Ritorniamo ai menzionati oratori, incominciando da Monsignor Talleyrand. I principj di Diritto di Natura non si potevano abiurare così facilmente, come gli fu agevole abiurare la professione del sacro suo carattere; e però per provare la legittimità dello spoglio del clero, lo dice *non esser egli, come gli altri benestanti, possidente*. Ma Monsignore declinava sempre le strette, nelle quali lo spingeva la legge naturale. La facoltà di possedere beni legittimamente acquistati è un diritto di natura. Il clero coi più legittimi titoli possedevali, perchè acquistati per quei stessi titoli, che costituiscono *possidenti* gli altri *benestanti*

(1) Viviren: Ivi.

dello Stato, i laici; cioè, per donazioni, lasciti, compre, propria industria, e fatica, ec. Se per tutti cotesti titoli non sono possidenti gli ecclesiastici, non potrà neppure trovarsi un solo *possidente* sopra tutta la faccia della terra. Se i detti titoli non formano possidenti, tutte le proprietà non sono di alcuno, ma della società; ecco il *comunismo*. Breve: o il clero deve dirsi *possidente* al pari degli altri, che godono dei medesimi titoli sui loro possedimenti, o niuno. Chi avrebbe spogliato gli ecclesiastici, (nei quali concorrevano tutti quei titoli della proprietà) dei diritti dell'uomo, e del cittadino? Monsignore dovea cominciare da quì, e provare *l'incapacità* del clero a possedere; la decadenza del Prete, e del Monaco *ipso facto* dell'abbracciata professione dai diritti di natura, e civili. Ma saltando a piè pari sopra a cotesto ineluttabile diritto, egli non dice nulla, proferisce una grande ingiustizia insieme e proclama un puerile errore. Nel clero esistono i titoli costituenti *proprietà*; nel clero dunque esiste la proprietà medesima. Non può la nazione sostituire un *clero pagato* ad un clero *possidente*; appunto come non potrebbe surrogare cittadini pensionati a cittadini proprietarj per l'imperscrittibile diritto di padronanza creato dai medesimi titoli, comuni all'un ceto, e all'altro. Se al Beneficiato rimane qualche superfluo della posseduta prebenda, è lasciato alla propria coscienza il distinguere questo superfluo per erogarlo a' poveri, e alla chiesa; alla nazione non fu commes-

so questo esame, nè questa ingerenza, abbandonata dai fondatori, e dalle leggi canoniche alla sinderesi dei Beneficiati stessi l'esecuzione di quest' onere, e di quest' obbligo di coscienza. Il ricco, e il possidente laico non ha questa stessa obbligazione dalla legge naturale, e dal Vangelo, di erogare a' poveri una parte de' suoi averi? Ebbene può la nazione intromettersi in questo dovere del ricco laico; e vedendo, o affettando di vedere *sterile* la sua carità, farsi lecito di strappargli le proprietà, onde *meglio* far essa la elemosina a' poveri? La nazione si fa ingiusta assumendo un' incombenza, che non ha: non l'ha per il facoltoso laico, sebbene tenuto a provvedere del suo superfluo i poveri del paese; non l'ha quindi per l'identica ragione rapporto al Beneficiato proprietario delle sue entrate; gravato, come il secolare, dall' onere della limosina a favore dell' indigente. Niuno costituì l'autorità sociale *esecutrice* degl' obblighi puramente privati, di coscienza, dei cittadini laici, o ecclesiastici. Assumersi un' ingerenza, che non si ha, atto diviene d'intrusione, e di violenza. Non vi mettete a rubare per far l'elemosina. Che onesta morale è questa, Monsignore, (ma per buona sorte da voi predicata in bigoncia, non in pulpito) di potersi erigere in ladri per soccorrere poveri? Le deduzioni dunque del Talleyrand non presentano, se non il più goffo paralogismo; da un principio falso, ingiusto, assurdo facendosi a stabilire il diritto della nazione allo spoglio del clero possidente.

§ XXXIII. Con non minor fallacia di argomentare perorava il Thouret, quando piantò il sognato suo principio, esser stata, cioè, la nazione, che costituì le religiose corporazioni, e fece proprietario il clero; donde le dà il diritto di disciogliere cotesti corpi, e di appropriarsene i beni. La nazione, devo dire di nuovo, non ha *tutte* fondate, o dotate le corporazioni ecclesiastiche; e a quelle da essa erette, come alcuni Vescovadi, Capitoli, e antichi Monasteri, non donò beni ad usufrutto, ma in proprietà, perchè li donò senza vincoli, senza distinzioni, senza riserve. La massa però de' beni ecclesiastici, e degli Istituti religiosi provenne nella maggior parte sì per la fondazione, come per la dotazione, dall' opera di privati istitutori, e di privati benefattori; aumentate poi le possessioni dall' industria, dai risparmj, e dai manuali lavori dei donatarj. E se gli antichi Re fecero alquante erezioni, e dotazioni di alcuni stabilimenti di religione, rammentate, che le dette dotazioni fatte senza veruna restrizione, aveano, come si disse, il titolo di donazione costituente un perfetto contratto, e però godevano di un titolo irrevocabile, da cui si crea l' inviolabilità come tra privati cittadini, così tra privati, e la nazione, ossia pubblica autorità.

Perduto partito poi quello di negare la proprietà per la sopraggiunta legge di non poter il clero alienare, senza autorizzazione del governo. Questa nuova legge affievolir poteva il sacro loro diritto di proprietà di molto ad essa anteriore? E fosse anche stata compagna, e condizio-

ne delle donazioni fatte da' Principi, potea però distruggere la proprietà dei beni provenienti dalle donazioni de' privati, dall'opera e industria propria ec. dalle quali poi si costituisce la massima porzione dei religiosi possedimenti? Che ha a vedere il governo sulle proprietà private? Lo Stato non potea apporre condizioni, e riserve a donazioni non sue. Ma la nazione anche nelle proprie concessioni nulla riserbossi; niun diritto di alienare i donati beni; pura, semplice, ed assoluta quella donazione. Rimontatene l'epoca, e l'origine; rileggete, se esistono, gl' istrumenti di quelle concessioni. Notate dunque: primieramente la legge del permesso a chiedersi dagli Ecclesiastici per alienare, o ipotecare alcun bene, fu di gran lunga posteriore alle donazioni de' Principi; dunque non può distruggerle, nè attenuare l' inviolabile preesistente diritto di assoluta proprietà; molto meno poi vale per i beni di donazione privata, sui quali non avea facoltà di apporre riserve, e vincoli annullanti. In secondo luogo, distinguete altro essere riserbare a se stesso il diritto di alienare i conceduti fondi, altro l'inibizione a' donatarii di alienarli. Il primo non si verifica, nè esistette mai in alcuna legge sopra tali oggetti. La legge, di cui parlate, non è, se non una proibizione intimata agli amministratori delle proprietà ecclesiastiche di nulla distrarre, o menomare, ossia alienare dei loro possedimenti; per tutelare in tal guisa la loro integrità, e conservazione. Ma l' oratore della rapace congrega artificiosamente ritorce al primo senso questa leg-

ge, cioè alla supposta riserva fattasi dalla nazione del diritto di ripigliarsi, e alienare, quandocchè le piaceva, i beni donati alle corporazioni ecclesiastiche; del che un' apice non trovasi nelle donazioni, e neppur nella menzionata legge posteriore vincolante le alienazioni. Quest' asserzione immensamente differenzia da quanto la legge ha statuito; che non è, se non una mera inibizione diretta agli Istituti religiosi di nulla disperdere, o scemare, senza l'autorizzazione del pubblico potere, dei proprj beni. Per cotesta legislativa disposizione nacque anzi un favore alle concedute proprietà, perchè emanata all' oggetto di mantenerle intatte, e conservarle per i posteri; affinchè non perissero gl' Istituti, a' quali appartenevano. Essa dimostra, che si usava vigilanza, onde non si estinguessero nello Stato quei stabilimenti, che si volevano perpetuare nel paese. Da questa tutela però, e precauzione niuna riserva di proprietà, o di diritto a ritogliere le donazioni per parte del governo; non fu messa in campo cotesta pretesa; quindi non può logicamente, nè giuridicamente derivarne il preteso diritto; come appunto niuno ne risulta per la legge, che impedisce al pupillo di distrarre alcun bene del suo patrimonio; cosicchè a fronte della inibizione, egli ne è sempre il proprietario, nè per tal divieto la padronanza passa allo Stato. Ciò, che è tutorio, non può farsi spogliativo.

In breve; 1. Le donazioni de' Principi furono semplici, ed assolute senza riserva del diritto di ripigliarsi

i beni conceduti. 2. Questa riserva, se voleva imporsi, non poteva estendersi alle proprietà donate al clero dai privati, o acquistate col proprio sudore, e danaro. 3. La legge dell' autorizzazione governativa per alienare, o ipotecare beni ecclesiastici non fu una riserva al fisco della proprietà, ma una semplice *proibizione*, onde tutelare l'integrità, e la conservazione di que' beni a favore de' successori, e degli stabilimenti medesimi, affinchè non venissero a mancare. 4. Essa in fine è posteriore alla fondazione, e dotazione dei medesimi, nè parla di diritto sulla proprietà; e ancorchè lo avesse espresso cotesto diritto (locchè punto non sussiste) non potrebbe dargli un' effetto retroattivo, e dichiararsi proprietaria di quelle possessioni, sopra le quali trovò già esistente il diritto di padronanza nei corpi, che le godevano. Il Thouret dunque voleva illudere.

§ XXXIV. Mirabeau, siccome dissi, li confessava apertamente falsati cotesti raziocinj, moli di parole elevate sopra traviati principii, e confutavali tutti; ma non fu miglior ragionatore egli stesso, quando arbitrariamente poneva distinzione stranissima tra le proprietà delle corporazioni, e quelle degli individui: sacre considerando le private, non le prime. Ma i diritti non sono forse tutti, e in tutti egualmente inviolabili? Un diritto di natura è la proprietà. Questo diritto, quando sonovi i titoli, che lo costituiscono, risiede inviolabile nell' ecclesiastico, come nel laico; niuno potendo spogliar quello delle naturali prerogative, e delle civili:

risiede nella persona morale, come nella individua; esempio i municipj nei luoghi, ove essi posseggono; risiede in una corporazione religiosa, come in una associazione di speculatori, d' industriosi, di negozianti, di impresarj ec. La compagnia formata da costoro possiede uno stabilimento, un'officina, un latifondo ec., mediante le rispettive tangenti de' socj messe in comune per farne l' acquisto. La corporazione religiosa possiede per le donazioni altrui un dato bene, col qual titolo di non minor valore dell' altro menzionato a costituir vera proprietà, essa fece di quel fondo l' acquisto; a cui poi si associano anche i titoli d' industria, di proprie fatiche, di compra ec. Quindi la dicerìa del Mirabeau o dovea a somiglianti laiche associazioni negare la *capacità*, e il diritto di padronanza; o riconoscendolo, tacere innanzi quello dei corpi ecclesiastici di pari forza, e inviolabilità: perlocchè risolvesi anch' essa nell' intaccare *l' inviolabilità dei diritti*; in distruggere la forza dei titoli; in violare le naturali, e le cittadine prerogative degli uomini di chiesa, nelle quali non può esservi distinzione, eccezione, inferiorità rapporto a quelle degli uomini del secolo.

§ XXXV. Che proponeva infine di più assennato lo Chapelier? Un più grossolano sofisma. Confondendo *l' Ordine politico* ecclesiastico del regno di Francia con la classe de' cittadini di profession chiericale, ossia, col chiericato medesimo, deduceva potersi distrugger que-

sto, perchè la nazione poteva abolire il primo. Certamente un' ordine politico è tutto in facoltà della nazione a conservarlo, o discioglierlo, quando ha potere legittimo in altro modo di costituirsi; non lo è mai l'ordine, o classe puramente cittadina ecclesiastica, ostando diritti inaccessibili alle voglie di qualsiasi autorità; sacri per i Re, per le Assemblee legislatrici, per le nazioni intere, per ogni umana potestà, che non può elevarsi sopra le eterne leggi della giustizia, e i diritti della ragione. Se non più volete *l'Ordine politico* di Stato, che formavasi da una porzione del clero, sopprimendolo la volontà della nazione per creare altra politica costituzione, nulla quì ci riguarda; con questa soppressione però non è punto concatenata quella dell' ordine ecclesiastico, come classe religiosa cittadina. Negli altri Stati esistono corporazioni ecclesiastiche senza che formino un' ordine politico. Dal disciogliere il corpo deliberante, e legislativo ecclesiastico non si da illazione ad ingojarvi le proprietà del chiericato, che con tutte le ricchezze del mondo non può *ritornare* ad essere Ordine politico, quando la nazione altrimenti statuisce. Questa paura, che si fece servire di legame per passare da una soppressione all' altra, la quale nulla ha a fare colla prima, pose all' istesso livello il togliere di mezzo l' ordine *politico* ecclesiastico, e lo spoglio del clero: quando la prima questione è tutta di diritto sociale, subordinata alla volontà della nazione; e la seconda è tutta di diritto *naturale*, inaccessibile

all' umano potere, che non vi estenderebbe le mani rapaci, senza macchiarsi di assassinio.

In quanto poi al privare il clero de' suoi possedimenti, perchè *sterile è la carità del Beneficiato*, siccome esprimevasi il pietoso Oratore, e il darli alla nazione, che meglio farà la limosina con benintesi provvedimenti, senza altro quì replicare a così impudente allegazione da lupo, ripeto, che avendo anche il ricco laico l'obbligo da cristiano, e da membro della comune società di soccorrere gl' indigenti, con l'argomento dello Chapelier la nazione, vedendone *sterile la carità* (caso bastevolmente esteso, e comune) potrebbe spogliarlo, onde recar essa migliori provvidenze alle bisognose classi del civile consorzio. Elleboro a cotesti legisperiti della rapina, o la catena.

§ XXXVI. L' incoerenza, le assurdità, lo scambio de' principii in tutte le riportate aringhe di que' genj superiori dimostrano l' impossibiltà di giustificare uno spoglio cotanto sfrontato, e odioso di una parte così considerevole della nazione, che si potè volere, ed effettuare, non mai provarne la giustizia. Che insorgano oggi in altre contrade invase dall' istesso delirio audace *teste più forti* dei Mirabeau, dei Talleyrand, dei Thouret, e di tutti quei campioni della Costituente Francese dell' 89 per ripigliar la lizza, da cui uscirono que' giganti della parola con miserabile confusione, e con la più esecrata memoria! O, se non si vuol detrarre gloria alla grandezza di quelle sublimità d'inge-

gno, si riconosca la depravazione, e l'immoralità di così grandi uomini, che servissi di splendide menzogne, e di pervertiti principj, ed abusò de' più nobili talenti, e della conquistata reputazione per eseguir un solenne premeditato spoglio; e solo per dar negli occhi al volgo, decorava quel ladrocinio delle formalità di una parlamentare discussione. I nomi dei loro imitatori conquisteranno quel posto anch' essi nel rango de' pubblici ladroni.

§ XXXVII. Proseguiamo la *variante* de' titoli messi in campo per la ruba de' vagheggiati possedimenti chiericali. Voi proclamate perduti cotesti beni in mano di gente ignava, oziosa, ed inutile; epperò metteste in voga il plaudito motto di doversi togliere le *oziose prebende*. Ottimamente. Proscritto sia mai sempre l'ozio da tutte le umane istituzioni, e società. Ma perchè del pari non proclamate doversi togliere gli oziosi principati, ducati, marchesati ec. ? Un Principe, o Duca è meno ozioso di un prebendato, siccome lo dite, o di un monaco? No certo. Alla fine il prete *dalla oziosa prebenda* non tutte le sue ore può spender nell' ozio, appunto perchè la prebenda l'obbliga mane e sera, in ore comode, ed incómode, con la stagione blanda, o perversa a recarsi alla sua chiesa; viaggio, che in talune metropoli in andata, e ritorno misura più miglia, e più ore di cammino; l'astringe a starsi fitto in coro buona parte del giorno a servire nelle prolisse funzioni del culto, e a cantar le lodi dell' Altissimo, supplendo le veci degli spregiudicati, che non curano nè Dio, nè

il suo culto, nè le sue lodi: l'obbliga a qualche studio per non apparir gonzo tra i colleghi sapienti, e per ben adempiere il ministero, cui è dedicato. Dico altrettanto del monaco, e di qualsiasi cenobita. Ma il Signore *dal principato*, *o marchesato* altro obbligo non sente per il suo principato, o marchesato, se non di poltrire, epulare, seder soffice nel carrozzino sfarzoso, o nel vano teatro. Non dico già, che i Principi, i Duchi, i Marchesi sieno tutti oziosi; ma che il principato, ducato, ec. per se stesso non li farebbe altro, che oziosi. Siate dunque coerenti, bravi dicitori, e ragionatori: se devonsi togliere le *oziose prebende*, mandate in aria anche li *oziosi* principati, che fomentano più ozio, che le odiate prebende; ma se volete stieno li oziosi principati, oh molto più dovete soffrire stieno le prebende, che lasciano assai meno di ozio, che i principati molli, e riveriti. Non vi nomino, che i semplici dettati della naturale giustizia. Rinunziate alla disastrosa vostra cupidigia, perchè, rotto il freno della legge naturale, chi arresterebbe le *larghe* vostre idee? L'espulsione di cotesti corpi religiosi per appropriarvene i beni; o gli aggravj, che suggerite per essi soli, immuni le altre classi della società, per esimervene voi stessi, non sarebbe, che l'atto della forza bruta, la quale per sentirsi più valida di pacifiche impotenti corporazioni, le assale, come l'uccello grifagno la mite tortorella per suggerne il sangue, e satollarsi della buona preda. Ma l'onta, ponderatelo bene, ricade sulla intera

società, quando si opprime colla violenza tanta illustre porzione di essa così impudentemente; niun' altra dovendosi credere al sicuro dalla violenza, colla quale foste capaci di assassinare così numerosi suoi membri; e quando li spogliate di quegli averi, quali alla fine posseggono a benefizio di tutta la nazione, siccome lo vedremo tra poco. Detestabile quella legislazione, che venisse a precipitare in tanta ingiustizia.

§ XXXVIII. Coordiniamo le idee. Gli Ecclesiastici come uomini, e come membri della politica società, fruiscono dei diritti ricevuti dalla natura, dalle leggi sociali, e civili. Le aggregazioni di cotesti uomini, siccome persone morali, godono parimenti degli uni, e degli altri diritti: tra quali quello di esistere civilmente, e l'altro di padronanza reale, ossia di proprietà; giacchè lo stato di aggregazione, ossia, un modo di sussistere, e la professione chiericale non fan decadere dai diritti sociali, e di natura. Sopra i rispettivi loro possedimenti hanno coteste aggregazioni pieno diritto di padronanza per i titoli, che costituiscono la proprietà, e quindi le fanno proprietarie de' medesimi, come tutti gli altri possidenti dello Stato.

Il diritto di proprietà è inviolabile.

I parziali, ed esclusivi civili aggravj a carico di coteste aggregazioni ledono il sacro diritto di proprietà, e le fondamentali leggi sociali.

Cotesta proprietà del chiericato proviene in parte da donazioni, in parte da propria industria, e lavo-

ro, e da molti titoli onerosi; in parte da concessioni de' Principi; le quali ultime, perchè assolute, senza veruna riserva, o condizione, sono irrevocabili, vestendo la natura di vero contratto, d'onde la loro inviolabilità. L' usufrutto dei beni, il possesso in comune, la padronanza vincolata in ordine ad alienazione, le dotazioni de' Principi, non distruggono il diritto di proprietà, perchè è questa stabilita sopra tutti que' titoli, che ne costituiscono l'essenza, e necessariamente la creano. Ciò, che è, non può non essere per qualsiasi concomitante circostanza, che ne possa indebolire l' idea: dove concorrono titoli costituenti proprietà avvi necessariamente la proprietà stessa; perchè essa non può essere, e non essere. Imperocchè tutto quello, in cui confluiscono i proprj elementi costituenti, e naturali, non può non essere la cosa, che si forma da cotesti elementi.

Le leggi civili dunque non possono nè impugnare, nè esclusivamente gravare il diritto di proprietà di coteste aggregazioni, sacro al loro rispetto, e alla loro tutela; come quello d'ogni altro ordine cittadino sotto la custodia, e difesa della legge naturale. I sofismi addotti per eludere cotesta proprietà sono rovesciati dal *principio stesso di contraddizione*, perchè quella proprietà esiste coll' esistere de' suoi titoli costituenti; quindi essa non può non essere, dove si riuniscono gli elementi, che la creano; sarebbe, altrimenti, e non sarebbe ad un tempo. Ecco la concatenazione delle cose fin' ora dimostrate.

§ XXXIX. Ma tutte queste molte parole si dilegua-

no, voi dite, quando il supremo amministratore dei beni chiericali, che è il Papa, li toglie, o autorizza a toglierli. Basta dunque impetrar dal Pontefice il decreto di questo toglimento per far tacere la garrulità chiericale. — Signori, avreste mai l'intenzione di far servire il Capo della Chiesa alle assurde mire della vostra rapina? Corto: rispondete; riconoscesi da voi nelle *persone morali*, e però nelle corporazioni ecclesiastiche vero *diritto di reale padronanza*, ossia *di proprietà*? Non ne dubito, dietro i principii, che vi sono stati messi in mostra. Niuno potrebbe dirle *incapaci* di godere dei diritti dell' uomo, e del cittadino. Niuno può loro negare il *diritto naturale* di proprietà, quando posseggono i titoli, che la costituiscono. Cotesti titoli già l'ottennero per donazioni, per lasciti, per le proprie industrie, per compre, ec. V'ha dunque in esse *proprietà*. Ammettete, che il diritto di proprietà per legge di natura è *inviolabile*? Senza dubio. Confessate, che anche il Papa sia soggetto alla legge naturale, e che non possa violarla? E come! Dunque sostenete, che la proprietà è di diritto naturale: che il Papa non è superiore alla legge di natura; quindi, che non può lasciarvi attentare contro la reale padronanza, o proprietà delle *persone morali* ecclesiastiche, perchè sotto il diritto d'inviolabile legge naturale. Mi compiaccio, che riconosciate il Sommo Pontefice qual amministratore supremo de' beni delle Chiese. È questa una concessione, che non mi attendeva dalle vostre filosofiche

dottrine non molto obbliganti verso il papato. Consoliamocene. Con tale confessione si è ottenuta qualche cosa! Or non ignorate davvero l'enorme differenza tra amministratore, e padrone; tra amministrazione, e proprietà. Se il Papa è il supremo amministratore dei possedimenti ecclesiastici, voi stessi dunque negate, che ne sia il proprietario. Il tutore, perchè li amministra, non è il padrone degli averi del pupillo. Il governo, se amministra le entrate dello Stato, non ne è però il proprietario. Amministrare non è togliere; locchè diverrebbe padronanza, o rapina; amministrare non è aver diritto di concedere a' terzi facoltà d'invadere il fatto altrui, e le sostanze degli amministrati. Laonde, se l'essere amministratore non è l'istesso, che essere proprietario: se chi non è proprietario non ha diritto di prendersi, o di donare quel, che amministra; se ciò facendo si macchierebbe del reato di usurpazione, e di violata legge di natura, ecco come voi stessi per i vostri principii non concedete al Papa la facoltà di donarvi quello, che ha solo diritto di amministrare; vale a dire, gli negate l'arbitrio di spogliare, e di distruggere la legge naturale nell' annientare il diritto di padronanza reale dei corpi ecclesiastici. Questi dalla sua potestà dipendono rapporto a disciplina chiericale, non già in quanto ai diritti di natura. Potrebbe il Pontefice decretare il toglimento della vita di un prete, o di un frate innocente, sebbene da lui come ecclesiastico dipenda? No; tosto voi rispondete, perchè la vita è

di diritto naturale, su di cui, fuor del caso di un delitto, nulla ha a vedervi nè Papa, nè Re, nè potere umano qualsiasi. Egregiamente: ma la padronanza reale non è egualmente un diritto di natura? Perchè non discendete alla stessa conseguenza? Egli dunque può regolare coteste proprietà, e dirigerle in forza del riconosciuto suo titolo di supremo amministratore, ma non depredarle per donarle a voi. In questo ha sempre al cuore la formidabile spada del rimorso, e l'inesorabile legge di natura, presta a trafigerne la coscienza, se in cotesta supremazìa di amministrazione gli sdrucciolasse il piede entro il confine inviolabile del tremendo, e sacro diritto naturale di proprietà dell'ordine cittadino chiericale, cambiandosi da *amministratore* in *proprietario.*

§ XL. Donde gli fareste derivare questa proprietà per assorbirvene voi l'oggetto? Quali titoli gliela crearono? Invece i titoli, che impartiscono il diritto di padronanza reale non li vedeste tutti cadere nella *persona morale* degl' Istituti, che li ottennero da legati, da oblazioni, da compre, dalla propria industria ec.? Ecco i titoli, ecco le mani, nelle quali per essi risiede il diritto di cotesta proprietà. Ma se la trasferite nel supremo amministratore trasformandolo in padrone, bisognerà allora dire, che tutti codesti corpi, o Istituti, cioè tutti i Vescovadi, i Capitoli, i Monisteri, le Abbazie ec. del mondo intero non sono, se non semplici *pensionarii* del padrone, o proprietario, che voi dite.

Ed allora non vi accorgete, che con ciò a voi cade l' istesso? Se affermate essere il Papa il padrone di tutti i beni ecclesiastici del mondo; dunque non se li può appropriare la vostra nazione, perchè non può rapirli al loro proprietario. Dunque tutte le legislazioni dell' Universo non possono decretare la soppressione di cotesti Istituti, giacchè i loro beni ricadrebbero nel Papa come padrone di essi, non già nel vostro fisco. Dunque il Pontefice avrebbe diritto di mandare nel vostro Stato i suoi ministri per la gestione di que' beni; e voi invece di lucrare, perdereste enormemente; poichè quelle ricchezze, che prima si consumavano nel vostro paese, in piedi ivi gl' Istituti ecclesiastici, passerebbero ad impinguare l' erario della Camera Apostolica, e lo Stato Romano. Quanti capi d' imbarazzo per voi! In fine quanti *proprietarii* verreste a creare delle stesse *proprietà*? 1.° I corpi, che le posseggono, perchè in testa loro ne sono i titoli. 2.° Lo Stato, a cui dite devono ritornare, aboliti quei corpi. 3.° Anche il Papa, perchè volete da esso farveli donare; e donare non si possono, se non dal padrone. Tanta moltiplicazione d' incoerenze a raggiungere uno scopo usurpatore? L'avarizia non è mai sazia, neppur d' incoerenze. Ritorniamo all' idea, e al titolo di amministratore.

§ XLI. Il *Potere* civile molte leggi emana riguardanti la privata padronanza del cittadino, come sulle testamentarie disposizioni, sulle perenzioni, sulle caducità, sul commercio, ec. e con queste regola, e tu-

tela i diritti; non già l' invade, o li aliena. Ecco a cosa si limitano su di ciò le funzioni dell' amministrazione pubblica. Non diversamente quella del Pontefice regola i diritti, e i possedimenti ecclesiastici; non li rapisce, o distrugge. Il diritto di proprietà è in tutela della legge di natura; quello di amministrare confidato al Capo della chiesa. Inviolabile è il primo; l' altro concerne il dirigere, il modificare il DIFENDERE, e SALVARE. Per far buona la vostra pretesa dovreste provare nel Papa la facoltà di sciogliere la legge naturale, elevandosi sopra il diritto di proprietà altrui. Se gli negate cotesto potere, e lo dite soggetto alla eterna, ed immutabile legge di natura, la vostra pretesa dileguasi quale assurdità, e contraddizione di principii. Per dir tutto v' invito a distinguere. Sonovi nel clero beni provenienti da titoli di diritto naturale, come di donazioni, di compre, di proprie fatiche, ec., altri derivanti da disposizioni del Diritto Ecclesiastico, o Canonico, come oggi le decime, le pensioni sopra i beneficii, e somiglianti. I primi sono inviolabili in ordine alla *proprietà*, perchè fondata sul diritto naturale, alle cui leggi niuno può attentare. I secondi però partecipano della natura della loro origine. Derivando dal Diritto Canonico, o Ecclesiastico, le cui leggi possono dal Pontefice in dati casi sospendersi, e derogarsi, potranno da lui in data circostanza sopprimersi i beni di questa derivazione. Se nelle sue mani sta il principio della loro provenienza, e formazione, del pari nelle sue mani la loro esistenza, o sop-

pressione. Questi dunque sono a disposizione del Pontefice, che li crea: li primi sotto la invulnerabile tutela del Diritto Naturale, che li copre della inviolabilità. Ma oggetto delle vostre ricerche non sono le decime, nè le pensioni ecclesiastiche. Dunque queste ancora vanno immuni dalla vostra invasione.

§ XLII. Ma stringiamoci ancor più verso il caso concreto. Sapete perchè odiano l'ordine ecclesiastico? Per i suoi possedimenti. Sapete perchè insorgono a perseguitarlo? Causa la sua mansuetudine (1). Se gli Ecclesiastici fossero cenciosi, o fieri, non si pronunzierebbe sillaba sul loro conto, perchè o disprezzati, o temuti. Ma la preservazione di se, e degli averi non è di diritto di natura? E per preservar se, e le sostanze,

(1) Altri dice la sua debolezza. » La ricchezza posseduta dal Clero, » scriveva il Rosmini nel suo Trattato *delle cinque piaghe della Chiesa*: » Cap. III. non ha in questo corpo, per se stesso alieno dalle armi, una forza » corrispondente, che la protegga; qualunque ricchezza grande priva di di- » fesa finisce presto, o tardi coll' essere il pasto di chi è più forte, le cui » brame sono non poco irritate dall' aspetto di tesori di facile acquisto. Egli » è evidente, che tutti gli spogli della chiesa tante volte ripetuti nella va- » rie età, ebbero questa sommaria cagione, o per dir meglio, questa occa- » sione della debolezza de' possessori. Ciò ne spiega, perchè non così di » frequente furono spogliati i nobili, come i chierici: quelli furono trovati » bene spesso forti: dove però divennero deboli in paragone di altra forza » estranea ad essi, questa non mancò mai di piombare su di loro, come » ultimamente si vide nella francese rivoluzione; avvenimento men nuovo » di quel, che il vulgo suol darsi a credere ». Osservo però, che i chierici, perchè opulenti, aveano la stessa forza dei nobili, cioè nelle loro ricchezze, nelle quali sempre vi ha forza, quando di esse si sa usare. Infatti, se il clero unito, e concorde avesse voluto mettere a profitto le proprie ricchezze, la sua forza sarebbe apparsa formidabile, ed imponente. Non fu dunque la di lui debolezza la cagione del patito spoglio, e della acerba persecuzione.

cioè, per mandar ad atto questa legge, non è necessario resistere, ed elevarsi contro la persecuzione, e l'assassinio? L'*offesa difensiva*, se indispensabile a tutelar se, e gli averi, è di legge naturale. Dunque non vi ha virtù, che possa vietarla. Sostener il contrario accuserebbe Dio di contraddizione; l'accuserebbe di proibire con una legge ciò, che concede in altra. Non è forse lecito insorgere contro il ladrone di strada, che mi assale per ispogliarmi? Fuvvi mai chi sognò asserire non permessa cotesta difesa al privato, prete, o laico? E quando è necessità, che la difesa sia offensiva, onde preservare se stesso, e le sostanze, chi osò negare esser a tutti lecito l'adoprarla? Or quello è permesso ad un privato contro un privato ladrone, non sarà lecito ad un' ordine intero della civile società contro ladroni più numerosi, o *autorevoli*? La virtù può essere comandata per assecondare il delitto? Ma lo favorirebbe, quando vietasse la resistenza all' assassinio; fattasi in tal caso incentivo all'altrui scelleraggine. La difesa, nel modo, che la richiede l'emergenza dei casi, è un diritto irrefragabile per l'universalità del ceto aggredito. Non fu mai mancanza di mansuetudine il difendersi.

§ XLIII. Sotto la scorta di questo ineluttabile principio di legge naturale, se l'Ordine ecclesiastico, allorchè affrontato da coteste aggressioni della rapacità, fosse insorto a respingere la violenza colla forza; se alla violazione de' suoi diritti avesse opposto un' animosa *offesa difensiva*, e quell' intrepido coraggio, che tutela

la propria conservazione, e gli averi, dalla legge naturale ispirato per fiaccare la cupidigia degl' invasori; se allora avesse fatto servire i proprii beni ad armarsi della necessaria forza contro la depredazione, la violenza usurpatrice abbassato avrebbe il capo; la sua tracotanza si sarebbe cangiata in vigliaccherìa sempre compagna del delitto; la società sarebbe stata purgata da così nefanda cospirazione contro una parte de' suoi. Concepita nel suo retto senso la ecclesiastica mansuetudine, che non è raccomandata già per favorire i ladri, si schiaccerebbe il capo all' idra velenosa col coraggio della giustizia, destato dalla coscienza de' proprii diritti. La ripulsione dell' attentato è un diritto; questo diritto è impartito dalla legge di Natura, di cui Dio è l'autore, e il vindice. L' intenda l' usurpazione. Se armato della sua forza il ceto, di cui si cercava lo spoglio, mostrato avesse un contegno disposto a vendere a caro prezzo le sostanze aggredite, bentosto dagli invasori si sarebbe cangiato linguaggio; alla ruba si sarebbero sostituite le proteste di rispetto alla inviolabile proprietà; innalzata alle stelle la santità della legge di natura. Debolezza lasciar servire la mansuetudine all' usurpazione.

§ XLIV. Dunque si organizzerà una guerra civile? Non mai. Ma, se lo spoglio avviene da una fazione, è diritto della classe aggredita resistere alla fazione assassina. Se deriva dal pubblico potere, questo colla violazione dei diritti cade nella tirannìa. A tal caso appli-

cate le teorìe legittime dell' ordine, e delle leggi sociali, e di quella prudente rassegnazione, che v' insegnano come diportarvi col potere tiranno. Se la pubblica autorità insorgesse a spogliare de' suoi capitali il ceto dei mercanti, perchè doviziosi; quindi derubasse i loro fondachi, votasse i loro magazzini, involasse i loro danari, che farebbe, e potrebbe fare cotesto ceto rapporto a somigliante ladro governo? Preferir le vie legali alla insurrezione; il minor male del proprio danno al massimo della perturbazione dell' ordine pubblico; tutti i mezzi pacifici per il rimedio, abborriti i violenti. Tanto può fare ancora l'altro ceto cittadino, che dicesi Ordine ecclesiastico, perchè pari in tutte le classi sociali i diritti di natura, e civili. Non tacere. Ma chi non trema a farsi tiranno, circondato pure da quanta forza voglia spiegare? La forza non fu mai permanente nella tirannìa. Insomma, ogni animo retto sente tutta l'atrocità di questa violenza. Alle corte. O il *Comunismo* non è un assassinio, o lo spoglio, del quale trattasi, conseguenza primogenita di quello scellerato principio, è un' eguale assassinamento. Ma ragionate meglio. Il *Comunismo* alla fine, secondo già osservammo, non dimostrasi così reo, come cotesta depredazione, che si fa ad una particolare classe di cittadini. Quel, che esso esige, lo vuole per tutti; spoglia tutti, non ammette eccezioni, tratta egualmente tutte le classi dei *benestanti*, vuol apparir equo coll' eguale applicazione del suo principio rapace. Il furto invece, che fa la legge de' possedimenti ec-

clesiastici, oltre la rapina, contiene altro detestabile misfatto, cioè la parzialità dell'aggravio, dirigendo ad un solo ordine di cittadini la sua azione spogliatrice, risparmiati gli altri, ai quali, se valessero, dovrebbero esser comuni le ragioni delle sue esigenze. Non è questo il sovvertimento dei principii fondamentali sociali, de'quali è base l'eguaglianza dei diritti, dei pesi, dei doveri? Qual vanto proclamarsi più malfattori dei detestati *Comunisti*; e immergersi in più nefanda atrocità di quella rimproverano a cotesta setta dell'assassinio?

§ XLV. Accennai l'eroismo della rassegnazione. Però rammentate, che quì non trattasi di beni degl'individui soltanto, ma di proprietà ancora della chiesa. Rammentate, che cotesti beni in molta parte sono destinati alle spese del culto, al decoro della casa del Signore, e al mantenimento della vera religione. Ricordate, che questi beni servono inoltre ad alimentare una ben grande quantità di famiglie povere; sieno degli stessi prebendati, sieno quelle, tra le quali li distribuisce la sacerdotale carità. Rammentate, che insigne porzione di coteste entrate si dispensa a buon numero di operaj per le decorazioni, i restauri, la magnificenza de' sacri tempj, e de' sacri festeggiamenti. Essi dunque i da voi desiderati beni non spettano a' soli Beneficiati; ma al culto, alla chiesa, a Dio, a' poveri, ad onorati cittadini, che di quelli, e per quelli vivono, ed han lavoro per vivere; e però non solo i preti non hanno facoltà, adonta della loro mansuetu-

dine, di rinunziarveli, perchè beni della chiesa, e di coloro, che per essi alimenta, ma sono gravati dall'obbligo di custodirli, di difenderli, e con qualsiasi sacrificio di opporsi qual muro inespugnabile alla rapina dei profani; cosicchè la cessione, meno la forza non intervenga a strapparli, non mansuetudine sarebbe, ma tradimento sacrilego, diserzione, vile condiscendenza al prezzo della violazione di tanti loro doveri. Ecco da quì sorgere un diritto per la costanza del clero a tutelare con tutti gli sforzi dalla laica rapacità il deposito de' confidati beni, patrimonio del povero, e della chiesa; quali, mercè il *fatto umano* delle oblazioni, e degli acquisti, entrano sotto la tutela del diritto naturale, e divino.

§ XLVI. Nel chiudere quest' articolo non credo di far torto alla Politica filosofica del secolo, siccome oggetto per lei glorioso, soggiungendo, che lo spoglio del ceto ecclesiastico ebbe, ed ha in mira un assai più alto interesse per lei; cioè, non solo *l'abbassare l'opulenza* dei ministri della religione, ma più di tutto di abbassare la religione medesima. L' evidenza del diritto naturale a favore della proprietà del clero riluce tanto limpida, che è impossibile rinnegarla, come è impossibile negar l'assenso alla verità degli assiomi. Non avrebbero i filosofi mai sognato di venire a questa demenza, e di disonorarsi quai ladri legislatori. Ma muoversi ad estirpare il cattolicismo dal mezzo delle nazioni era un tentativo impossibile, e troppo periglioso. Però il secolo

rivoltosi alle vie indirette, e spedite per venir a capo della congiura, non lasciò intentati tutti gli sforzi immaginabili per abbattere la religione, tra quali quello dello spoglio del clero, e delle chiese fu riputato il più efficace, immancabile dell' effetto; e quindi lo si volle, e si vuole, combattendo fino i più lucidi principj del diritto naturale, e ad onta dei danni immensi della nazione. Ma non importa: l'assurdità stessa serve ad allucinare, e a coprire. Cosa si è venuto a fare col privar il clero delle sue proprietà? Da padrone l' han fatto stipendiato; da *benestante* un ceto *pagato*; da indipendente servo del loro salario; abbassato veramente a condizione servile, perchè reso ligio al loro soldo. Che diremo quindi della indipendenza, e libertà del sacro suo ministero tanto formidabile alla filosofia del secolo? Che diremo di questa schiavitù, in cui han posto la chiesa, messi a paga i suoi ministri, fatta dipendere la loro sussistenza dal bell' umore, e dal beneplacito dei Filosofi in comando? Quanto è divenuto agevole il signoreggiarli: signoreggiare, cioè, l'umana debolezza, la quale non sempre, nè in tutti si eleva al disopra de' suoi sensi per rivestirsi del coraggio dell' eroismo! O almeno di quanti pericoli hanno circondato la santa intrepidezza dell' apostolico loro ministero? Non basta; coll' abbassare, o distruggere le proprietà del clero hanno insignemente *abbassato* la sua influenza sopra l' animo de' popoli, quali cotanto giovavano con le loro largizioni, con le loro spese moltiplici, ec. Smorzato quell' ascendente, che ad essi

creava tanto buon interesse del popolo, naturalmente in questo scemava di altrettanto l'amore, e il rispetto al sacro carattere, e ministero, l'ascolto alle loro insinuazioni, la soggezione alle predicate massime. Or a tutto questo mirava la filosofia penetrata nell' alta *ragion di Stato*; e tutto questo pur troppo ne risultò; mentre la religione, e il suo magistero non furono mai rimirati con tanta indifferenza, o disprezzo, quanto in questi tempi, e nei luoghi del *Clero pagato*, e della Chiesa spogliata.

XLVII. Ma da sagrileghi cangiandosi in maestri di ascetica per rubar religiosamente, col Vangelo alla mano esclamerebbero: Non sta scritto in questo divino codice di cedere anche la tonaca a chi t' invola il mantello; e di offrir la guancia sinistra a chi ti ha percosso la destra? Voi dottori in legge divina dunque dovete essere i primi ad osservarla; e però non parlate di resistenza, e di riclami, se ci prendiamo il vostro mantello, questi miseri beni caduchi di terra, per i quali vergognatevi di schiamazzare; e però tacetevi rassegnati.

Grati noi alla lezione, permettetene l'esposizione logica del senso, che essa vi sviluppa. Primo; la massima divina non fu profferita per i soli uomini di chiesa, ma per tutti i seguaci del Vangelo. Essa dunque è per voi ancora; giacchè non vi siete tuttavia pronunziati atei, o pagani; onde, se il nostro ceto venisse a privarvi dei vostri mal'acquisti, e a rivendicare quel ci rubaste, la divina massima da voi citata doppiamente vi ob-

bliga a rendercelo. E se si venisse a spogliarvi delle esuberanti vostre fortune, dovreste cederle. Vi rassegnereste? Non credo temerità il dubitarne. Ma noi non abbiamo questo spirito di rapina; e ci contentiamo di chiedervi soltanto di rilasciarci il fatto nostro. Vi ricuserete? La massima menzionata, che vale egualmente per noi, e per voi ve ne obbliga a più forte ragione, che cedere i vostri proprii beni, come il dovreste in forza della medesima, che vel comanda, se da altri ripetuti. Dunque ubbidite al precetto, almeno nella prima parte. Secondariamente; la legge naturale autorizza alla difesa delle cose proprie. Essa parte da quella giustizia eterna, e immutabile, che è Dio, autore insieme della legge vangelica da voi or citata. Questa dunque non può opporsi alla naturale, scaturite entrambe dalla stessa fonte; l'infinito non potendo contraddire se stesso. Quindi per la riportata massima non siamo privati del nostro naturale diritto di difesa anche *offensiva*, se vi ci chiamate per la vostra ruba. In terzo luogo; nuovamente vi ammonisco, come quì non trattasi di tonaca, o mantello *nostro* solamente, ma di beni dei *terzi*, che abbiamo in custodia, cioè della chiesa, del sacro culto, e dei molti alimentati con questi beni. Or la legge non solo non ci obbliga a consegnar alla vostra ingordigia le cose dei terzi da noi custodite, ma c'impone di difenderle virilmente dagli attentati dei sagrileghi. Non ci date dunque il diritto di venirvi addosso per questa difesa; e tacete.

§ XLVIII. Ah sì tacete, vi ripeterò, perchè cotesti *terzi* siete voi stessi; quello, che la chiesa deve *custodire*, è tutto a vostro profitto, o de' vostri congiunti; in ultimo, di quel popolo, che voi, se sincere le proteste, giurate di voler condurre a prosperità, diminuendo, quanto maggiormente è possibile, le enormi disuguaglianze di fortuna, e di sorti nelle umane società! Ecco i consolanti, e pur ben veri argomenti, quali, dopo aver dimostrato i diritti degli Ecclesiastici alla conservazione dei loro Istituti, e dei loro possedimenti, entro subito a schierarvi innanzi, e a farvi toccar con mano.

CAPITOLO TERZO

Sul diritto degli Istituti Ecclesiastici ad acquistar immobili.

§ I. Lo spoglio dell' ordine ecclesiastico in talune contrade, o gli eccezionali aggravj ad esso imposti in altre, sono un fatto: ma forse la costernazione degli oppressi non immaginava, che la violazione doveasi portare fin sulle cose, che non erano, cioè, sugli acquisti di beni, che da loro poteano esser fatti, preventivamente da rigida legge impediti. Inutile ragionar sarebbe del diritto di acquistare, laddove non è rispettato quello della padronanza degli averi posseduti. Ma la voce del diritto, perchè oppresso, non deve tacere, la parlata ragione nella calma delle prevenzioni potendo o salutevole rimorso destare, o suggerire prudente antiveggenza contro l' imperversare di ciechi consigli.

§ II. Il diritto di acquistare non è, se non un diritto di proprietà sotto diverso nome, o aspetto considerato; unificandosi con quello di padronanza nella natura, nella forza, nell' inviolabilità. Imperocchè, cosa importa il diritto di padronanza? Quello di continuare a far suo quanto si ha in mano. E cosa è quello di acquistare, se non il diritto di far suo quanto ci proviene sia per titolo oneroso, che lucrativo. Posseggo dieci mila scudi. Per il mio diritto di proprietà ne dispongo a procurar il mio *meglio*: trovo questo meglio nel comprarmi un tenimento; io ho dunque diritto per

la compra a far mio quell'immobile. Un benevolo mi offre in dono cento zecchini; io ho diritto ad accettarli, giacchè costituiscono un meglio per me; quindi a far mia la somma, che vuolsi donarmi. Niuna differenza fra il diritto di proprietà, e il diritto di prendermi quanto mi proviene per un titolo oneroso, o lucrativo; l'uno, e l'altro costituiscono una mia condizione migliore economica. Sono cotesti titoli i generatori del diritto di proprietà. Dove essi esistono nasce la reale padronanza. È MIO, o NO, quanto posseggo per compra, o per donazione? Vale a dire, con questi titoli ho io, o non, il diritto di proprietà sulla cosa per essi provenutami, e oggi posseduta? Se l'ho, dunque concorrendo i medesimi titoli a poter effettuar ciò, che dicesi *acquisto*, essi mi danno un diritto, o *prerogativa* pari a quella di proprietà. Non importa, che l'acquisto non siasi effettuato, ossia, che il suo oggetto non ancora da me si possegga. Non importa, che i titoli menzionati non sieno venuti ad atto, cioè, non si sia ancora fatta la compra, o il dono, per esser dalla violenza l'una, o l'altro impedito; mentre dove sono le cause prossime, e immediate dell'effetto, cioè, dove esistono già in potenza i titoli creatori di un possesso, esiste virtualmente l'effetto, vale a dire, il possesso di quell'oggetto. In fatti, quando un amico mi offre in dono cento scudi, e voi m'impedite di accettarli, non equivale quest'atto al togliermi quei cento scudi, che il titolo di donazione faceva miei, cioè mi creava su di essi il diritto di proprietà? Chi ha di-

strutto questa proprietà? Il vostro impedimento; giacchè coll' offerta, o dono era simultaneamente nato in me il diritto a far propria la cosa esibita, essendovi l'animo di accettare; colpa solo della prepotenza il non essersi mandato ad atto quel dono, o quella compra; e però quel mio possesso. Il non possesso di un oggetto rubato priva forse della proprietà? Neppur il non possesso della cosa, che nulla, tolta la violenza, ostava a farsi propria. Spogliare di un dato bene, o impedire di averlo, è una cosa stessa. Tanto è rubarmi cento zecchini involandoli dalla mia borsa, quanto vietarmi di prenderli da chi me li regala. L'effetto dell'uno, e dell'altro caso è il medesimo; cioè, la *privazione*; e voi tanto mi private del mio colla sottrazione, o spoglio della borsa, quanto colla inibizione di far mio quello, che già lo sarebbe per il dono, che si ha intenzione di offrirmi. L'istesso direte per il titolo oneroso di compra, d'industria, o fatica, ec. Locchè esprime, che ho proprietà, o padronanza tanto sopra un bene, quale per titolo oneroso, o lucrativo posso acquistare, e mio sarebbe senza l'opposizione della forza; quanto sopra un bene, di cui sono in possesso. Ammettete voi l' azione per danni inferiti? Le leggi positive, e la naturale non obbligano il giudice a ordinar il rifacimento dei danni? Ma in che risolvesi cotesta legge? In riconoscere *padronanza*, o *proprietà* sull'oggetto del danno ricevuto, perchè non si da rifacimento, o indennizzo di quello, che non è nostro, ossia, che non ci è proprio. Or danno

è quello, se una mano maligna viene a recidere le viti della mia vigna, o a far divorare dalle bestie il mio grano non ancor maturo; e danno dicesi del pari, se tu m'impedisci di proseguir, o di appigliarmi, p. e. alla negoziazione, che mi può produrre un lucro; o di beneficarmi alla mano, che vuol arricchirmi; o l'esercizio della mia industria, che mi somministrava un buon vivere; sebben lucro, e benefizio, e mezzi da vivere effettivamente non esistenti in atto. Ecco da ogni legge riconosciuta proprietà vera tanto sopra un bene posseduto, di cui ho sofferto lo spoglio, quanto sopra quello, che poteva far mio, e non feci per il vostro impedimento. Questa grande differenza v'ha soltanto tra il diritto di possesso, e quello di acquistare; e però tra lo spoglio, e l'impedire il giusto acquisto; cioè, che il possesso, e quindi lo spoglio ha rapporto ad un'oggetto determinato; invece la forza, che toglie *la potenza* ad acquistare, è di un danno indefinito, perchè mi priva di tutti gli oggetti, dei quali potrei essere acquirente; e che possono vincere di cento, e di mille volte in numero, e in valore la cosa semplicemente derubata. Identico dunque il diritto di proprietà, e quello di acquistare: ma questo avendo nei suoi oggetti un valore incomparabilmente più esteso, perchè *indefinito*, la violazione, che se ne fa di esso mio diritto, la violenza, che me ne priva, è del pari di una gravità indefinita, vale a dire, senza confronto maggiore di quella del furto, o dello spoglio violento di un bene, che si ha nelle mani; perchè essa abbraccia tutti i

casi, nei quali ho la possibilità di far un acquisto, si riproduce tutte le volte, che cotesta opportunità presentasi, e la legge me ne priva. Locchè vuol significare, che lo spoglio, o violazione della proprietà esistente è un solo atto *contro diritto*; la violenza, che mi toglie la *capacità* di acquistare, e che allontana da me le proprietà sopravvegnenti, contiene altrettanti atti di quell'istessa natura di spoglio, o di violazione del sacro naturale diritto di proprietà, quante sono, e quante possono essere le circostanze, nelle quali mi provverrebbe senza la forza proibente un bene qualunque per titolo oneroso, o lucrativo. Il possedimento si riferisce ad una proprietà esistente; l'acquisto ad una proprietà sopravvegnente. Togliere il posseduto bene, e togliere il bene, che sopraggiunge, è dunque un atto della natura stessa, giacchè per l'acquisto, che mi si presenta, e che io voglio, e posso fare, divengo virtualmente proprietario del suo oggetto; perchè esiste la potenza per il concorso dei titoli sia oneroso, o lucrativo, a far mio quel dato bene, involatomi solo dalla mala vostra legge. Ma però il danneggiare di tale atto espoliativo, ripeto, s'ingigantisce quì senza termine, perchè abbraccia tutti i casi possibili, e si ridupplica in tutti quei, nei quali potrei divenire acquirente, e costituirmi un meglio.

Voi vorrete distinguere il diritto a possedere, che dicesi *capacità*, e il diritto a ritenere la cosa posseduta. La distinzione a nulla serve, perchè quì l'uno, e l'altro insieme esistono; e però la legge proibente offende la *ca-*

pacità, e il *possesso*. Avvi in ogni uomo la *proprietà* del diritto ad acquistare, inseparabile dall'uomo stesso, perchè diritto naturale è quello a procedere al proprio meglio, quando non v'ha danno alcuno altrui, nè violazione di sorta. Vi è quì la violazione della legge proibitiva, voi replicate. Ma la legge può inibirmi di acquistare i miei alimenti, e di cibarmi? No. Perchè ciò? Perchè violerebbe il diritto alla mia conservazioue, collegato essenzialmente col prendere il nutrimento. E col vietarmi di acquistare, non si viola un'altro diritto naturale, quale è quello di cercar il *meglio* nel costituirmi una possessione, o nell'aumentare la mia proprietà per l'acquisto; ossia, non si viola un diritto parimenti di natura col privarmi della *capacità* a cotesto possesso, o aumento, la quale è tutta di diritto imprescrittibile, e anteriore alle leggi positive, perchè fondata sulla suprema, e inviolabile legge naturale? La capacità a possedere è una potenza inerente alla condizione dell'uomo; e però forma una sua *proprietà*, ricevuta non già per benefizio delle leggi civili, ma dall' immutabile legge di natura, che ce la comunica colla esistenza. La legge umana dunque spogliando gli uomini di questa capacità viene a violare la Naturale: ed effettivamente la conculca, espropriando del possesso di questa potenza, l'ordine cittadino ecclesiastico, della quale, come di ogni altro diritto di natura, non egli è obbligato al favore delle leggi positive.

Questa *capacità* poi nel caso concreto convertesi real-

mente, siccome accennai, anche in proprietà della cosa, che nel dato caso verrebbe ad esser mia. L'atto della volontà di un donatore a darmi, o della mia a comprare un determinato bene, costituiscono una proprietà *incoata*, o virtuale, al di cui oggetto nulla manca da stare nelle mie mani; meno la remozione della violenza, che osta. Per i titoli produttori la proprietà, e che già concorrono in me, la cosa si fa mia sotto ogni rapporto, se non vi intervenisse la proibizione della forza. Ma l'atto della violazione non distrugge ciò, che *giuridicamente* è già. Un dono, che mi si vuol offrire, o si offre; un lucro, che mi è assicurato dalla mia industria, o compra, è un oggetto giuridicamente divenuto mio, perchè la legge naturale me lo aggiudica. La forza me lo invola per l'apposto impedimento. Che invola, cosa essa impedisce? Ciò, che il diritto naturale veniva a far mio. Ecco la posizione, che prende la legge umana col dirmi in faccia al bene, che mi si vuol donare, o altramente posso acquistare; *nol farai tuo*. Ed ecco quì tolto il fatto *mio*; tale essendo divenuto quell'oggetto per i titoli, che nel dato caso concorrevano a darmene la padronanza.

§ III. Rammentata l'identità del diritto di proprietà con quello ad acquistare; l'eguale violazione nel ledere l'uno, che l'altro; piantato questo vero inaccessibile a tutti i sofismi della soperchierìa, ricadono contro la forza proibente acquisti ai corpi morali ecclesiastici tutte le considerazioni presentatevi nel precedente

capitolo sulla inviolabilità del diritto di padronanza dei religiosi Istituti; e però vedrete pesare sulla legge, che vi estendesse la mano, le stesse prove di conculcazione delle più sacre leggi di natura, quando dopo averli, o non averli spogliati, si fa ad inibir loro di diventar possidenti, o di accrescere i proprj averi. Se li avete già spogliato, l'inibizione è il colpo di grazia alla legge naturale, che non può far più rivivere in loro la proprietà. Se nol faceste, vi collocate nella medesima posizione, giacchè lasciando in vita un diritto, fate l'altro estinto, offendendo in esso anche il primo, che con questo si unifica nella natura, e nella inalienabilità.

§ IV. Ma la violazione per cotesta legge inibitiva si dilata ancora immensamente sotto un' altro rapporto. Non solo per l'intimata *incapacità* ad acquistare essa colpisce il diritto di natura di tutti i *corpi morali* ecclesiastici dello Stato, e di tutti gl' individui, che li compongono, e per tutti i casi possibili, che li farebbero acquirenti; ma altresì il diritto di libera disposizione degli averi di tutti gli uomini, che loro volessero far offerte, e donazioni. Il donare nasce dalla facoltà a disporre, come meglio talenta, dei proprj beni. Questa libera disposizione è una caratteristica della padronanza reale. Ma per la proibizione è coartato in tutti gli uomini, che avessero disegno di beneficare cotesti corpi, il diritto di disporre a lor piacimento delle proprie sostanze; quindi è inferita una manifesta lesione al diritto naturale di padronanza di qualsiasi benefat-

tore. Ma chi siete voi, chi è la legge, chi è l'autorità umana da arrogarsi una lesione, e offesa sì grave al diritto naturale di tutti gli uomini, e di ristringere in essi una facoltà inviolabile, e così gelosa, come quella di liberamente, ed onestamente disporre del proprio; di tutti gli uomini, dico, soggetti, o non, alla vostra giurisdizione, sudditi, e non sudditi? Il funesto vostro decreto, che direttamente sovverte la capacità ad acquistare dei vostri sudditi componenti gl' Istituti ecclesiastici, si riversa anche sul diritto di libera disposizione delle loro sostanze di tutti gli altri uomini a voi non soggetti.

Non basta. L'inibizione a donare attacca il sentimento religioso, e l' istessa coscienza dell' uomo. Coteste donazioni a pii Istituti, e alle chiese sono atti, per i quali il cittadino rende omaggio di qualche parte de' proprj averi alla divinità; onde è che voti, oblazioni, espiazioni, e azioni di grazie chiamansi, a Dio prestate. Or la legge vieta a tutti di essere per questa parte religiosi. Essa dunque toglie ad un tempo diritti imprescrittibili agli uomini, tributo alla divinità; troncando sotto questo aspetto i rapporti tra essi, e Dio.

Non quì tutto. Fannosi coteste donazioni per aumentare, e rendere più decoroso il culto, o per accrescere il numero de' sacri ministri, o per facilitare le vie alla religione di propagarsi. Ma la vostra legge tutto questo sopprime. Più; oltre il sentimento religioso per sua natura inaccessibile agli atti profani di qualsiasi terreno potere, la legge assale i dettami della più rigorosa

giustizia. Sono indispensabili compensi talora coteste donazioni; possono essere ancora prette restituzioni di illecite sottrazioni commesse a carico delle cose, o luoghi, o possedimenti religiosi. Un testatore sul letto di morte sente il bisogno, per salvarsi, del risarcimento ad occulta sagrilega rapina, o a danni dati, e però lega al luogo pio quel fondo, con che non fa, se non una restituzione, o compenso; senza di che il suo debito rimane perpetuamente acceso, ed egli se ne muore tra i rimorsi, e tra le conseguenze del debito; la chiesa, o sacro Istituto rimastosi senza il rifacimento delle patite perdite. La legge umana però penetra nella caligine formidabile delle coscienze, sulle quali solo il Creatore esercita impero; e tutto quello menzionai si fa ad impedire, e togliere, diritti, atti di religione, mezzi di salvezza ad uomini anche non suoi sudditi; ritraendo i fedeli dal culto, che vogliono prestare a Dio, dal dilatare la sua gloria sulla terra, e dal pagar debiti, che giustizia, e religione vogliono soddisfatti. *Erat ergo peccatum puerorum grande nimis, quia retrahebant homines a sacrificio Domini.* Lib. I. Regum. Cap. I. Adopro il testo di una legge, che non mi è possibile sfuggire, come non isfuggirà alla legge degli uomini la sanzione spaventevole, che dopo questo testo è lanciata contro quel *peccatum puerorum grande nimis.*

§ V. Il diritto di ogni uomo ad acquistare, ho ricordato, si unifica con quello della reale padronanza. Il chierico, ed il monaco, come uomini, e come citta-

dini, sono al pari di qualsiasi in possesso di cotesto inalienabile diritto. Gl' Istituti ecclesiastici, cotesti corpi morali, posseggono senza dubbio gl' istessi diritti, che gli uomini, ed i cittadini individui; con più forza consolidato il coacervo di tai diritti congiunti in una massa. Il fatto della aggregazione religiosa non abolisce cotesti diritti, come non li distrugge il fatto di una associazione mercantile, di speculatori, di intraprendenti; ovvero della grande associazione in popolo rapporto ai possessi municipali, o nazionali. Non fo, che solamente citare le considerazioni dimostrate nel capitolo antecedente, senza più ripeterle. Se dunque cotesti corpi morali hanno diritto a possedere, vantano quello ancora ad acquistare; se diritto a non essere spogliati, del pari han diritto a non soggiacere al divieto di farsi acquirenti, o di dilatar i possessi; poichè anche questo, siccome dissi, è violento spoglio sia della capacità, o potenza a procedere al proprio meglio negli averi, sia dell' oggetto, mancatomi per la vostra forza proibitiva l'acquisto. O è lecito mettere le mani sulla proprietà, e toglierla di mezzo; o se lo dite un attentato, lo è parimenti quello d' impedire al cittadino il suo naturale diritto di accrescere le proprie sostanze, o di procurarsele; appunto come è attentato il sottrargliele.

Permettetemi quì di concentrare in un sol punto di vista questa considerazione dell' inviolabilità dei possedimenti ecclesiastici, che è poi la dimostrazione del loro diritto a far acquisti. Di chi è un'oggetto qualunque?

Del padrone. Di chi sono i beni ecclesiastici? Dei loro padroni. Chi sono cotesti padroni? Coloro, nei quali concorrono i titoli costituenti la padronanza. Quali sono cotesti titoli? L'eredità, le donazioni, le compre, la propria industria, e fatica, e somiglianti titoli lucrativi, ed onerosi. Rapporto a' beni ecclesiastici in chi risiedono cotesti titoli costituenti padronanza? Tutti in essi Istituti religiosi, niuno nella nazione; perchè a detti Istituti furono donati, legati cotesti beni; o essi li comprarono, o colle fatiche dei loro componenti se li formarono: invece la nazione non fu mai di essi beni nè donataria, nè legataria, nè compratrice, nè diede opera per crearseli, ec. ec. Dunque *padroni* dei beni in discorso sono questi Istituti, non altri, non la nazione. Se padroni, dunque proprietarj. La proprietà è inviolabile per diritto di natura, e per diritto pubblico umano proclamato in tutte le Costituzioni *rigeneratrici*; quindi, se queste non sono bugiarde, inviolabile per esse anche la padronanza dei corpi morali ecclesiastici. O non esiste proprietà al mondo per nessuno: o se l'ammettete, i beni della chiesa sono di perfetta inviolabile proprietà dei corpi morali religiosi, che li posseggono, mentre, non cessiamo di ripeterlo questo fondamentale argomento del Diritto, tutti in essi concorrono i titoli di rigorosa giustizia, che costituiscono, come per gli altri uomini, il diritto di proprietà. o padronanza. Impugnata la proprietà dei nostri corpi morali religiosi, non resta più in sicuro quella del privato cittadi-

no, giacchè con i medesimi sofismi manometter si può questo diritto di tutti gli altri membri della società. Bisogna ripeterlo: o *comunismo*, o inviolabile proprietà quella delle chiese. Il comunismo oggi è una conseguenza tutta logica, ed inespugnabile rapporto alla filosofia, che espugnò i beni ecclesiastici, i cui cultori devono ora lasciarsi spogliare da esso, siccome indeclinabile deduzione di que' principj già addotti a far divenire il clero *non possidente*, e mutarlo in *clero pagato*. Spregiudicati, riconoscete nella piaga, che oggi vi flagella, il visibile, e potente braccio della Provvidenza, che vi raggiunge. Quel comunismo, con cui nel 89 insorgeste contro la proprietà della casa, e dei ministri del Signore, oggi alla sua volta si eleva minaccioso contro la proprietà di voi tutti del secolo. O lasciatelo fare; o restituite a Dio, e a' suoi, quanto osaste rapire!

§ VI. Qual ragione autorizzerebbe a fulminare le chiese, e i corpi morali religiosi con questa legge proibitiva? Quella forse, onde non divengano troppo ricchi? L'emanate voi somigliante legge rapporto alla gente del secolo, ove vediamo individui, e famiglie, nelle quali s'accumulano sterminatissime ricchezze, e i milioni di rendita; laddove nè tra le chiese, nè tra i monasteri, o capitoli non vi sono certo da additarsi milionarj? Eppure non hanno questi l'istesse inviolabili prerogative da voi rispettate nelle persone del secolo? L'inibizione, o a tutti, o a niuno; o al secolo ancora, o non mai alla chiesa sola; perchè pari nell'uno, e nell'altra i diritti inviolabi-

li di natura. Ma da quando mai siffatto potere antagonista di questa sacra legge può prevalere a restringere l'indefinita facoltà degl'uomini, qualunque la loro professione, nell' aumentare i proprj averi? Se ricchissimi addivenissero cotesti religiosi Istituti, quale autorità avete voi da insorgere contro il comune diritto di natura col limitare ad una data quantità i loro possedimenti, e coll'inibirne l'accrescimento? Rammentatevi l'assioma irrefragabile, che non si da *diritto contro diritto*: che non può mai ammettersi un *diritto positivo* contro il *diritto naturale*; che la giustizia delle legislazioni umane poggia tutta sulla eterna legge di natura; contro la quale se si facessero a prevalere, diverrebbero le legislazioni dell' ingiustizia, macchiate di rapina. La giustizia è nei principj di questa legge necessaria, ed immutabile. Ricordate ancora, che togliete altrettanti fondi di provvedimento ai moltissimi del secolo medesimo, circoscrivendo per la proibizione la sfera dei *provveduti* coi beni ecclesiastici, e monastici collocati in quelli Istituti; e di altri numerosissimi, a' quali per le moltiplici loro spese prestano alimento, ne nutrono l'industria; schiantando dal mezzo del popolo il tristo *pauperismo*, come meglio ve lo dimostrerò tra poco.

Se opponete di voler eliminare colla proibizione i pericoli dell' abuso delle grandi ricchezze, di nuovo v'interrogo; e perchè del pari non praticate questa *paterna morale* colle laiche famiglie più facilmente, e più spesso esposte, e cadute in cotesti abusi? E poi d'onde

la massima di togliere gli abusi col violare i diritti? Si devono estirpar quelli, e rispettar i diritti; non commetter un' abuso maggiore, qual è la violazione delle sacre prerogative di natura. Non vi è lecito operare un bene qualunque col precipitare in un male massimo.

Finalmente impedite i pii lasciti, o doni alla chiesa, perchè li supponete altrettante sottrazioni a carico delle private famiglie? V'ingannate. Niuna famiglia è andata a spianto per coteste donazioni; ma solo potè rimaner delusa una ingorda pretenzione: e qualche caso isolato, se si può con verità, e lealtà provare, di alcun danno, non abilita a far leggi, che producano danni più gravi, e più estesi, quali sono l'aggredire ad un tempo religione, coscienze, diritti imprescrittibili dei cittadini a disporre liberamente per onesti usi dei loro averi. Voi stessi lo riconoscete, e professate questo sicuro assioma di diritto naturale. In fatti, che significa quel non ingerirvi nella domestica economìa di tante famiglie prodighe, e dilapidatricì dei loro beni, le quali poi oberate per debiti, perseguitate dai creditori veggonsi precipitate in vergognosa miseria, fatta sovente indigenza? Perchè, voi dite, si rispetta il diritto della libera disposizione degli averi; tanto peggio per chi non sa conservarseli. Oh! Voi dunque tutti eroicamente scrupolosi nel rispetto verso un diritto, quando rovina; e zelanti nemici dello stesso diritto, quando santifica gli averi per oblazioni al cielo, alla chiesa, alla sovvenzione del povero, alla utilità delle nazioni? I donatori hanno,

o non, questo diritto di liberamente disporre del fatto loro? Se non lo avessero, nulle sarebbero coteste donazioni, e però di niun danno per coloro, a' quali spettano i lasciati beni. Se poi lo hanno, perchè proibite, che ne usino a favor della chiesa, quando non v'intromettete nell' esame di altro genere di disposizioni non favorevoli alle famiglie, e agli aspiranti, o pretendenti della loro eredità; sovente lasciata a gente immeritevole, o a destinazione, ed impiego di vero sciupo, e frivolo? Tanto rispetto alla libera disposizione degli averi in uso profano; tanto odiò contro questa disposizione in uso religioso, e pio? La coerenza nelle leggi è di rigorosa giustizia. Cotesti beni passando dal privato possesso di un benestante a quello degli Istituti ecclesiastici, passano ad una destinazione di pubblico beneficio. Le vedute delle leggi mirano sempre al vantaggio dell'universale, nè si fermano sopra casi isolati, ancorchè talora abusivi; e quì coteste donazioni nel loro principio movente, come nei loro effetti benefici giuste essendo, e piene di religiosa insieme, e patria generosità, non possono nè proibirsi, nè considerarsi dal legislatore nel rapporto singolare di qualche individuo. Miratele nella intrinseca loro giustizia, nei risultati più vantaggiosi alla morale, alla miglior condizione economica della nazione, che esse creano, e le troverete degne di essere apprezzate dall' accorta ragion di Stato, e dalla savia politica di governi illuminati, e giusti.

PARTE SECONDA

INTERESSE DEL POPOLO NELLA ESISTENZA DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI.

§ I. Dal diritto de' possidenti ecclesiastici passo a quello della intera società; ossia al diritto, che ha il popolo di goder dei vantaggi. che gli derivano da coteste istituzioni, delle quali vollero i maggiori arricchirlo con saggio consiglio, e provvido. Una ben'intesa politica economìa diretta a rendere la distribuzione delle ricchezze dello Stato più equabile, più estesa, più diffusa in ogni ordine de' cittadini da pervenire sino alle ultime classi della popolazione: sollecitudini governative a educar la nazione a bei, ed onesti costumi, e a vieppiù incivilirla, non trovansi forse in quel sistema politico, che rispetta, e tutela cotesti Istituti ecclesiastici, e monastici dell' uno, e dell' altro sesso, non solo per tanti considerevoli vantaggi, che ne risentono migliaja di membri dello Stato, in essi alimentati, ed

educati, ma, secondo altri rapporti, l'intera nazione, e le classi tutte del popolo?

§ II. Han veduto però molti filosofi sotto odioso aspetto coteste aggregazioni, alzando grida contro i benefizii, e le prebende del clero, contro i possedimenti, le rendite, il numero dei monasteri, quasi fossero di un vero pregiudizio, e danno alla buona economìa dello Stato. Senza veruno spirito di parte entriamo a considerare il valore di coteste accuse, e il peso delle teorìe, che quì mettono in campo, esaminate nei varj oggetti, che prendono di mira. Comincio dall'ordine chiericale, o, come diconlo, dal clero *secolare*.

CAPITOLO PRIMO

Vantaggi economici del Popolo per il Clero, o Preti, che godono ecclesiastici patrimonii.

§ I. Chi sono alla fine cotesti preti, contro le possessioni dei quali armasi la censura dei politici con tanta amarezza, quasi fossero esseri alla nazione stranieri, o infesti? Primieramente, cotesti uomini non sono essi ancora parte dell'istesso popolo, membri della medesima società, e delle famiglie, delle quali essa si compone? Quando dunque violate i diritti dei membri, conculcate quelli di tutto il corpo: quando vi fate arbitrarii contro un'ordine della civile aggregazione, voi insultate la comunanza intera; appunto come, quando offendete un membro di una famiglia, ol-

traggiate in esso la famiglia medesima. Accostiamoci ancor più al tema dell' interesse nazionale assalito da questo spirito di violazione, e alla causa del popolo offesa da un odio cotanto desolante. Chi sono, dirò di nuovo, cotesti preti? Non sono eglino proprii concittadini, e di moltissimi, congiunti, fratelli, figli, membri insomma di tante famiglie dello Stato, che mercè i beneficj della chiesa vengono sgravate dal peso di alimentarli, e provvederli, ovvero sono da essi provvedute?

§ II. In fatti qual' uso fanno di cotesti beni? Non sono eglino di laici moltissimi sostegno, e conforto? Imperocchè, e qual altro è l'impiego, che ordinariamente dagli Ecclesiastici si fa di quelle loro prebende? Non le vediamo erogate in mantener parenti in bisogno, sollevar le miserie, e la dissestata economìa delle proprie case; chi nutrendo la genitrice vecchia, chi dotando le sorelle nubili, chi provvedendo alle cognate vedove, curando le nipoti orfane, mantenendo i fratelli privi di fortuna, in somma alimentando famiglie, le quali gemerebbero nella più disperata indigenza senza il soccorso del beneficiato prete, che le sostenta? I frutti dunque dei beni, che godono tanti ecclesiastici, ricadono sulla gente del secolo; sono un provvedimento di tanta parte della nazione, assicurando la sussistenza di numerosi sudditi; e mercè de' quali il denaro, che esce dal benefizio della Chiesa, entra immediatamente nelle case dei laici, si dirama in tanti ordini di

cittadini, e impiegasi utilmente in nutrire, e sollevare tante famiglie dalla indigenza; quando per l'opposto se divenisse conquista dei facoltosi del secolo, ristagnerebbe forse nelle arche ferrate dell'avarizia, o si disperderebbe tra lo straniero per genio di lusso capriccioso, e prodigo, sempre avido delle merci forestiere, spegiatore delle nazionali. A dir vero gli ecclesiastici non sono sotto tal rapporto, che gli economi industriosi dei beni, dei quali ne godono essi, e i vantaggi in molta parte rifondonsi in que' tanti figli dello Stato, dei quali costituiscono essi l'unico appoggio. E quì tacerò le copiose limosine, e altri generi di sovvenzioni, che l'uom di chiesa certo più inclinato alla beneficenza evangelica, diffonde caritatevolmente tra le classi povere del popolo. Ma appresso toccherò più da vicino quest'argomento. Gli ecclesiastici dunque, abbenchè *senza mogli*, *e senza figli* (frase tanto spesso ripetuta dagli invidiosi nemici dei loro possedimenti) giovano a più gran numero di persone; i popoli ne esperimentano da essi più diffusi vantaggi, che se le loro prebende fossero riposte nelle mani di gente del secolo, e godute da uomini con *mogli*, *e figli*, ancorchè non si voglian questi supporre nè avari, o dissipatori.

§ III. La dissipazione non è da temersi per parte dell'Ecclesiastico frugale, e morigerato; i beni, che possiede non possono essere, che gelosamente amministrati, non dispersi, nè alienati. Questi fondi di carità, e di pubblica beneficenza, questi patrimonii sicuri del

popolo, come di tante oneste classi della nazione, sono al coperto dall' esser distrutti dalla prodigalità, dal fallimento, dal giuoco, dal capriccio. Estendo il medesimo pensiero ai beni de' sacri tempj, e del culto. Se le chiese sono mantenute coi beni lasciati dalle persone del secolo, i frutti di essi non passano tosto ad alimentare, e occupare lodevolmente tanta parte del popolo, e a provvedere copioso numero di industriosi, e di artigiani; riversandosi interamente sopra costoro tutte le entrate dei tempj, e del culto? Le chiese non ammassano, nè seppelliscono danaro. Quanto entra, altrettanto ne sgorga, e discorre per le mani del giornaliero, e dell' artista. Le loro amministrazioni propriamente non si adoprano, che a riscuotere le entrate, per diffonderle poi con onorato titolo, utile, e decoroso alla patria, in seno delle famiglie, in ogni specie di lavorieri; fabbri, muratori, legnajuoli, architetti, pittori, scultori, orefici, argentieri, ceraj, musici, ornatisti, marmoraj, negozianti ec., epperò in quelle città, nelle quali esiste maggior numero di tempj, esiste ancora più abbondevole provvedimento per le belle arti, per le meccaniche, per l' industria laboriosa. I lasciti ad una chiesa, non sono, se non legati per il popolo. Le chiese posseggono beni, però destinati tutti per fabbriche, per addobbi, per sacri arredi, per religiosi festeggiamenti, dalle quali cose i mestieri, e li operaj ritraggono tanto alimento. I tempj non mangiano, nè consumano; e però tutto rifondesi il loro avere, dopo

la comparsa fatta per il culto, nelle mani di molta parte di bisognosi laici cittadini. Non sono queste entrate perenni sorgenti, che altrove non possono diramarsi, di soccorsi destinati a mantener l'industria, a provvedere il bisogno, a secondare i voti di tanti onesti membri della nazione? Non costituiscono un patrimonio indefettibile per cotanto notevole porzione della civile società?

§ IV. Supponiamo per un istante, che i beneficii ecclesiastici, e le possessioni delle chiese venissero o appropriate al fisco, o vendute a' privati. Ben sappiamo, che gl' immobili stanno, e sotto cotesto rapporto non farebbero, che passare da certe mani ad altre, senza uscir dalla proprietà dello Stato. Ma deve negarsi, che del pari utili alle classi varie dello Stato sarebbero quei fondi, se a privati possessori, o al fisco addetti. In primo luogo, perchè mancherebbe tanta universale circolazione, che abbiam osservato aver quelle entrate per le mani degli Ecclesiastici, quali appunto perchè non hanno nè mogli, nè figli, possono impiegarle in sfamare gran numero di bisognosi figli della patria. Secondariamente, perchè tali averi non vanno soggetti al ristagno, o alla dissipazione; ma sono esclusivamente, e totalmente impiegati in favorire le arti, incoraggiare l' industria nazionale, in provvedere numerosissime famiglie di sostentamento; e però hanno una diramazione pronta, sicura, pressochè universale, e concentrata nei limiti del proprio paese a benefizio solo dei cittadini senza il pericolo, che sieno dispersi

tra lo straniero per vaghezza delle sue seducenti, e superflue bagattelle; o di esser sepolti a impigrir entro li scrigni degli avari.

§ V. Prescindendo ora dalle massime, e idee religiose, che pure dovrebbero aversi in vista da' governi cattolici, la politica del reggime, ma illuminata, sagace, scevra di prevenzioni, potrebbe idear mezzi più celeri, e costanti, onde dispensar le ricchezze nazionali con più rapidità, ed universalità fra le classi dei sudditi, che più ne sentono il bisogno; onde mantener perenni questi fonti di tanto esteso provvedimento; onde allontanar il pericolo di inaridire, e dissiparsi? Questi mezzi, soggiungo, che dan luogo a tanta parte della consumazione, e riproduzione di varj oggetti d'industria, e di commercio; e occupano il lavoro di tante migliaja di operaj, e di giornalieri; e alimenti elargiscono a così considerevole porzione del popolo? Chi nol vede, che lo Stato nelle possessioni ecclesiastiche tiene un fondo propriamente, ed esclusivamente destinato a questa generale diffusione delle ricchezze; sorgente ben augurata di pace, e di durevole tranquillità per la cosa pubblica; di provvedimento a' bisogni di quella classe del popolo, che più potrebbe turbarla; pabolo delle arti, dell' industria, di utile occupazione di tante braccia, che senza tali risorse braccia forse sarebbero del delitto, e della sovversione? La massima poi dell' eguaglianza tra gli uomini, questo gran principio fondamentale della morale cristiana, su di cui si

stabilisce la legge della fraternità tra gli uomini, è in cotesti Istituti, che eminentemente riluce, ed ha la piena sua esecuzione. Quì gli aggregati messi tutti a livello di una perfetta parità; quì le disuguaglianze di condizione tolte di mezzo: imperocchè nel clero i nobili, e i non nobili, i ricchi, e i più poveri ridotti sono alla pari. Quì nel più esteso modo effettuato il gran principio, sul quale la cristiana legislazione stabilisce il sommo obbligo di versare nelle mani del bisognoso il superfluo, e con cui adopera di appianare le disparità delle condizioni; massima nei proprii termini pronunziata del grande apostolo della morale evangelica, che appunto inculca la elemosina, perchè risulti da questa fra gli uomini la maggior eguaglianza possibile delle umane sorti: *Ut fiat aequalitas* (1). Negatemi, come i possedimenti ecclesiastici non servano maravigliosamente, e verissimamente all' adempimento di coteste mire: che essi non vadano a riempire certi voti, i quali resterebbero sempre voti, se non li appianassero, non solo le largizioni dell' ecclesiastico caritatevole, ma la destinazione dei beni dei sacri tempj per le spese del culto versate in mantener lavori, e lavorieri di molte classi del popolo, per fabbriche, per decorazioni, per funzioni, e feste; infine dirette al mantenimento dei moltissimi addetti al loro servigio. Più ampio sviluppo di tutto questo nei seguenti capitoli.

(1) II. Cor. VIII. 14.

CAPITOLO SECONDO

Vantaggi economici del popolo per l'esistenza degli Ordini Monastici.

§ I. Filosofi, e Politici si fecero a censurare col maggior calore, ed astio l'esistenza delle aggregazioni di quei cristiani, che si consacrano con più sicurezza alla perfezione predicata dalla loro legge. Parlo dei Religiosi di ogni Ordine monastico, contro i quali si fan sentire odiose invettive, quasi fossero uomini estranei alla civile società; esseri inutili allo Stato, divoratori delle sue sostanze, ingombro della repubblica. Non vedete però quanto cotesti declamatori si mostrano inconseguenti, ingiusti, impolitici, e perniciosi a quello Stato, cui giurano di voler giovare con abolire frati, e monache, con distruggere monasteri, e cenobii, e con dare ad altri le loro possessioni? Innanzi tutto conviene ricordare nuovamente, che i frati, e i monaci sono figli dello Stato, membri della stessa nazione, parte della comune civile società, aventi diritto a fruire di que' beni, che per legittimi titoli posseggono. Ricordo, come i laici cittadini contano nei Conventi i fratelli, i nipoti, i figli, insomma una porzione delle proprie famiglie, le quali per tal modo non hanno l'aggravio di mantenerli. E perchè dunque tanto politico zelo, o odio contro il proprio sangue? I Religiosi sono figli dello Stato al pari degli altri sudditi; e perchè di-

sdire loro quel pane, a cui han diritto, come qualunque altro membro della nazione ha diritto a' suoi averi? Perchè sarà un' inconveniente, che la rendita, per esempio, di seimila scudi si possegga da una famiglia religiosa di quaranta individui, quando non è inconveniente, che si goda da una laica famiglia di quattro, o sei persone; ovvero, da un' individuo solo nominato marchese, cavaliere, o conte? Rendete una ragione sola di questa parzialità così irrazionale. Che giustificazione potrete addurre di questa antisociale, e perniciosa prevenzione? E a cosa riduconsi poi per essi cotesti beni? I monasteri alimentano, vestono, alloggiano i loro alunni, e niente più. I conventi impiegano, e impiegar devono il superfluo del mantenimento dei loro religiosi o in provveder altri conventi minori più poveri, o in diffonderlo nelle classi indigenti, ed operaje della popolazione per edifizj, per ornati di chiesa, per sacri arredi, e festeggiamenti, e per limosine.

§ II. No, dicono taluni, tanti monasteri sono straricchi, e rinvestono capitali copiosissimi. — Potete asserirlo con buone prove? E lo sia. A che servono cotesti rinvestimenti? Ad aumentar la rendita; quindi a poter accrescere il numero degli alunni, che mantengono; a poter effettuare spese maggiori per le loro chiese, a spander in più copia caritatevoli sussidj. Insomma ritornano quì tutte le considerazioni già prodotte sull' impiego dell' entrate ecclesiastiche, e de' numerosi provvedimenti, che a pubblico vantaggio ne emanano.

E poi, qual' ingerenza avete voi, ha il fisco, può aver qualsiasi *di far i conti addosso*, come suol dirsi, a' monasteri, e a' conventi? Vi occupate voi, o potete occuparvi di cotesti calcoli rapporto ai lucri del banchiere, agli affari del negoziante, all' amministrazione del patrimonio, e degli averi di un magnate? Chi siete voi da permettervi coteste brighe, e d'intromettervi nella casa altrui? I monaci, e i conventi sono alcuna cosa da meno degli altri, da autorizzarvi una ispezione impertinente sopra le faccende loro domestiche? Non avete li stessi doveri verso di essi, come verso qualsiasi della società? Ed eglino non hanno i medesimi diritti di chicchessia affinchè niuno si affacci in casa loro a *prender nota* dei fatti proprj, e a censurarli, se la frugalità, se la buona amministrazione fa ad essi risparmiar qualche danaro da collocarlo ad onesto frutto per aumentare le rendite della comunanza? Quanto è incivile, o imprudente il vostro odio!

§ III. Ed a proposito di elemosina, che più sopra nominai, ci dicano cotesti filosofi: in quali atrii, e innanti quali portoni dei facoltosi del secolo si affolla così numerosa indigenza, come a quelli dei poveri Religiosi, e degli stessi frati Mendicanti, entro i quali fumano le capaci caldàje, che versano conforti, e alimenti a sfamar tanti disperati membri dello Stato; (oltre i segreti soccorsi spediti alle case di oneste famiglie cadute nelle penurie della povertà) disperati, dico, di trovar tanta commiserazione nei cortili dei Grandi

del secolo, che ci fan desiderare somiglianti spettacoli di tanta beneficenza, ed umanità! Dopo quanto è necessario al loro vivere, tutto consumano per modi diversi, come più volte fu osservato, in favore dell'artiere laborioso, e del mendico abbandonato; sicchè di quelle entrate, quali si danno il carico di amministrare, sottratto quanto può servire al proprio sostentamento, tutto va a diffondersi in varie classi della società; delle quali rendite in sostanza non ne sono, che i custodi, e i dispensatori; economi vigilanti, e provvidi. Altro che mantener i proprj figli sono coteste largizioni, e spese dei cenobiti! Il padre di famiglia mantiene i suoi, ma mette in serbo l'eccedente per aumentar il domestico patrimonio. Il convento all'opposto in fine dell'anno ha già esaurito l'entrata per il mantenimento de' suoi, degli artisti, e dei poveri, che alimenta; o se vi ha avanzo, lo rinveste per aumentar alunni, per crescere provvedimenti, e spese, delle quali parlai più sopra; il tutto a favore del Pubblico, o di tante classi bisognose di esso Pubblico. Il padre di famiglia per il decoro, o lusso del rango spende molto per mantener pochi. Il cenobio sostenendo i suoi provvede molti, perchè non ha a provvederli, che con poco; essendo classi di gente, che non esigono, se non il bisognevole. E se si istituisse il calcolo di quanta gente mantengono i possessi del secolo, e quanta un monastero colla stessa *forza d'entrata*, il calcolo, e il fatto vi diran, come il numero dei sostentati da un convento vince di gran

lunga, a cose pari, i vantati provvedimenti del gran mondo. Nel secolo con una entrata p. e. di ottomila scudi si manterrà un gentiluomo con moglie, con quattro, sei, otto figli, e alquanti domestici; dieci, o dodici persone in tutto. Eguale entrata mantiene un capitolo, o monistero di quaranta, o cinquanta individui, oltre gli addetti inservienti, oltre le famiglie, nelle quali va a colare una parte di que' fondi. Politici, ed Economisti, per quali si avvera meglio la diffusione, e la distribuzione del danaro, e dei beni dello Stato; per le persone del secolo, o per il clero, e il monachismo? Che diremo delle fortune colossali concentrate nelle famiglie di pochissimi individui, e quali possedute dall'ordine ecclesiastico sarebbero divise per far vivere centinaja di cittadini, preti, o monaci colle numerose loro appendici? Che diremo della diffusione estesissima, che questi danno, come si disse, al loro superfluo?

§ IV. Non basta. Quanta altra maggiore utilità per i figli dello Stato non deriva dalla esistenza dei monasteri, e degli Ordini religiosi? Imperocchè, quale disperazione per un povero onorato capo di famiglia, che vedesi alla testa di numerosa figliuolanza, e vede insieme, che gli averi scarseggiano, o mancano per dare a ciascun figlio onesta sorte, e collocamento? E invece le porte di tanti Ordini regolari aperte a ricevere i *chiamati* non sono un saldo conforto a quella paterna angoscia? Quale disperazione per tanti giovani figli, che non hanno il genio, o la gracile sanità non consente, per esercitar me-

stieri, per seguir la professione delle armi; e dall' altra parte sentonsi internamente chiamati alla quiete del santuario, allo studio delle scienze, all' ecclesiastica disciplina; ma il patrimonio manca a sostener questi dispendj, e a conseguir quello stato di virtuoso vivere? All' opposto qual facile rimedio a quelle angustie, e provvedimento a que' bisogni nell'aver presti tanti asili alla loro virtù, tanti incitamenti ai progressi nelle sacre, e umane lettere, tanto discarico di cure, tanta quiete allo spirito, necessaria all' acquisto del sapere, e poi all'ufficio di diffonderlo? Ma non sono i membri dello Stato, a' quali è conceduto col sussistere degli Ordini religiosi di goder tanti vantaggi, di evitar tanti danni, di rimediare alle ingiurie dell'avversa fortuna? Senza contrasto i conventi, i monasteri, e somiglianti Istituti costituiscono la salvezza di una notabile porzione dei membri dello Stato, la quale senza essi troverebbesi nella condizione o di mendicare, o di vivere disperatamente in perpetua lotta col genio, cui sentesi inclinata; e certamente esposta a facile delitto, cui sovente spinge il bisogno; e quindi per non popolar conventi riempireste carceri, e galere.

§ V. Il lusso, opporrebbe quì taluno, è appunto l'abbondosa sorgente di comune beneficenza, poichè è quello, che sopra ogni altro mezzo fa circolar maggior quantità di danaro in tutte le classi de' cittadini, abbraccia tutte le arti, ricerca tutti i mestieri, e si estende a tutti i rami d' industria; donde immensa quantità di artieri,

e di operai, insomma di onesti cittadini, e massima parte della popolazione ritrae buon pane, e tranquillo vivere; e, però se tanti possedimenti, che oggi godono cotesti oziosi preti, frati, e monache passassero ad arricchir famiglie, quali sicuramente diverrebbero con ciò opulentissime, queste case fatte grandi, e poste quindi in necessità di sfoggiar per lusso, diffonderebbero più largamente le loro ricchezze, provvederebbero i poveri, e gli artieri meglio, che gli ecclesiastici, e i monaci nol fanno: necessario non è insomma, che tanti beni dello Stato sieno posseduti da' Chierici per spandersi le ricchezze nel rimanente del popolo; ma questo intento si otterrà forse più sollecito, se tai averi diverranno il patrimonio dei laici, che sanno munificamente spendere, ed hanno naturalmente mani più liberali del prete frugale, e del monaco calcolatore sottile.

§ VI. Rispondo; in primo luogo non esser certo, che, se i beni della Chiesa fossero fatti preda dei laici, avrebbe luogo questo lusso, che si vanta; o se invece il ritratto lucro servirebbe a pascere la compiacenza degli avari riposta nell'oro ammassato nelle ferrate custodie. All' opposto i preti, e i frati devono necessariamente erogare le loro entrate sì per il proprio mantenimento, come per le spese del culto, oltre i sussidj, che prestano alla indigenza, e alle arti. Dico in secondo luogo, che tali possessioni per formare famiglie di gran lusso dovrebbero condensarsi in poche di esse: ripartite invece in tanti individui, quanti sono i chie-

rici beneficiati, e in tante numerose famiglie quante ne contengono i monasteri, i conventi, e le altre Instituzioni religiose, i ritratti prodotti si fan godere a maggior numero di figli dello Stato; la ripartizione di essi beni comprende più classi, e più individui provveduti; la divisione degli averi è più ampia, e accostasi incomparabilmente più a quell' eguaglianza di fortuna, che cotesti stessi Filosofi caldamente riclamano, e vorrebbero introdurre nel mondo. In conseguenza sarà sempre preferibile presso un saggio, e avveduto governo questa più moltiplicata distribuzione di beni, che l' accumularli sopra poche teste, lasciando nella indigenza tanto considerevole numero di cittadini, a carico de' quali si sottrarrebbero quei possedimenti per rimetterli nelle mani di alquante doviziose famiglie, sopra l' incerto calcolo del loro lusso. Il lasciar beni agli Ecclesiastici, e a' Regolari è più consentaneo al principio della diffusione delle ricchezze; salva meglio i diritti dell' eguaglianza, favorisce incomparabilmente più dei doni del lusso le classi bisognose del popolo, assicura meglio, e promuove l' industria, e le arti, apre a preferenza di altro sistema al cittadino moltiplici, e sicuri provvedimenti sì di sussistenza, come di onorata occupazione, o di vantaggioso collocamento. Provoco l' esempio dell' Inghilterra, e de' suoi grandi. Vivono, o nò, essi con sfogiatissimo lusso? Ma vi è paese al mondo, ove cotesto lusso lasci nella più orribile miseria la plebe, le terre più oziose, l'agricoltura più ristretta, e abban-

donata, sazj que' potenti di opulenza, come nella celebrata contrada del lusso, delle ricchezze, del più alto incivilimento, e insieme del più desolante, e vergognoso pauperismo? Economisti vantateci in faccia a cotesto spettacolo le provvidenze del vostro lusso!

§ VII. Nego poi solennemente, che il lusso promuova, e spanda fortuna nelle classi varie della nazione; e coi più illuminati filosofi sostengo all'opposto, che il lusso veramente disperde le sostanze, e la pecunia dello Stato, e quindi lo impoverisce, e desola. Prima di tutto osservo, come cotesto lusso è stato sempre mal definito, trovandosi negli scrittori molta confusione di idee contraddittorie, o non ben sviluppate definizioni. La comune, naturale, e propria idea del lusso è veramente quella di eccesso, di prodigalità, e d'inopportunità di spese impiegate verso molti oggetti non meritevoli di quella profusione. Ma alcuni vi attaccano l'idea di splendidezza, di generosità, di munificenza, che provvede a molte classi laboriose di artieri, e insieme al decoro delle famiglie, che largamente spendono. Così non accordandosi le menti in una esatta definizione, tutti due i partiti potrebbero egualmente sostenersi, e sono sostenuti, tanto quello, che biasima, come quello, che difende, e onora il lusso. Checchè ne sia di tali filosofiche confusioni; per qual ragione, io interrogo, i partigiani del lusso fannosi a commendarlo? Perchè per esso, dicono, si diffondono le ricchezze, e diramansi abbondevoli nelle

classi molte della popolazione. Ma appunto questa diramazione, e circolazione di danaro non è ella più estesa, più ordinata, più opportuna, più abbondante per le spese non di lusso dei monaci, e delle chiese? Perchè le spese degli Ecclesiastici non hanno per oggetto il lusso, mancano degli effetti, che al lusso si attribuiscono, cioè la maggior diffusione delle ricchezze? Forse è necessario, che la spesa sia di lusso per penetrare il danaro alle molte classi del popolo? Errore. In fatti reputasi con ragione, per esempio, una fortuna per quelle città, che ottengono più copiosa guarnigione di milizie; perchè queste forniscono, e fan circolare molto danaro nel popolo per la maggior consumazione de' generi; eppur non di lusso sono coteste spese, ma di pretta necessità, per sostentamento di quelle truppe. Non è dunque necessario, che le spese abbiano per loro oggetto il lusso, onde diffondersi il danaro, e circolare nelle varie classi del popolo. Or le spese delle chiese, e dei monasteri danno una vasta diramazione al danaro, come si disse, con questa differenza; che tali spese si fanno senza dissesto del frugale economico sistema domestico, e però senza rovina di patrimonj, e di stato della famiglia; sono più estese, perchè, tolto il necessario alimento de' suoi alunni, le entrate del monastero versansi nelle dispendiose manutenzioni di grandi fabbriche, nel decorar chiese con marmi, dorature, pitture, statue, e pomposi arredi; e però diffusione è questa amplissima,

che va a ricercare classi più numerose, e più importanti d'industriosi; spese son queste, che private famiglie anche opulentissime non possono emulare; e sono meglio ordinate, e più opportune, perchè impiegate al decoro della patria, all' abbellimento della città, al pabolo dell' industria nazionale, a nutrir arti più utili, e interessanti, che non sono i frivoli mestieri del lusso. Soggiungo poi, che falsa, e chimerica è questa idea dell' utilità del lusso asserita dagli amatori del paradosso. Il lusso è capriccioso; ama soprattutto le merci forestiere, e peregrine, spregiando i prodotti dell' industria patria; corre a cercare le bagattelle eleganti, che altro intrinseco pregio non hanno, siccome altri ben diceva, che di aver sfidato le procelle, e non temuto i naufragj. Il lusso è il gran nemico delle produzioni indigene; drappi, sete, manifatture, nastri, merletti, mode, vini, tutto deve essere oltremarino, e oltramontano; e però oltremare, e oltremonte valicar devono le ricchezze, ossia il danaro dello Stato; e quindi tanti possedimenti della chiesa venuti in mano dei ricchi del secolo, da' quali richiedesi sfoggio di lusso solenne, in realtà diverrebbero preda dello straniero, cui se ne prodigherebbero le rendite sottratte a innumerevoli famiglie del proprio paese. All' opposto l'ecclesiastico beneficiato, il rettore di chiesa, il convento, e il monastero non attendono, nè possono attendere al lusso; versano le loro entrate, ma solo nelle mani, come dissi, de' proprj concittadini, e de-

gli industriosi dello Stato. Palpabile è quindi, che come per il lusso si disperdono le entrate, così quelle, che trovansi nelle mani di tali possessori, o meglio, di tali amministratori, quali sono le persone di chiesa, e di chiostro, vanno tutte a consolar una notevole parte della popolazione, che dal lusso, e dallo straniero vedrebbe ingojate tante sostanze del paese. Il possedimento di cotesti beni per parte del clero, e del monachismo esclude tutti i danni, e i vizj del lusso, e contiene tutti i favorevoli effetti, che gli si attribuiscono dalla esagerazione, e da mal pensati calcoli.

§ VIII. Supponevasi nella obbiezione, che il lusso favorisca la tanto decantata circolazione del danaro, e la possibile maggior eguaglianza degli averi nei membri della civile società; eppure cotesta eguaglianza, e distribuzione, che presumesi prodotta dal lusso, negonla con buone dimostrazioni il D' Alembert (1), l'Elvezio (2), il Rousseau (3), e altri filosofi, certo non amici dei Frati, e dei Preti; perchè oltre le considerazioni di sopra riportate, il lusso fa girar gran parte del danaro fra professori di frivole arti, o mestieri; e se tali arti, e mestieri con la moda, che li alimenta, verranno meno, coloro, che li professano per cagion del lusso, rimarranno uomini inutili, miserabili, di aggravio, e di pericolo per lo Stato, come se ne han-

(1) *Melanges*: To. IV.
(2) *L' Esprit*: To. I. Chap. III.
(3) *Oeuvres diverses*: To. I.

no non infrequenti esempj in tutte le contrade dominate dal genio del lusso. Non m'inoltro di vantaggio in questa discussione già ventilata da molti sagaci calcolatori, e politici, che han dimostrato coll'evidenza essere il lusso rovinoso per le sue eccessive superfluità non meno alla domestica economìa delle private famiglie, che ai pubblici interessi delle nazioni: e conchiudo, dopo quel poco si è quì riportato, che la ripartizione di tanti beni fra Ordini religiosi, Chiese, Opere Pie, Prebende ecclesiastiche, ec. esclude insignemente le dilapidazioni, e le immoralità del lusso, distribuisce tra maggior numero di cittadini queste entrate, impedisce la dispersione di esse fra lo straniero, impiegate nel consumo dei prodotti nazionali.

CAPITOLO TERZO

Vantaggio Politico-morale per la civile Società dalla conservazione degl'Istituti religiosi.

§ I. Passo ora a rapporti morali, e politici. Quì la discussione prende un'aspetto di ben altra importanza, e gravità in faccia a questi numerosi asili della virtù; schermo sì efficace, e saldo contro la depravazione; sicurezza della tranquillità pubblica per parte di migliaja di sudditi, che i monasteri raccolgono, e che contrassero solenne impegno non solo in faccia al cielo, ma in faccia alla società di addarsi a morigerato, e onesto vivere. Accordo, che fra essi possono

trovarsi delinquenti, e delinquenze insigni. Ma non sono gl' individui singolarmente, che devono considerarsi, ma bensì l'utilità, che offrono i corpi interi; e dico, che se i Religiosi non tutti sono eroi da ammirarsi, formano però un corpo della umana società, e di cittadini, che professano per istituto del loro vivere di seguir la perfezione della virtù; quale, se può mancare in taluni individui, regna però nella massa della loro moltitudine, essendo infatti fra costoro fenomeno incomparabilmente più raro, che fra gli uomini del secolo, il delinquere, perchè instituiti a severa disciplina fin dalla più pieghevole giovanezza, nutriti nei sentimenti della virtù da tanti esercizj di religione prescritti dalla loro regola; perchè frenati, oltre i riguardi comuni a tutti, e il timor della giustizia, dalla vigilanza de' proprj superiori; perchè stimolati al bene dai domestici esempj dei loro fratelli; repressi dal mal fare dal pudore del contratto impegno, e dalla pubblica professione di morigeratezza, a cui solennemente si consacrarono. Dal che preso insieme, se non si formerà un' abito costante in essi alla virtù, certamente si radicherà nel cuore un più profondo orrore per il delitto, una maggiore facilità al ravvedimento, una più grande difficoltà a prevaricare; e però, se non tutti diverranno virtuosi, i più rilassati non si abbandoneranno a' vizj enormi. E dicansi pure, come vuole il mondo, gente oziosa, e inutile; poco ciò monta per ora: verissimo in-

tanto rimane, che la repubblica per parte di queste migliaja di sudditi riposa tranquilla, e si è assicurata della loro onoratezza, e fedeltà. Veduta di sagace politica di un governo è dunque il favorire, e proteggere somiglianti stabilimenti di uomini, che lo liberano dai pericoli, e dalle inquietitudini, che pur troppo sperimenta per parte di tanti altri sudditi non monaci, nè frati, e *che non hanno tanti pregiudizj*. Ma nò, che non sono, almeno i più, quegli oziosi, e inutili uomini, siccome li calunnia la mordace prevenzione, che cotanto li discredita. Imperocchè lo Stato, oltre di avere in seno delle città, e delle province queste turbe di onesti, se non li volete dire tutti virtuosi, sente l' immenso vantaggio, che producono nel rimanente dei sudditi i loro esempj, le loro esortazioni, i loro consigli; il loro zelo, la loro laboriosa cooperazione al religioso magistero dei pastori evangelici; vale a dire, a spargere colla predicazione, e colla direzione delle coscienze i semi di virtù, e coltivarli nel cuore dei popoli; virtù fra' quali precipuamente inculcansi l' ubbidienza alle leggi, e alla pubblica autorità, la fedeltà a' proprj doveri, la pace delle famiglie, l'allontanamento, e l' orrore per quei vizj in specie, che turbano la società, e sconvolgono tanto sovente le nazioni, e gl' imperi. Filosofi, e Politici confessatelo sinceramente; quai mezzi più spediti, ed energici immaginar sapreste colla vostra più veggente sagacità per alimentare, e mantener meglio la pubblica quiete, e l' amor dell' onesto, per

opporre valido argine contro alla facile, e impetuosa inondazione dei delitti? Che v' importa dei pregiudizj, dei Frati, e dell' arretramento dei loro lumi politici, e filosofici? Essi giovano la pubblica morale. I lumi del *civile progresso* li riceviamo senz' essi da' buoni Pubblicisti, da dotti Giureconsulti, da savj Filosofi e da sagaci Economisti. Ma i freni possenti della religione, gli esempj di buon costume, le efficaci esortazioni, tanti validi ritegni contro il vizio, non si neghi riceversi nella politica società da coteste proficue corporazioni; meno non si vogliano distruggere per disfarsi più facilmente dell' odiata religione, e della morale, che insinua; religione, e morale, che costituiscono il sostegno il più saldo dell' ordine pubblico, del rispetto alle leggi, dell' autorità del Potere, della durata dei governi, e degl' imperi. Chi non è estraneo alla lettura di certi Filosofi comprenderà tutto il vero di quest' avvertenza, e tutto lo scopo delle declamazioni contro il clero, e i chiostri.

§ II. È già un motto ben' avverato, che un convento di Religiosi serve meglio una provincia, che un presidio di militari. Alla fine la forza esterna, e materiale non mette in soggezione, se non certi trascorsi più appariscenti, e romorosi; per l'opposto colla insinuazione, col caldo esortare, colla influenza, che questi ministri della religione esercitano sugli animi, tali società di uomini, dico, consacrati in singolar modo a predicar la virtù coll'esempio, e colle parole, sono, e saranno sem-

pre considerate, anche sotto il rapporto politico, una valida difesa della tranquillità de' governi, e una garanzìa delle più ferme dell'ordine pubblico, e della comune quiete. Gettate il guardo sopra nazioni, che hanno voluto espulsi, ed estinti gli Ordini Regolari. Dicanlo in omaggio del vero, se i loro annali de' precedenti secoli, sono così contaminati dalla narrazione di scelleratezze, sconvolgimenti, e rovinosi delitti, come l'istoria del breve periodo di questi ultimi sessanta, o settanta anni, dacchè distrussero con gli Ordini Regolari così forti barriere contro l' inondazione del vizio, e i più fermi sostegni delle sociali virtù, e quindi della vera prosperità degli Stati. Ma sorgerà forse il giorno del disinganno, in cui queste lamentose verità saranno dalla politica del secolo meglio riconosciute, e ascoltate; e intanto progrediamo oltre nel nostro tema.

§ III. Si condanna questo ceto di celibatarj, perchè privano con il loro celibato di maggior popolazione la repubblica; popolazione, come già si sa, che crea ricchezza, e forza agli imperi. Ma i Politici, che tali obbiezioni mettono in campo, sono poi fermamente sicuri, che tutti questi frati, e monaci, se rimasti fossero nel secolo, passati sarebbero a nozze per aumentar popolo? Sono sicuri, che o la naturale indole, o il genio restìo, o la scarsezza di fortuna, o riguardi di famiglia, o condizione di mestiere, non li avrebbero lasciati scapoli, siccome scapole rimaner vediamo tante persone del mondo, nelle quali notiamo, che di molti

fratelli un solo ordinariamente si vede andar a nozze per mantener la successione della famiglia? Non dobbiamo con miglior ragione rimproverare al secolo, e ai motivi del secolo tutta la presente estensione di un deplorabile celibato, di cui porzione non calcolabile è quello cotanto ristretto dello stato chiericale, e del monachismo? Non la professione religiosa propriamente si vuol accagionare di tale mancanza di maggior popolazione. Cotesto stato per verità non fa, che accogliere quei molti celibi, che tali si sarebbero rimasti nel mondo con maggior pericolo, e forse con più grave danno dei costumi, e della società; e la religiosa perfezione invece innalza quel loro celibato ad ordine di virtù, l'adorna con tanti pregj, e lo rende utile con tante proficue, e lodevoli destinazioni. Niuno di cotesti Politici declama contro il celibato, cui sono astrette tante migliaja di uomini, che professano la milizia, o son dedicati al navigare, o servono da scapoli, come si ricerca, nelle famiglie; e perchè poi esagerano tanto danno, che, a loro dire, cagionano alla repubblica i celibi degli Ordini Regolari, i quali appunto perchè sgombri dai pensieri, e dalle cure moltiplici di mantener, ed educar prole, e di procurarsi pane, si consacrano con tutte le loro forze, e con una pienissima libertà in modi tanto diversi, e acconci ai vantaggi dei popoli, chi colle funzioni del culto; altri con il ministero dell'apostolato; altri con lo studio profondo delle scienze divine ed umane, e con la pubblica istruzione;

altri con allevare al bel costume, e alla bella urbanità i giovani, che educano, dei quali ne formano poi membri utili alla nazione, e creano con essi gli eloquenti, gli scienziati, gli onesti, e probi magistrati, gli eletti ministri del santuario, i sudditi virtuosi, e fedeli? Ma senza il loro stato libero dalle sollecitudini di mantener famiglia, e di procurarsi sostentamento per vivere, come potrebbero essi interamente dedicarsi con ogni assiduità a giovare gli Stati per sì svariati, e utili servigii?

§ IV. E quì rammentando il giovamento incalcolabile, e moltiplice, che per le loro istituzioni gli Ordini Religiosi arrecarono sempre mai alla società, non isdegnino i nostri Filosofi di leggere un succinto epilogo, che in alquante pagine eleganti, e veridiche ci presenta un savio, dei vantaggi immensi ridondati alle nazioni dalla esistenza di tali Ordini in tutte le età, dopo lo stabilimento del cristianesimo, e in tutte le plaghe del mondo. « Il monachismo » così il Roberti nelle annotazioni sopra il secolo XVIII. « fino dai pri» mi secoli del suo nascimento parve troppo amico » della solitudine, e pure da quell' ozio, e da quella » taciturnità quanti non si produssero beneficj alla » moltitudine? Alle loro porte sempre si affollavano » i famelici, e partecipavano a quel cibo, che rispar» miava il digiuno, e l'astinenza. La quiete uniforme, » e i misurati periodi delle ore, e delle occupazioni » s'interrompevano dal rumore della ospitalità, cui » S. Benedetto, in fra gli altri, aperse liberalmente

» le sue case. Ai salmeggiamenti per moderati inter-
» valli si frapposero i lavori; e quelle mani, che agi-
» tavano i flagelli, e cingevano i cilicj, trattavano le
» spole, e i pettini nel lanificio, e le zappe e i ron-
» chi nell' agricoltura. Eran ghiaje, e paludi tante pia-
» nure, che ora mercè l'antica opera dei monaci ver-
» deggiano di fieni, e imbiondiscono di biade: siccome
» erano sassi, e boscaglie tante colline, che ora mo-
» stran le spalle vestite di viti, e di ulivi. I monumenti
» più cari, e più pregiati delle arti, che si chiamano
» belle, ed umane, furono umanissimamente da loro
» serbate fra il cedro, e il cipresso delle arche gelose
» incontro al furore scitico, e goto. Passavano dal coro
» alle biblioteche, ed ivi scrivani pazienti, e minia-
» tori industri non isdegnavano, dopo aver cantato
» Davide, di copiare i canti di Virgilio, e di Orazio.
» Se gl' ingegni d' Italia poterono di nuovo non esse-
» re, scrivendo, barbari, fu perchè essi salvarono i so-
» vrani maestri dello scrivere dalla barbarie. Ma la-
» scerò di ricordar questi meriti antichi, ed il mondo
» sia pur ingrato a suo talento. Neppure ricorderò la
» serie degli altri Ordini operosi, che nacquer poi. Re-
» stringomi a questi tre ultimi secoli della chiesa, e
» considero, che tutte le assemblee, le quali vide la
» chiesa formarsi nel suo seno fra il suo chiericato,
» tutte furono, e sono beneficentissime alla umanità.
» Uomini destri d'ingegno, culti per letteratura, fio-
» renti per giovinezza, non di rado chiari di sangue,

» e forniti di ricchezza, bagnati gli occhi di un pianto,
» che non è molle, ma generoso, divelgonsi dal seno
» amato delle paterne famiglie, per formare delle nuove
» famiglie straniere; se straniere possono essere, quando
» le unisce, e regge la carità. La lor vita è contenta
» di breve sonno, di frugal vitto, di modesti panni, di
» anguste celle. Le vigilie son lunghe, i studj molti-
» plicati, i silenzj prodotti, cauti i sollazzi, e la disci-
» plina tutta quanta del viver, come quella, che tempra
» e riforma eziandio gl' invisibili affetti, e i fuggitivi
» pensieri, severa e castissima. Fra l'esercizio di tante
» virtù, e l'ornamento di tante doti, essí si abbassano
» provvidi, e volonterosi al soccorso di tutti i bisogni,
» che circondano, e premono i mortali sino dal loro
» ingresso alla terra. Quali di essi si dedicano a pa-
» scere, ed educare l'orfano, e il pupillo abbandonato,
» onde tanti fanciulli, che sarebbero o le vittime del
» disagio, o gl' ingombri delle piazze, e delle logge,
» porgono utili braccia alla meccanica laboriosa, e for-
» mano una popolazione, che è di comodo alla repub-
» blica, e non di peso, giacchè è vana la decantata
» ricchezza riposta nella popolazione, se essa si nu-
» mera solamente, e non si pesa. Quali di essi scel-
» gono per professione una pietosa melanconìa, ed
» aprono gli spedali nelle loro sale, e ne' loro atrii,
» cari asili della miseria, che ivi si ricrea coll' affabile
» accoglienza, e colla mondezza decente. Ed altri escono
» dai loro alberghi per rinvenire appunto simili affli-

» zioni, consolatori opportuni appunto di que' momenti
» lugubri, quando l' uomo sente tutta la sua morta-
» lità, e già passa a sotterrarsi ne' sepolcri. L' ombra
» squallida delle stanze chiuse al sole, i sospiri dei con-
» sanguinei, le contorsioni, le smanie, gli affanni, e
» deliquj, le agonìe formano il trattenimento delle
» loro pie dimore, e delle lor notti vegliate: e se mai
» pestilenziale contaggio assalisse le miserande nostre
» contrade, questi sarebbero gli uomini, che giura-
» rono al cielo di essere vite devote alla comune sal-
» vezza. Quali fanno lor cura sudar predicando nei
» campi fra i vignajuoli e i bifolchi, e rintracciare nelle
» valli, e nelle selve gli aspri montanari per istruir
» stupidi intelletti, e dirozzar silvestri costumi. Quali,
» se i naviganti cristiani restano sorpresi da' seguaci
» pirati, essi dolenti del duro servizio, e della igno-
» bile schiavitù comperano la lor libertà, sciogliendo
» coll' oro de' pietosi il ferro de' barbari..... Abbiam
» veduto fra noi (allude ad una Società Religiosa estin-
» ta a' suoi giorni, poi richiamata a rivivere) una
» unione numerosa di uomini nata a ripulire appun-
» to la umanità colle lettere pulite, e a sublimarla
» colle scienze nobili. Essa divorava magnanima spes-
» so senza gratitudine, e sempre senza mercede le
» noje perpetue di un' assiduo universal magistero:
» e in tal modo lieta allevava gl' ingegni al foro, al-
» l' altare, alla cattedra, al campo, alla corte. E se
» questa era la precipua, non era questa la sola

» sua sollecitudine. Qual ritrovasi durezza di fatica,
» qual solerzia di attenzione, qual tenerezza di uffi-
» cj, qual costanza di cure, che ricusasse ella, ab-
» abbracciando col cuore tutto il genere umano, e la
» penna occupando, e la voce, e la mano ad ogni ma-
» niera di beneficarlo? Certamente non distingueva fra
» Greco, e Scita, e commettevasi eziandio ai venti, e
» alle onde per rinvenire negli antipodi, e sotto i poli
» gente da giovare. In una immensa deserta parte di
» America (a tacere ogni altra impresa, quando pure
» son tante, che viveranno famose negli annali del
» mondo) fece sorgere una improvvisa nazione uscita
» dai tronchi, e tratta fuori dagli antri. Essa di que' sel-
» vaggi fece degli uomini per farli poi cittadini. E per-
» chè fossero l' una cosa, e l' altra, li fece cristiani.
» Quella evangelica repubblica cercata dall' industria,
» raccolta dalla pazienza, governata dalla mansuetu-
» dine non fu già favolosa, ma realmente esistette:
» ed oggi mai dispregiate certe plebee accusazioni,
» vien celebrata dagli stessi più celebrati filosofi, *come*
» *il capo d' opera della umanità: e la medicina* (ad usar
» la frase di uno di essi) *della gran piaga, che ricevette*
» *la spezie umana nel discoprimento di quel mondo da*
» *ben altri diversi conquistatori.* »

§ V. Tutti i narrati sono fatti, che vediamo co' nostri occhi; e contro l'eloquenza di tali fatti venga pure a negarci il sofisma, o la calunnia, che coteste aggregazioni di uomini consacrati per instituto di vita a virtù

così operosa, e in tante fogge al servigio dell' umanità, non producano i più considerevoli vantaggi sociali per moltiplice beneficenza impartita a tanta parte dei popoli, per la provvidenza, colla quale alimentano tante migliaja di cittadini, sieno loro alunni, sien esterni, cui profondono i loro averi, e le laboriose loro industrie: neghi, che non sono un freno efficace contro la dilatazione della corruttela; la migliore cooperazione del governo per mantener la tranquillità pubblica, e coltivare la pubblica educazione dei popoli, per diffondere il sapere, procurare, ed estendere l' incivilimento de' costumi; un gran riparo ai delitti.

§ VI. E in fine a chi volesse riprodurre la vieta, e tante volte ribattuta obbiezioncella, che sì numerosi Regolari sono braccia utili tolte alle arti, all' agricoltura, alla difesa dello Stato, alla meccanica, e all' industria, potrebbe risponderglisi con un motto interrogandolo: se tutti i membri dello Stato debbono essergli utili solo con vangar i campi, o maneggiar la spada, o esercitar mestieri; e se non vi sono altri modi per giovarlo? Epperò soggiungo, che a tali modi spesso necessarj, o utili prescelsero questi membri dello Stato di dedicarsi; quei modi, che sono stati già più sopra accennati, come altri prescelgono giovarlo col militar servigio, colla coltura delle terre, col guidar le navi, coll' esercitar la mercatura, o le arti ec. E poi è egli sicuro l'obbiettante, che cotesti frati, e monaci, se rimasti nel secolo, si sarebbero effettivamente appli-

cati alla meccanica, o alla milizia; e se prestato avrebbero le loro braccia alle arti; oppure restata piuttosto si sarebbe gente vagabonda, e oziosa, come molta altra, spesso nociva alla pubblica tranquillità, e al pubblico costume, sempre pericolosa; inutile a se stessa?

§ VII. Nè vale l'opporre, che divenuti i monaci troppo opulenti, abbandonavansi al fasto, alla mollezza, al lusso, che degenerava in vero scandalo, e tramutava que' sontuosi monasteri in domicilio di mondana licenza, piuttosto che esserlo di sobrietà, e di virtù; e che quindi fu provvida misura dei governi abolir quei nidi di voluttuosi vestiti di cocolle, e di cappucci. Ricordano come i monasteri di alcuni Ordini monastici dei più antichi, e insigni specialmente in Germania, e nella Francia, erano in singolar riputazione di sfoggiatissimo lusso, attesa l'incredibile opulenza, a cui eran pervenuti. Il solo monastero di Cluny contava nei suoi archivj centinaja di pergamene di donazioni amplissime; e son noti tuttavia e per le istorie, e per testimonianza di molti ancor viventi i modi di vivere, e di pascersi di quei monaci signorili, la loro potenza, e fasto, e quindi la poca edificazione, che di se stesso dava ai laici sbalorditi quel voluttuoso monachismo.

Ma qual conseguenza può da tutto ciò dedursene? Se l'evidenza ben addimostra i vantaggi sommi, che ad uno Stato reca sotto tutte le considerazioni economiche, politiche, morali l'esistenza degli Ordini reli-

giosi, quale sconsigliata determinazione sarebbe quella di abolirli, invece di porre rimedio al disordine, e riformarli? Non altrimenti si adoprerebbe in tal faccenda, che come si sottraesse del tutto il cibo, e la bevanda ad un intemperante, affinchè non più si abbandoni alla gozzoviglia: questi non morirà per intemperanza, ma perirà di fame, e d'inedia. Piuttostocchè curarlo, si pretenderebbe ucciderlo. Ed invero, se il monachismo in talune contrade caduto era nella sregolatezza per la soverchia opulenza, dovevasi riparar il male, senza estirpare il bene, e quello, che era tanto utile al paese. Se la depravazione dall' eccessive ricchezze traeva origine, poteasi togliere lo scandalo col trasportare il superfluo di quegli averi o a' monasteri poveri dell' Ordine medesimo, o ad altre proficue instituzioni nascenti; doveansi riformare i monaci viziosi, e dispergerli in altri conventi più edificanti; far succedere con altri religiosi la regolarità, e il buon esempio, laddove i popoli non vi avevano veduto, che una condotta riprovevole, e scandalosa: doveasi insomma conservar la vita al corpo, e tagliar solo il membro cancrenato. Quale più utile instituzione umana non va soggetta agli abusi? Ma direte savio consiglio il distruggere una buona istituzione per arrestarne gli abusi? A un drappo si tolgono le macchie, ma non si lacera il drappo stesso.

§ VIII. L'abolizione dunque degli Ordini monastici fu un passo inconseguente in politica, socialmente no-

civo, che avrà sempre a testimonj importuni del falso suo avviso gli effetti desolantissimi derivati al pubblico costume, alla pubblica quiete, e alla buona ragione economica del paese dalla soppressione di quei validi argini contro la depravazione, e di quei fonti di moltiplice utilità, che si sono voluti distruggere. Quando uno Stato abbonda di cotesti Istituti, racchiude mezzi più sicuri, e copiosi per vantaggiar la cosa pubblica, minori ostacoli al retto suo avviamento, più numerosi ripieghi per respingere il desolante pauperismo; vi ottiene un corso più spedito di circolazione del danaro; una più estesa distribuzione delle ricchezze fra tutte le classi del popolo, minor ristagno del numerario, e minor dissipazione del medesimo per cagion del lusso capriccioso, un miglior riparo alla disuguaglianza di condizione fra tanti cittadini; più ampio provvedimento alla sussistenza, alla educazione, alla moralità del popolo, i più opportuni sussidiarj del reggime, e dell' autorità governante.

§ IX. Per tutti cotesti titoli rimirati insieme vi sarà Economista, e Politico tanto nemico dell' ordine morale, politico, economico della sua patria da provocar l'abolizione di così proficui Istituti? Non si sa abbastanza encomiare l'istituzione dei pubblici ospizii, ne' quali raccolgonsi gl' infermi, i poveri, gl' inabili al lavoro, e ogni infelice colpito da grave difetto di natura; nè si osa trovar mai esorbitanti i possedimenti destinati a sovvenir tanta porzione bisognosa, e sofferente

della società; e perchè poi non volete riconoscere altrettanti vantaggi nelle possessioni di un altro genere di membri della società istessa? Per vero dire altra differenza quì non avvi, se non che i primi appartengono alla porzione indigente, e inferma de' nostri concittadini; le altre riguardano la porzione dei sudditi posti in diverso genere di bisogno, e molto più esteso. I beni dei pubblici ospizj non giovano, se non ai pochi soggetti, a' quali dalla loro destinazione sono consacrati; ma i beni delle chiese, e monastici giovano non solamente alle corporazioni, che li amministrano, ma agl' innumerevoli, che ne partecipano, di tante classi della civile società; diramandosi in tanta notevole parte della nazione. Laonde nella alienazione di tali beni, nella soppressione, o diminuzione di cotesti Istituti la improvvidenza si congiungerebbe all' ingiustizia; l'una, e l'altra partorita da un cieco odio, e da antica invidia, a cui si è dato nome di buona economìa di Stato. Distrutti, per soddisfar quell' odio, tanti gravi interessi della nazione, sacrificato così alle vedute filosofiche di cotesta schiatta di zelanti, che diconsi altronde i più caldi banditori della inviolabilità dei diritti, e della prosperità del popolo, fu condannata alla miseria tanta parte bisognosa de' cittadini colla rapina de' beni del clero, patrimonio e sostegno della plebe, dell' artigiano, del cittadino onesto, ed industrioso; premio sovente del merito, e delle più utili virtù.

CAPITOLO QUARTO

Vantaggi economici, e morali per la civile Società dagl' Istituti di Monache.

§ I. Tanta parte degli Stati cattolici abbonda di monasteri di monache, di Case di ritiro, e di altri domicilj religiosi per le persone del sesso. Cosa sono mai cotesti stabilimenti, e quale utilità presentano al popolo, e allo Stato? Non si può ripeterlo, nè lodarlo abbastanza. Tante onorate, e civili famiglie, e quelle ancora di nobile, e distinto rango sociale, mancherebbero di mezzi per apprestar collocamento conveniente alla condizione delle loro nubili figlie, quali, se ripugnassero di andar a nozze, sarebbero obbligate a invecchiar forzosamente in casa nojose a se stesse, e di aggravio alle famiglie. All' opposto con questi utili stabilimenti, con i monasteri, che apre la religione, un padre di numerosa prole ha pronto un onestissimo ripiego, onde provveder alla virtù, e alla sorte delle figlie chiamate dall' *Alto* a quell' istituto di vita più perfetta. Sono a disposizione di lui i beni di cotesti pii domicilj per mantener una porzione dei suoi; e ben può asserirlo, che quei beni religiosi vengono come a formar una parte del domestico patrimonio, mentre servono, se il vuole, a far vivere con decoro uno, o più membri della sua famiglia. Sotto tale veduta i possedimenti delle moniali, al pari di quelli del

clero, sono in un concetto verissimo *proprietà*, e *fondi* di migliaja di famiglie dello Stato, le quali mercè tal sussidio alleggerisconsi da una porzione di loro stesse, e la mantengono coll' entrate del monastero; potendo benissimo calcolare, come sui beni proprj, sopra quelli delle moniali, nel numero delle quali collocano, e consacrano tante loro vergini; e di più le hanno virtuose, e felici. E quali speculazioni (prescindendo ancora dalle vedute della religione) più degne di un' accorta politica economìa, di quelle di provvedere in modo così utile, e spedito tanta parte della più debole porzione de' sudditi? Provvedimento, nel quale si devono comprendere non solo le persone, che lo godono, ma le rispettive famiglie, le quali del loro peso per quegli Istituti si esonerano. Ma oltre al provvedimento opportuno di tanta, e interessante parte della nazione, non si calcola l'accrescimento di splendore, e di sicurezza, che ne risulta per tali instituzioni al pubblico costume? Non so, se i ricchi signori del secolo potrebbero con tutta la loro opulenza, e con tutti i loro precettori, e maestri procurar alle loro figlie educazione più colta, insinuar sentimenti più sublimi, e più puri di virtù di quelli, che le vergini donzelle ricevono nei loro monasteri: certo è poi, che nel mondo, restando esse esposte a maggiori pericoli, a tentazioni più vive, e insidiose, non sarebbe la lor virtù tutelata con più sicura custodia, nè saprebbe mantenersi così illibata, e candida, come fra le sa-

cre ombre di un religioso chiostro, e in mezzo a continuati esempj di perfezione, e a perpetue domestiche lezioni di eroismo. Il politico superficiale, o corrotto non la considera, o finge di non conoscere la sublimità, e la purezza di sentimento, e di virtù, a cui si eleva colà il sesso più debole, e l'alta sapienza, cui pervengono le sagge vergini del Vangelo; non vedendo in esse, che un inutile vivere, e compiangendone la supposta infelicità. Se qualche esempio di sconsigliate figlie, o precipitose nella fatta deliberazione, o forzatevi da crudeli, e stolti genitori, figlie, che avessero degenerato, e talora tradito la santissima loro professione, si può citare dalle cronache della umana incostanza; ove, io domando, si trova la perfezione sulla terra, e quale instituzione per quanto commendevole si voglia, non segna ne' suoi annali qualche scandalo, che la umilia, e non ricorda la umana caducità, e fralezza? Ma troppo stolto sarebbe per qualche rarissimo inconveniente togliere di mezzo i più proficui Istituti, e l'avvalersi di un qualche disordine, sovente esagerato dalla malignità della satira, per condannar così vantaggiosi stabilimenti della società, e della religione, siccome sono i monasteri delle sacre nostre vergini.

§ II. L'istessa pagana corruttela non era così inconseguente; e ben sono noti gli onori, che gli antichi Romani profondevano alle loro Vestali, che ricoprivano di porpora, ornavano di bende sacerdotali, e

ad esse cedevano i primarj posti nei pubblici spettacoli, ove sedevano presso i Consoli, i Maestrati e l'istessi Imperatori fastosi, venerandole con una religiosità, che ben addimostrava il rispetto, e il pregio, in cui tenevano la lor professione, sebbene più scandali avessero dovuto punire di coteste vergini infedeli. Insomma la cecità idolatra non avea spento in quei cuori feroci, e marziali un sentimento sì naturale all' uomo verso le stesse sembianze della virtù, che riceve più risalto dalla debolezza del sesso, che se ne adorna. Eppure qual paragone può istituirsi fra quelle femmine di Vesta, e le sacre vergini del cristianesimo? Qual confronto fra quella pagana virtù, quella castità determinata a un tempo, e il servir un idolo, coll'illibatissimo candore, colla perfetta rinunzia delle vanità del secolo, colla chiusura eterna, che le divide per sempre dalla corruttela del mondo, e con tutti gli altri sublimi pregj delle nostre moniali, coi quali si rendono maravigliosamente superiori alla innata debolezza del loro sesso? È nel recinto di quei chiostri, che sorger abbiam veduto tante institutrici sapientissime, e tante eroine, che hanno sbalordito il mondo colla grandezza delle loro virtù, e del loro senno. È in questi ritiri, ove vediamo il più fragile sesso elevarsi sopra la natura, e spiegar per un sorprendente coraggio, e fortezza d' animo altissimo volo verso la più ardua perfezione; distinguersi per una sublimità di sentimenti, e di massime, a cui il mondo non può negare la sua ammirazione, e i suoi

encomj. I monasteri dunque mentre alimentano, e danno onesto collocamento a tante migliaja di persone del debole sesso, le strappano nel tempo medesimo dai perigli della corruzione, e ne formano un modello del più bel costume per le altre figlie della patria.

§ III. E invero sterile non è già cotesta virtù, nè circoscrivesi nelle mura di que' sacri recinti; essa penetra, e propagasi in mezzo le famiglie, che vivono nel secolo, e ne sono fatte virtuose. Numerosi Istituti di monache educano giovani donzelle, e le allevano nelle massime, e nell' esercizio, come della soda pietà, così di ogni bell' operare; le accostumano di buon' ora alla tolleranza, e alle sofferenze; inspirano nel loro petto profondo orrore per il delitto; le addestrano al lavoro, ed insegnano ad esse varj ingegnosi esercizj da occuparsi utilmente; correggono i viziosi germi della natura, che in quei teneri cuori spuntassero; le formano insomma per la religione, e per la società. Queste poi divenute spose, e madri, piena la mente, e l'animo di quei retti principj insinuati lor fin dai più verdi anni, e contratto quasi un abito alla virtù, sanno mantener illibata l'inviolabile fede conjugale, e adempiere tutti i doveri del loro stato; si occupano senza fastidio, e con vigile cura nella educazione della prole, cui instillano quelle massime di virtù, che esse stesse appresero, e praticarono; ed ecco quindi sorgere e e moltiplicarsi le famiglie probe, e onorate,

ornamento della società, conforto della patria, gloria della nazione. E sono queste utilissime istituzioni dunque, che i lumi de' filosofi vorrebbero tolte via dal mondo, e contro le quali declamasi tanto alto, e deridonsi con tanto disprezzo, e scherno? Diciamolo francamente: la sensata politica non vede in esse, che un sostegno del pubblico costume; che la propagazione dei sani principj, una sorgente di tranquillità, l'allontanamento di molti delitti, un' onorato provvedimento a numerose famiglie, e la più avventurata sorte per migliaja di persone del debole sesso: solo le massime di uno spirito corrotto, e falso potendo censurare tali proficui stabilimenti, e suggerirne l'abolizione, onde propagar sempre più nel mondo la corruttela, e con essa l' infelicità, e la disperazione in tante famiglie, e inondar la società di delitti, e di sciagure.

§ IV. Chiaro è dunque, che i monastici stabilimenti dell' uno, e dell' altro sesso concorrono in uno Stato a sostenere, e promuoverne sotto moltiplici rapporti la soda prosperità, perchè provvedono alla onorata sussistenza di numerosi sudditi, e li sottraggono dai delitti della miseria; perchè diffondono la virtù, e i bei costumi tra i popoli; si fanno un potente argine contro il delitto circoscrivendolo in una sfera più ristretta. E quindi concorrendo a conservar meglio l'ordine morale, politico, ed economico della civile società; assicurando più salda quiete allo Stato, conciliando verso le leggi, e i governi ubbidienza, fiducia, e

amore, rispetto alle costituite Autorità, ragion di stato non vuole, l'accorta politica non suggerisce, i più sacri doveri del Principato non dettano di conservarli, e proteggerli cotesti tanto benemeriti Istituti? È d'uopo convenire, che dove vedete abbondare così utili Stabilimenti, mostrasi colà saggia, e accorta vigilanza, e una ben' intesa provvidenza di reggime.

§ V. Nella bilancia di civile economìa di tanti Filosofi, e scrittori, non veggo mai tenersi a calcolo i preti, i monaci, le monache; ma bensì nominarsi i professori di certe arti, come tessitori di lane, di sete, di filo, di cottoni, tappezzieri, doratori, intagliatori, argentieri, sarti, parrucchieri, profumieri ec. quai membri della nazione, a' quali la scienza economica debba esser sollecita delle sue cure, e di prestar occasione di lucri. Ma però non si comprenderà mai il perchè i preti, e i frati, per non esser nè barbieri, nè tessitori; e le monache per non esser nè modiste, nè sarte, non sono ancor essi da considerarsi come utili membri della civile società; e perchè devono loro negarsi le considerazioni, e i calcoli della ragion politica, ed economica di Stato, tenendosi in conto di esseri stranieri, e indifferenti nella repubblica. Non si comprenderà mai, perchè deve obbliarsi l'uso, che fanno della loro professione in rapporto al pubblico, e delle loro entrate in rapporto ai mestieri, agli industriosi, agli indigenti, alla mendicità; perchè si abbia a tacere, e non mettersi nelle pagine dei buoni calcoli economici, e politici

la condizione d' individui non mai soli nel bene, che professano, nell'uso dell' entrate, che godono; distruttori del vizio, argini contro il lusso dissipatore, e la miseria; cooperatori delle leggi per il mantenimento dell' ordine sociale. Ma quando è la prevenzione, che dirige il pensiero, non possono riprodursi, che errori, e procacciarsi disastri desolanti, e rovinosi.

CAPITOLO QUINTO

Conclusione.

§ I. Dopo quanto quì è stato finora esposto, interrogo: v' ha alcun caso, in cui sia prudente consiglio metter mano ad alienare i beni di cotesti Istituti ecclesiastici, e monastici? — Non l'autorizzerebbe neppure il caso estremo. Alienandosi i fondi ecclesiastici, che non ritornerebbero più alla primiera destinazione, si dissiperebbe il patrimonio, e si rovescerebbe il fondamento della sussistenza di tanta parte del popolo, la quale si vedrebbe ridotta in questa guisa a disperata indigenza senza lusinga di rimedio. E non già quì comprendo solo i preti, e i monaci, che su di quelli vivono, ma tanto numerosi cittadini, artieri di ogni specie, inservienti, gente misera, abbandonata, da essi loro o coi lavori, o coi sussidj soccorsa, e nutrita, che non saprebbe rinvenire più pane da sfamarsi, nè vesti da ricoprirsi. Nè giova citar l'esempio di altri Stati, i cui

popoli vivono senza i frati, e i preti, che loro profondino le rendite ecclesiastiche; giacchè senza discuter altro, dico, che quelli Stati mancano certamente di tanti vantaggi economici, e morali, dei quali noi godiamo per l'esistenza di tutti cotesti instituti ecclesiastici, e religiosi. Prova quelle contrade medesime. Nel tempo, in cui ivi abbondavano, e fiorivano tante badìe, tanti conventi, e tante ecclesiastiche prebende, la storia di colà non ci presenta il quadro ributtante dell'orribile pauperismo, e della conseguente depravazione, che affligge, e disonora oggi cotanto que' paesi. E quelle terre una volta dette *dei Santi* per la eccellente morale dei popoli, distrutti que' presidj del buon costume, e que' semenzaj di virtù, conservano oggi il diritto a titolo sì onorato, e bello? Dissipate le possessioni ecclesiastiche, che erano altrettanti fondi, sui quali gran parte del popolo sostentavasi, condensatesi nelle mani di pochi quelle ricchezze, che appartennero alle soppresse religiose instituzioni, piombò su di esso la più spaventosa mendicità, spinto per irritata disperazione sì di frequente a sommosse, a' delitti, a perturbazione della pubblica quiete. Quindi, ripiglio, se urgente caso di bisogno si affacciasse, il reggime accorto, e giusto dovrebbe piuttosto ricorrere ad ogni altro espediente, a tasse, prestiti, vendite di beni demaniali ec. che non sarà mai così decisamente rovinoso, come l'alienazione dei beni ecclesiastici; gravissima pernicie, che arrivar può a cotali Stati, e però da evitarsi a fronte di qualsiasi altro dan-

no; oltre il pretto dovere di giustizia, e il rispetto dei diritti da aversi in vista.

§ II. Confermo tuttociò con altro non men palpabile esempio. Per l'alienazione dei beni ecclesiastici lo Stato, se deve mantenersi cattolico, oltre a privarsi la popolazione di tanti mezzi di sussistere, si creerebbe a suo danno un'annuale, e ben pesante passività. Il culto deve esistere: dunque devono esservi i suoi ministri. Ma alienate le loro possessioni, bisognerà mantenerli a spese del tesoro nazionale, come avviene in quegli Stati, ne' quali le chiese, e il clero furon de' proprj averi dispogliati. Ecco un'enorme, e perpetuo gravame per la nazione. Il ritratto da quella vendita presto sparì, ma rimase per sempre la detta passività. Forse direbbesi, che si tolsero dei debiti per quella vendita. Ma quali debiti!.... Ebbene, si è tolto un debito da una parte, ma un'altro se ne creò di gran lunga maggiore; colla funesta differenza, che colla passività dei debiti, altronde estinguibili, non v' era, che questa a sopportarsi; colla vendita dei beni ecclesiastici, e colla soppressione degli Istituti religiosi è sottentrato un peso perenne, e gravosissimo, e più si è privata la popolazione di grandi mezzi di sussistenza, e da occuparsi, si è sottratto un gran sussidio all' incivilimento del paese, alla pubblica morale, e tranquillità. La politica, che colà abolir fece cotesti Istituti, e assorbissi i loro averi, si allacciò nella propria rete, cioè in enormi danni, a fronte dei quali spariscono gli effimeri

vantaggi, a' quali aspirò la mal calcolata sua ingordigia. Senza ripetere, che per l'abolizione degli Istituti religiosi dell' uno, e dell' altro sesso, il pubblico costume fu privato di un possente appoggio, rammento, che per una rapina, che tanto scarso frutto produsse, in breve ora dissipato, se ne paga oggi il fio con una gravezza enormissima senza cessazione, che necessariamente è caduta addosso allo Stato. Il capitale ricavato dalla vendita dei tolti beni fu una tenuità a fronte di quello, che è rappresentato dai frutti, coi quali pagansi ora le spese di culto, e del mantenimento del clero; e a fronte dei milioni, coi quali ogni anno dovete sussidiare gli operaj tumultuosi. Nuova partita di *uscita* nei *budget* degli Stati riformati! Nei tempi anteriori alla ruba dei beni ecclesiastici il tesoro nazionale ignorava cotesto genere di debiti. Le varie classi di operaj, che ottenevano dalle corporazioni religiose lavori, e pane, ne sono rimaste prive, e ora si agitano sovente per tumulti, e con perturbazioni della pubblica quiete; pronte ad ogni cenno alle barricate, e all' insurrezione: ed il risultato finale di tanto errore si è, che per l' innanzi i beni del clero mantenevano una gran parte dei membri dello Stato; e oggi i membri dello Stato colle loro contribuzioni, fatte maggiori per il culto, devono mantenere il clero, e gli operaj.

§ III. Dalle fatte considerazioni conchiudesi, che i beni ecclesiastici, e monastici sono effettivamente un cospicuo fondo di alimenti per molta parte del popolo;

ma fondo il più sicuro, il meglio amministrato, colla più savia economìa custodito; e le corporazioni religiose un presidio sicuro, e fermo del pubblico costume ,della pubblica sicurezza, e quiete. In faccia a tutto ciò, che non può negarsi neppur dal più impudente odio irreligioso, non divien un delirio politico il riprovare coteste instituzioni, discreditandole qual privativa di alcuni oziosi; dissimulando i vantaggi, che ne derivano a tanti ordini della società, a' quali i monasteri, e la profession ecclesiastica aprono un sicuro asilo di virtù, e di sussistenza? Sono desse, proseguo, altrettanti fondi di riserva, ai quali è pronto il ricorso, quando la fortuna avversa percuote le famiglie; o quando gli uomini spinti da migliori consigli sentonsi animati ad eseguir gl'impulsi dell'eroismo della cristiana virtù. Meno di tutte coteste considerazioni sarebbe stato bastevole a far comprendere alla politica più superficiale, che fra le buone instituzioni regolatrici della società quelle, di cui favelliamo, si fanno eminentemente ammirare per l'estensione dell'utilità, che recano alla cosa pubblica, per i molti mali, che prevengono, e impediscono. Sieno pur oziosi, come li vogliono dire per ischerno, cotesti abitatori dei cenobj; stan fermi però, e incontrastabili due utili risultati dall'esistenza di cotesti Istituti; cioè il dar mantenimento a tanto numero di cittadini, che nel secolo mancherebbe di sussistenza; e il provvedere alla educazione, e alla morale del popolo, della quale privatone, quanti non

farebbonsi parte cancrenata della società? Ma di questi precipui vantaggi ne terrebbero sì poco conto la ragion di Stato, e i suoi savj? E poi, se vi si trovano degli oziosi, sonovi però senza contrasto i zelanti, i scienziati, quelli (e sono i più) dediti a qualche occupazione di pubblico giovamento. Ma checchessia di ciò, ripeto, almeno tutti questi vivono, e fan vivere altri molti; li educano a saviezza, e al buon costume in guisa, che da parte di cotesto clero di Regolari, lo Stato si riman in tranquillità, ottiene utile servigio, nè da essi la società teme delitti.

§ IV. Di tutto quanto ho succintamente quì rammentato non v'ha nulla, che non cada sotto i nostri occhi, e sotto l'esperienza de' secoli. La causa dunque della esistenza, e del rispetto agli Istituti dell' ordine chiericale non è veramente la causa dell' interesse del popolo? Imperocchè non è interesse del popolo tuttociò, che gli dà pane, onorata occupazione, esercizio d'industria, educazione, istruzione; e allo Stato maggior sicurezza della pubblica tranquillità; che costituisce un ramo assai importante della pubblica economìa per la diffusione cotanto estesa delle ricchezze; un sussidio della pubblica morale, un valido sostegno dell' autorità, e delle leggi? Non ci parlate di zelo per l'ordine pubblico, di amore per gl' interessi della nazione, e di sollecitudine per il benessere del popolo, quando si vogliono distrutte instituzioni, che gli danno alimenti, provvidenza moltiplice a varj generi di bi-

sogno. Se l'amate questo popolo, non gli strappate tanti beneficj, che gli derivano da' suoi ecclesiastici Istituti. Sopprimendoli, cessate di dirvi gli amici del popolo, cui rapite cotanto importanti interessi; cessate di dirvi amici di voi stessi. Utili al secolo tutti i preti con beneficj, o prebende. Di quei di non elevata condizione non ne troverete neppur uno, che colla sua prebenda ecclesiastica non presti soccorso alla bisognosa famiglia. Del pari i preti di alto rango sociale col loro benefizio e vivono onoratamente, e risparmiano alla famiglia il carico di alimentarli, vestirli, e provvederli dell' occorrente. Cotesto risparmio è una positiva *entrata*, equivalente alla spesa, che altrimenti alla casa costerebbe il loro sostentamento. Donde viene alla famiglia laica quell' entrata, che chiamiamo risparmio? Da' beni della chiesa. Vedete ove vanno a confluire in ultimo corso le rendite dei possedimenti ecclesiastici. Invidiandoli, la vostra invidia rivolgesi contro le fortune di voi stessi laici. Quanto non è rovinoso per voi il vostro livore, e tanto cieca prevenzione? Non vi ferite colle proprie mani!

Non tutte le famiglie, voi dite, hanno il prete Beneficiato a consolarle. Ebbene, vendansi dunque i beni ecclesiastici. Ne godranno di essi tutte le famiglie? Li compreranno le più ricche, altri spariranno tra mani d' intriganti, e di furbi; prive le altre famiglie; quelle appunto, che tutto il loro appoggio, o insigne emolumento ritraggono dal loro

prete prebendato. Alla fine de' conti sopra chi si rovescia il danno?

§ V. Del rimanente si assorbiscano per essi soli i preti, i frati, le monache l'entrate tutte di cotesti possedimenti: bricciola di lucro non cada in altre classi del popolo. Che presumereste dedurre da ciò? Non sono essi *popolo*, o parte del popolo? Qual diritto avrebbe il sociale potere ad inveire contro di loro? In uno Stato ascenderanno al numero di cinque, o sei, o otto mila cotesti preti, frati, e monache. Ecco in salvo la sussistenza, e l'educazione di tanto numero de' nostri concittadini, che vivono, e si mantengono con cotesti beni ecclesiastici. Rapiteveli; voi togliete a cinque, o ottomila cittadini il loro sostentamento. Qual potere vi autorizza a lanciar nella miseria, e a strappare gli alimenti a cinque, o ottomila membri della civile nostra società? Se li procureranno, voi dite, colla industria nel secolo. Ma, ripeto, qual potere vi autorizza ad affamare tanta moltitudine di cittadini? Non è un gran bene per lo Stato, che questa porzione dei suoi abitanti sia provveduta? Voi perchè vi arrogate di sprovvederla? Qual diritto avete da costringerli a cercar nel secolo col mendicar lavoro quanto già trovano nella chiesa? E poi non tutti avrebbero abilità a rinvenire nel mondo quel loro somministra il santuario. Non tutti sarebbero capaci di quell' industria per saper trovare gli alimenti, e l'occorrente a' bisogni della vita. Si trovano in legittimo possesso di que' beni; dun-

que non potete defraudarneli. Questo stesso possedersi quei fondi da tante migliaja di cittadini è un vantaggio onninamente nazionale, perchè accenna tante migliaja di sudditi provveduti di alimenti, e onestamente collocati; accenna la miseria nazionale meno dilatata. Non è ciò un pubblico emolumento? Sono bestie, sono barbari, sono selvaggi cotesti provveduti? No; sono i membri della nostra società, e delle nostre famiglie. Se non fossero provveduti toccherebbe al potere sociale pensare a soccorrerli. Sono dunque già quel, che dovreste farli. La prima incombenza del potere non è di conservar il cittadino, e salvarlo? Eccone quì salvati a migliaja; e voi volete perderli; tradendo la nazione, le vostre incombenze, o doveri, e voi stessi? E tutto ciò, quando anche le rendite di cotesti possedimenti fossero solo concentrate nelle mani dei loro possessori. Ma esse costituiscono inoltre il patrimonio d'innumerevoli, che su di quelle vivono, e dalle quali vedono nutrita la loro industria, premiate le arti. Voi dunque, lo ripeto, veramente, e propriamente vi pronunziate nemici del popolo, e rei di tradita nazione, togliendo di mezzo tanti estesi interessi patrii per farli ingojare dalla privata cupidigia.

§ VI. Tutte le dimostrazioni fin quì riportate restringonsi a questi sommi capi:

1. Nell' ordine cittadino ecclesiastico risiede vero diritto ad essere conservato nelle proprie istituzioni, o tenore di vita, a cui si è virtuosamente addato; non

meno che il diritto di proprietà rapporto a' suoi possedimenti.

2. Il diritto di proprietà per legge di natura è inviolabile.

3. La legge sociale può imporre ai membri del civil consorzio i pesi necessarj, o utili alla comunanza; ma a tutti, non già eccezionalmente a taluni soli; mentre in tal caso la legge si farebbe ingiusta, perchè violatrice dell' eguaglianza dei diritti naturali, e civili; ed è un diritto di ogni cittadino naturale, e sociale quello di non portar il peso degli altri, e di non essere aggravato più del rimanente del consorzio.

4. Cotesta violazione a carico ridonderebbe non solo degli ordini cittadini religiosi, ma del popolo, a cui moltiplice utilità recano l'esistenza, e i possedimenti di detti ordini.

Siffatto attentato dunque sarebbe di lesa giustizia privata, e pubblica; di leso interesse individuale, e comune. Ecco l'inevitabile conclusione del progetto di soppressione, o di esclusivi aggravii degli ecclesiastici, e monastici Istituti.

Se non ammettete le quattro dimostrazioni costituenti le premesse della conchiusione, mostratene l'insussistenza. Non valete a tanto; dunque vi è forza o di accogliere la finale conseguenza di questo raziocinio, o evitarla col *fatto*, abdicando la congiura, o rimediando alla esoguita usurpazione. L'abdicazione salva dall' attentato di leso diritto pubblico e privato, e vi

mantiene giusti. Il mantenervi in tal senso giusti non esprime, se non di essere immuni dalla depredazione. La depredazione sovverte i fondamenti dell' ordine sociale: i tutori di quest' ordine condannano la depredazione; altrimenti farebbero dire, che l'ordine sociale è in mani di ladroni. Chi difende l'interesse del Pubblico si fa benemerito della patria. Amatori della patria assumete l'impegno di mantenervi saldi in questo bel titolo. Solo la giustizia ve lo garantisce. Anelate sempre in questo, e in ogni altro argomento a esser giusti. Quì *progresso*; quì *civiltà*.

§ VII. Segnalato questo tema alla saviezza dei Politici, e alla ponderazione di un'accorta ragion di Stato, voglio lasciarlo con una considerazione, che dispiacer non dovrebbe al nostro secolo di lumi, rivendicatore di una maggiore eguaglianza fra gli uomini. Alto si declama contro la sproporzione di fortuna, e di rango fra esseri ragionevoli eguali per natura. Mettonsi in campo teorìe assurde, e sovvertitrici della legge naturale, della umana quiete, e di ogni ordine sociale, per introdurre cotesta *comunistica* eguaglianza. Ma quel, che è pieno di assurdità, e fomite di sconvolgimenti nel filosofar di cotesti filantropi per riguardo alle intere nazioni, o alla totalità della gran famiglia degli uomini, ottiene mirabilmente suo felice, e compiuto effetto in quelle piccole società, che si formano da' nostri Ordini religiosi dell' un, e dell'altro sesso; e lo ha per l' eguaglianza la meglio ordinata, per la comunione

de' beni la più provvida. In cotesti varj, e moltiplici Istituti, ma uniformi nella sostanza del tenor del vivere, tutti i membri sono altrettanti fratelli; la distinzione della nascita sparisce; la distanza dei ranghi si avvicina; se vi è prelazione è tutta paterna; se subordinazione è tutta spontanea, perchè procede da volontaria elezione, e dallo stesso amore dell' ordine; tutti insomma considerandosi eguali colà, e collocandosi nel livello medesimo, senza diversità di nobile, e di plebeo, di ricco, e d' indigente. Una mensa stessa, uno stesso tesoro li alimenta, e provvede; tutti vivono così senza le sollecitudini del bisogno, e l'ansietà del procacciarsi il sostentamento; senza la mollezza, e il dissipamento del lusso. I beni di costoro formano un cumulo, di cui tutti insieme ne godono gli effetti, ognun provveduto del bisognevole, e niuno può dissiparlo; riserbato a' successori per diffonderlo in beneficenze, come usano oggi i presenti. Bella, e parlante immagine di una ragionata egualtà, che certa filosofia per vani voti tanto smania di vedere introdotta fra tutti gli uomini. Questa fortunata eguaglianza però esiste in quelle piccole frazioni della loro gran massa. Per distendersi, e stabilirsi in una intera nazione sarebbe d'uopo, che gli uni si spogliassero de' proprj averi, che discendessero dal rango, cui il loro diritto li innalzava; quindi, che si usasse violenza a tutti cotesti diritti; che i beni di ogni individuo, o famiglia si cumulassero, e poi si ripartissero a tutti in proporzionevoli

tangenti; si appianassero le ineguaglianze delle condizioni, e tutti poi si vincolassero con quel legame di carità, con quell' ordine, con quella parità di rapporti a somiglianza dei nostri Regolari. Ciò è impossibile nel secolo; ciò è impossibile in pratica; ma i savj stessi del secolo certamente invidiano quanto da quelle piccole società non può passare nella grande, nella universale. Ecco dunque, che a sentenza di cotesti politici filosofi, i quali poi sono i maggiori avversarj de' monaci, e di tutto il resto del nostro clero possessore di beni, ecco, dico, che secondo la sentenza dei nemici medesimi, il monachismo è l'avventurosa porzione dello Stato, in cui regna quell' aurea condizione di eguaglianza, che essi riclamano invano per tutto il mondo. Ma se il gran resto della società non può formarsi ad instituzione così invidiabile, si compiacciano però que' zelanti di approvarla in qualche porzione delle nostre nazioni cattoliche. Se così preziosa è agli occhi loro filosofici cotesta *eguaglianza di condizione*, *e cotesta comunione di beni*, l' apprezzino dunque in quei corpi, ove si rinviene; e quindi cessino di vibrar le loro declamazioni contro gl' Istituti, e i beni de' nostri Conventi, Capitoli, Monasteri ec. riguardo ai quali si mostrano accecati dalla più miserabile contraddizione, e inconseguenti a quei principj, che con tanto rumore fanno alto risuonare, e diffonder tenterebbero in tutta la umana società. In una parola il monachismo è uno specchio perfetto di quella pre-

ziosa *eguaglianza*, che la filosofia vorrebbe estendere, ma con assurdi progetti, in tutta la gran famiglia degli uomini; e però dovrebbero altamente proclamare, se coerenti i filosofi a loro medesimi, la conservazione di cotesti felici modelli di una parità di condizione, e di una comunità di possessi, che può desiderarsi, ma non mai avverarsi nella totalità della nazione, e meno in quella del genere umano. La loro abolizione dunque, come reca il più grave pregiudizio agli interessi della società, così è riprovata dai riclami del diritto, dai lumi della ragione, e dalle massime stesse cotanto in voga del filosofismo, e dello spirito *comunista* del secolo.

INDICE

Preambolo ..... PAG. III

PARTE PRIMA

Dei diritti delle cittadine associazioni dette Istituti ecclesiastici 1

CAP. I. *Sulla esistenza, e sulla conservazione delle Corporazioni Ecclesiastiche, e Monastiche* 2

CAP. II. *Del Diritto di proprietà, e della inviolabilità di questo diritto degli ecclesiastici Istituti* 16

PARTE SECONDA

Interesse del Popolo nella esistenza degli Istituti ecclesiastici 95

CAP. I. *Vantaggi economici del Popolo per il Clero, o Preti, che godono ecclesiastici patrimonii* 96

Cap. II. *Vantaggi economici del Popolo per l'esistenza degli Ordini Monastici* 103
Cap. III. *Vantaggi Politico-morali per la civile Società dalla conservazione degl' Istituti religiosi* 115
Cap. IV. *Vantaggi economici, e morali per la civile Società dagl' Istituti di Monache* 131
Cap. V. *Conclusione* 138

IMPRIMATUR
Fr. Dominicus Buttaoni Ord. Praed. S. P. A. Mag.

IMPRIMATUR
Joseph Canali Patr. Constant. Vicesg.